

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3303

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(GENTILONI SILVERI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(ALFANO)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(ORLANDO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOAN)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(GUIDI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
(GALLETTI)

E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
(LORENZIN)

—

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: *a)* della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *b)* della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; *c)* del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; *d)* della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005

—
Presentato il 10 settembre 2015
—

PAGINA BIANCA

INDICE

Relazione illustrativa	<i>Pag.</i>	1
Relazione tecnica	»	22
Analisi tecnico-normativa	»	26
Dichiarazione di esclusione dall'analisi dell'impatto della regolamentazione	»	48
Disegno di legge	»	49
Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005:		
Testo	»	57
Traduzione non ufficiale	»	73
Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005:		
Testo	»	91
Traduzione non ufficiale	»	107
Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003:		
Testo	»	121
Traduzione non ufficiale	»	139
Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005:		
Testo	»	149
Traduzione non ufficiale	»	181

PAGINA BIANCA

ONOREVOLI DEPUTATI !

a) *Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.*

Il Preambolo della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 richiama l'obbligo degli Stati di prevenire, perseguire e punire adeguatamente i reati di terrorismo nel contesto dei criteri più volte enunciati nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dovendo la lotta al terrorismo rispettare lo Stato di diritto, i valori democratici, i diritti umani, le libertà fondamentali e le altre norme di diritto internazionale, incluso il diritto internazionale umanitario. L'obiettivo generale di rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa viene, inoltre, precisato dall'obiettivo specifico della Convenzione, da perseguire mediante l'adozione di misure penali efficaci nella prevenzione del terrorismo, senza pregiudicare i principi della libertà di espressione e di associazione.

L'articolo 1 definisce come « reati di terrorismo » quelli già introdotti dai dieci trattati universali delle Nazioni Unite elencati nell'Allegato, distinguendoli da quelli, invece, indicati nel testo come « previsti dalla presente Convenzione » e contenuti negli articoli 5, 6 e 7.

L'articolo 2 individua l'obiettivo della Convenzione nel rafforzamento della prevenzione del terrorismo e dei suoi effetti pregiudizievoli sul pieno godimento dei diritti umani e, in particolare, del diritto alla vita, mediante misure sia di natura interna agli Stati che di cooperazione internazionale.

L'obbligo per gli Stati di definire politiche nazionali di prevenzione contenuto nell'articolo 3 richiede, da un lato, un approccio attivo al tema delle condizioni che in una società democratica possono favorire la riduzione dello sfruttamento ai fini terroristici delle situazioni di tensione originate dalle diversità religiose e culturali e, da un altro lato, suggerisce anche

misure quali, ad esempio, quelle necessarie al rafforzamento degli strumenti interni di cooperazione tra le autorità nazionali competenti nei settori di prevenzione, polizia, educazione, cultura, informazione, *media* e della formazione della consapevolezza nel pubblico.

L'articolo 4 richiede agli Stati di assistersi reciprocamente al fine di rafforzare le loro capacità di prevenzione del terrorismo, anche attraverso lo scambio di informazioni e di buone prassi, nonché mediante l'addestramento e altri sforzi congiunti in materia di prevenzione. La norma, tuttavia, non crea un vero obbligo, lasciando le iniziative in materia alla valutazione discrezionale degli Stati, che possono tenere anche conto delle rispettive concrete capacità.

Gli articoli da 5 a 7 contengono le disposizioni penali sostanziali che costituiscono il vero nucleo innovativo della Convenzione, richiedendo la punibilità delle fattispecie astratte di apologia, reclutamento e addestramento per il terrorismo, come reati gravi punibili indipendentemente dai « reati di terrorismo » elencati dalle Convenzioni universali contenute nell'Allegato.

La « pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo » od apologia di terrorismo consiste nella diffusione di un messaggio in qualsiasi forma indirizzato al pubblico, al fine di istigare, anche indirettamente, la commissione di un reato di terrorismo. Il messaggio, peraltro, deve essere dotato di elementi di concretezza tali da costituire un pericolo effettivo per la realizzazione di uno o più reati di terrorismo.

Il « reclutamento per il terrorismo » previsto dall'articolo 6 consiste nella condotta di chi istighi alla commissione, a titolo individuale o di concorso, di un reato di terrorismo ovvero alla partecipazione ad un'associazione o ad un gruppo, al fine di contribuire alla commissione di uno o più reati di terrorismo.

L'« addestramento per il terrorismo » previsto dall'articolo 7 consiste nella condotta di chi fornisca istruzioni sui mezzi (fabbricazione e uso di esplosivi, armi da

fuoco, altre armi o sostanze nocive o pericolose), metodi o tecniche necessarie per la commissione di atti di terrorismo.

L'articolo 8 stabilisce un rapporto di autonomia del reato-mezzo di apologia, reclutamento o addestramento rispetto a uno dei reati-fine di terrorismo (di cui all'Allegato alla Convenzione), non essendo necessaria la commissione di uno di questi ultimi per la sussistenza della responsabilità penale per uno dei reati introdotti dalla Convenzione. Ne consegue, ad esempio, che le disposizioni in materia di cooperazione e assistenza si applicano anche ove i reati previsti dalla Convenzione e i reati di terrorismo siano stati commessi nei territori di diversi Stati Parte della Convenzione.

L'articolo 9 prevede l'obbligo di incriminazione anche a titolo diverso dalla responsabilità dell'autore principale e, cioè, per la complicità, l'organizzazione, la direzione nei reati di apologia, reclutamento e addestramento ovvero per i partecipanti alla commissione di uno dei predetti reati da parte di un gruppo organizzato con uno scopo comune, che abbiano l'intenzione di assistere l'attività criminale o lo scopo del gruppo ovvero siano consapevoli dell'intenzione del gruppo di commettere uno dei reati introdotti dalla Convenzione. La punibilità del tentativo è richiesta limitatamente ai reati di reclutamento e addestramento, dal momento che il tentativo di apologia avrebbe anticipato la tutela penale a una fase in cui apparirebbe difettare un minimo di materialità rilevante per la commissione di un reato di terrorismo.

L'articolo 10 obbliga le Parti all'introduzione di forme di responsabilità penale, civile o amministrativa degli enti giuridici per la partecipazione a uno dei reati introdotti dalla Convenzione, fatta salva la responsabilità personale dell'autore del reato. Il termine «enti giuridici» è utilizzato per sottoporre al principio di responsabilità anche gli enti non riconosciuti (associazioni, comitati e simili) che, nell'esperienza dei reati di terrorismo, sono spesso utilizzati a copertura delle attività criminose (ad esempio, comitati promotori

della raccolta di fondi per scopi assistenziali o di beneficenza).

La facoltà di adattare la norma al regime di responsabilità (penale, civile o amministrativa) prevista in ciascuno degli Stati Parte può ricondurre l'attuazione dell'obbligo nell'ambito delle disposizioni già vigenti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 («Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»).

L'articolo 11 richiede – con una disposizione oramai inserita abitualmente nei più recenti strumenti internazionali per la repressione di reati gravi – che i reati previsti dalla Convenzione siano puniti con sanzioni – anche pecuniarie – efficaci, proporzionate e deterrenti, di natura penale e, per gli enti giuridici, civile o amministrativa.

L'articolo 12 stabilisce i parametri di compatibilità delle incriminazioni delle condotte previste dalla Convenzione agli articoli da 5 a 7 con i diritti umani che, nel nostro ordinamento, sono garantiti dal sistema giurisdizionalizzato di applicazione delle norme penali, anche attraverso il controllo di legittimità costituzionale con riferimento ai rilevanti parametri di cui agli articoli da 2 a 54 della Costituzione.

L'articolo 13 richiede agli Stati di adottare adeguate misure di protezione e sostegno alle vittime di atti di terrorismo commessi sul proprio territorio, anche attraverso l'assistenza economica e il risarcimento alle vittime e ai membri della loro famiglia ristretta.

La legislazione vigente contiene già un certo numero di misure idonee a soddisfare l'obbligo convenzionale, sia mediante l'indennizzo che attraverso la facilitazione nell'accesso delle vittime alla tutela dei loro diritti in sede processuale penale (nella forma del patrocinio a spese dello Stato).

L'articolo 14 richiede che la giurisdizione sui reati di apologia, reclutamento e addestramento sia stabilita quantomeno secondo i criteri di collegamento necessari di territorialità e di nazionalità attiva.

Come già previsto in altri strumenti internazionali di settore, sono anche consentiti criteri facoltativi di collegamento. È, inoltre, previsto l'obbligo (paragrafo 3) di stabilire la giurisdizione nei casi rilevanti per l'applicazione del principio *aut dedere aut judicare* e, cioè, in caso di presenza del reo sul territorio dello Stato e di mancata estradizione.

L'articolo 15 introduce l'obbligo di sottoporre a indagine le persone presenti sul territorio dello Stato e che abbiano commesso o siano sospettate di aver commesso uno dei reati previsti dalla Convenzione, adottando le misure eventualmente necessarie per assicurare la presenza della persona ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'estradizione, al tempo stesso garantendo l'esercizio dei diritti previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari.

L'articolo 16 definisce il campo di applicazione della Convenzione, limitandolo ai reati di natura transnazionale, cioè con esclusione di quelli di interesse limitato a un solo Stato. Anche in tali casi, tuttavia, possono essere applicate le disposizioni relative alla cooperazione giudiziaria (articoli 17, 20 e 22).

L'articolo 17 stabilisce l'obbligo per le Parti di prestarsi assistenza giudiziaria nelle forme previste dai trattati o accordi tra esse vigenti ovvero, in subordine, dalle legislazioni.

Gli articoli da 18 a 21 contengono il regime di estradizione, affermando il principio *aut dedere aut judicare* (articolo 18), inserendo di diritto i reati introdotti dalla Convenzione tra i casi di estradizione nei trattati in vigore tra le Parti (articolo 19) e definendo i limiti applicabili all'estradizione.

L'articolo 20 (esclusione della clausola di eccezione politica) contiene la cosiddetta clausola di depoliticizzazione dei reati introdotti dalla Convenzione, per cui ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria tali reati non possono essere considerati come reati politici, connessi a reati politici ovvero ispirati da motivi politici. L'estradizione o l'assistenza, quindi, non possono essere legittimamente rifiu-

tate dallo Stato richiesto semplicemente opponendo la natura di reato politico dei reati previsti dalla Convenzione (paragrafo 1). L'articolo 20 non crea autonomamente un obbligo di estradizione — che è da rinvenire nel trattato, nell'accordo o nelle norme di estradizione applicabili tra le Parti — ma, ai sensi dell'articolo 19, una Parte può usare la Convenzione come fondamento giuridico per l'estradizione.

La norma deve essere letta congiuntamente all'articolo 21 (clausola di discriminazione) che bilancia, in funzione di tutela dei diritti umani, l'inopponibilità del rifiuto di estradizione mediante una serie di motivi legittimi di rifiuto.

Lo Stato richiesto, quindi, nonostante la clausola di depoliticizzazione dei reati previsti dalla Convenzione, potrebbe sempre legittimamente rifiutare l'estradizione o l'assistenza se ha fondati motivi di ritenere che la richiesta sia stata fatta a scopo di discriminazione (« perseguire o punire ») per motivi di razza, religione, nazionalità, origine etnica od opinioni politiche ovvero che l'accoglimento della richiesta potrebbe comunque pregiudicare la persona per una di tali ragioni (paragrafo 1) come, ad esempio, in caso di negazione dei diritti di difesa nello Stato richiedente. Inoltre, è riconosciuta (paragrafo 2) la mancanza di un obbligo di estradizione nel caso che la persona richiesta rischi di essere esposta alla tortura o a trattamenti o pene inumane o degradanti (come già nell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 1977, come consolidata con il Protocollo di emendamento del 2003 e sulla base delle « linee direttrici del Consiglio d'Europa nella lotta al terrorismo » (IV) dell'11 luglio 2002), alla pena di morte, all'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale (se lo Stato richiesto non prevede la pena detentiva perpetua) e salvo che lo Stato richiesto, in virtù di un trattato di estradizione, non sia obbligato a estradare a condizione che lo Stato richiedente fornisca sufficienti assicurazioni che la pena di morte non sarà imposta ovvero eseguita o che la persona non sarà sottoposta all'er-

gastolo senza possibilità di liberazione condizionale (paragrafo 3).

Per effetto del principio *aut dedere aut judicare* (articolo 18), tuttavia, in caso di rifiuto dell'extradizione per uno dei motivi relativi al rispetto dei diritti dell'uomo, lo Stato richiesto è obbligato a sottoporre il caso alle proprie autorità ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

Il combinato disposto degli articoli 20 e 21 riproduce il sistema già adottato in numerosi strumenti internazionali recanti obblighi di cooperazione tra i quali, da ultimo, le Convenzioni delle Nazioni Unite per la repressione del terrorismo a mezzo bombe del 1997 e del finanziamento del terrorismo del 1999, di entrambe le quali l'Italia è già divenuta Parte.

L'articolo 20, peraltro, introduce un regime speciale di riserva alla clausola di depoliticizzazione, da esercitarsi caso per caso (paragrafo 2) e ritirabile totalmente o parzialmente (paragrafo 3). Inoltre, l'efficacia delle riserve è naturalmente limitata nel tempo da un sistema di incentivazione al ritiro delle riserve, con il superamento delle esigenze nazionali che possono aver condotto alla loro apposizione. È, inoltre, previsto un meccanismo di verifica delle motivazioni della riserva (paragrafi 7 e 8), con l'obbligo per la Parte che se ne avvalga, rifiutando una specifica richiesta di estradizione, di procedere e di comunicare l'esito finale del procedimento.

L'articolo 22 completa gli strumenti di assistenza giudiziaria, attribuendo alle Parti la facoltà di prestare assistenza non richiesta, anche al fine di sollecitare richieste di cooperazione o di assistenza.

Gli articoli 23 e 24 disciplinano la firma, la ratifica e l'accessione alla Convenzione, la cui partecipazione è aperta anche all'Unione europea e – per consentire efficacia preventiva ad uno strumento internazionale che richiede la cooperazione dell'intera comunità internazionale nella lotta al terrorismo – a tutti gli Stati sebbene, in quest'ultimo caso, attraverso un controllo esercitato dagli Stati membri del Consiglio d'Europa.

L'articolo 25 contiene la clausola territoriale, che consente alle Parti di dichia-

rare su quali territori si applicherà la Convenzione medesima. Si tratta, sostanzialmente, di una facoltà di riserva che può essere applicata soltanto ai territori di oltremare o con statuto speciale.

L'articolo 26 prevede che la Convenzione integri gli altri rilevanti trattati o accordi bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti, con particolare riferimento agli strumenti elaborati nell'ambito del Consiglio d'Europa [Convenzione europea di estradizione (1957); Convenzione europea di mutua assistenza penale (1959) e suoi Protocolli addizionali (1978 e 2001); Convenzione per la repressione del terrorismo (1977) e suo Protocollo di emendamento (2003)]. I precedenti strumenti che disciplinano in via generale una delle materie della Convenzione continuano, pertanto, ad applicarsi, mentre le disposizioni particolari della Convenzione prevalgono per il principio di specialità. Il rapporto di integrazione, inoltre, implica che le Parti siano libere di rafforzare tra esse gli obblighi previsti dalla Convenzione che, quindi, costituiscono soltanto un minimo di disciplina nei rapporti regolati.

Per la salvaguardia della ripartizione tra competenze esclusive o concorrenti tra Stati membri dell'Unione europea e Unione europea, è stata inserita la clausola di disconnessione (paragrafo 3), secondo la quale essi possono continuare ad applicare nei loro rapporti reciproci il diritto europeo e dell'Unione eventualmente esistente, nei limiti dello scopo e dei principi della Convenzione che disciplina, comunque, i loro rapporti con gli Stati terzi rispetto all'Unione europea.

Gli articoli 27 e 28 regolano le procedure semplificate di emendamento alle norme della Convenzione e al suo Allegato.

Gli articoli 29, 31 e 32 contengono le clausole *standard* sulla composizione delle controversie interpretative della Convenzione (articolo 29), sulla facoltà di denunciare il trattato (articolo 31) e sul sistema di notifica (articolo 32).

L'articolo 30 prevede un sistema di monitoraggio e di seguito della Convenzione, attraverso un comitato paritetico di Parti.

L'Allegato contiene la lista dei dieci trattati settoriali o tematici relativi al contrasto del terrorismo di natura universale – perché elaborati nell'ambito delle Nazioni Unite e, quindi, aperti alla partecipazione di tutti gli Stati – in vigore al momento dell'adozione della Convenzione. Si tratta della stessa lista già inclusa nella Convenzione europea per la repressione del terrorismo (articolo 1, paragrafo 1) dal suo Protocollo di emendamento del 2003.

b) Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005

La Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, adottata a New York il 13 aprile 2005, aperta alla firma dal 14 settembre 2005, intende rafforzare un *corpus* normativo sempre più articolato, in cui strumenti adottati in ambito ONU si combinano con altri adottati in sede europea, specificamente dedicato alla lotta internazionale contro il fenomeno del terrorismo, che negli ultimi anni ha assunto una dimensione sempre più globale.

La Convenzione di New York, in particolare, si occupa di uno specifico settore, quello del terrorismo cosiddetto nucleare, ossia compiuto attraverso l'uso, o la minaccia di usare, congegni o materiali radioattivi o nucleari per il perseguimento di obiettivi terroristici.

La Convenzione tuttavia, esplicitamente non affronta (articolo 4, paragrafo 4) la questione relativa alla « legalità dell'uso o della minaccia di fare uso di armi nucleari da parte degli Stati », concernendo quindi la commissione di atti di terrorismo nucleare da parte di singoli o di associazioni terroristiche.

Stante la particolare delicatezza della materia, non si ritiene opportuna una ratifica « secca » della Convenzione. Essa, infatti, presenta peculiarità e caratteristiche tali da non poter essere introdotta *sic et simpliciter* nell'ordinamento giuridico italiano. Si è pertanto ritenuto necessario « vestire » la ratifica con opportune norme di adattamento, laddove esse si sono rese

necessarie, omettendo ogni modifica nei settori in cui (cooperazione giudiziaria ed estradizione, ad esempio) l'assetto normativo vigente forniva già di per sé adeguata copertura normativa.

La Convenzione si compone di un preambolo e di 28 articoli.

Il Preambolo ricorda che la Convenzione in esame è lo strumento attraverso cui la Comunità internazionale intende darsi regole certe e mezzi adeguati al fine di perseguire i reati connessi ad atti di terrorismo nucleare.

Grazie a tale Convenzione, redatta ispirandosi ai principi di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale (nonché di relazioni amichevoli e di cooperazione tra Stati) della Carta delle Nazioni Unite, le Parti contraenti rispondono alla necessità di potenziamento della cooperazione internazionale ai fini della prevenzione, del perseguimento e della punizione degli atti di terrorismo nucleare.

La presente Convenzione s'inserisce in quell'attività più generale di misure volte all'eliminazione del terrorismo internazionale, la cui base è rappresentata dalla Dichiarazione sulle misure volte ad eliminare il terrorismo internazionale, allegata alla risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU n. 49/60 del 9 dicembre 1994, nella quale gli Stati membri condannano fermamente tutti gli atti e le pratiche di terrorismo.

L'articolo 1 definisce la terminologia usata nel testo della Convenzione: « materiale radioattivo » è qualsiasi materia nucleare e altra sostanza radioattiva sottoposta al processo di disintegrazione spontanea in grado di causare la morte, danni corporali gravi o danni sostanziali ai beni o all'ambiente; « materiale nucleare » è identificato in plutonio, uranio 233, uranio arricchito in isotopo 235 o 233, nonché in ogni altra materia contenente uno o più degli elementi citati. I successivi paragrafi definiscono « impianto nucleare » (ogni reattore nucleare, anche se a bordo di un dispositivo mobile), « congegno » (dispositivo esplosivo atto a disperdere materie radioattive o emettere radiazioni), « strut-

tura dello Stato o del Governo » e « forze militari dello Stato ».

L'articolo 2 descrive le fattispecie considerate reato. Commette reato chi detiene materie radioattive, fabbrica un ordigno o danneggia un impianto nucleare al fine di provocare danni a persone, a beni o all'ambiente o per costringere una persona, un'organizzazione o un Governo a compiere un atto o ad astenersene. Anche la sola minaccia di commettere un reato così definito è considerata reato. Commette un reato anche chi è complice o istruisce altri affinché compiano una delle azioni descritte.

L'articolo 3 circoscrive il campo di applicazione della Convenzione. Prescrive, infatti, la non applicabilità quando: il reato è commesso all'interno di un solo Stato, il presunto autore e le vittime del reato sono cittadini di quello Stato, il presunto autore del reato si trova nel territorio di quello Stato, e nessun altro Stato ha motivo di far valere la sua competenza.

L'articolo 4, lasciando impregiudicati gli obblighi in capo agli Stati in virtù del diritto internazionale, esenta dall'applicazione di tali norme l'attività svolta dalle Forze armate nel corso di un conflitto o nell'esercizio dei propri doveri. Il motivo sta nel fatto che la Convenzione non affronta la questione della legalità dell'uso (o della minaccia dell'uso) di armi nucleari da parte degli Stati.

L'articolo 5 prescrive l'obbligo per gli Stati di adeguare i propri ordinamenti interni per la perseguibilità dei reati definiti all'articolo 2.

L'articolo 6 dispone l'adeguamento di modo che tali reati non possano in alcun caso essere giustificati da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o da altri motivi analoghi e che siano puniti con pene commisurate alla loro gravità.

L'articolo 7 disciplina l'attività di collaborazione tra gli Stati Parte, al fine di prevenire o contrastare operazioni preparatorie sui rispettivi territori, tramite lo scambio di informazioni e il coordinamento di misure amministrative. Fa co-

munque salvo quel tipo di informazioni riservate in base alla legislazione interna. Al fine di tale coordinamento, gli Stati Parte devono indicare al Segretario generale dell'ONU le rispettive « persone di collegamento ».

L'articolo 8 prescrive l'adozione di misure opportune volte a proteggere il materiale radioattivo.

L'articolo 9 elenca i casi in cui la competenza su un reato ricade (o può essere richiesto che ricada) in capo a uno Stato Parte: nel caso il reato sia commesso nel territorio di quello Stato o a bordo di un natante o un aeromobile riconducibile allo stesso; nel caso sia commesso da un suo cittadino (o apolide avente residenza abituale nel territorio dello Stato), a danno di un suo cittadino o a danno dello stesso Stato.

L'articolo 10 disciplina la fase del recepimento delle informazioni. Nel momento in cui lo Stato viene a conoscere che un reato è stato commesso (o è in corso di perpetrazione) ha l'obbligo di indagare su quanto appreso. Una volta accertati le circostanze e il colpevole, deve sottoporre la persona all'azione penale o provvedere per la sua estradizione. La presa in custodia del colpevole deve essere comunicata a quegli Stati Parte che hanno dichiarato la propria competenza in merito al reato in questione.

In base all'articolo 11, qualora lo Stato non conceda l'estradizione del colpevole, ha l'obbligo di attivare tempestivamente le autorità competenti interne al fine dell'esercizio dell'azione penale così come prevista dal suo ordinamento.

L'articolo 12 garantisce un equo trattamento e la salvaguardia dei diritti fondamentali a colui che viene preso in custodia.

L'articolo 13 obbliga a comprendere i reati di cui all'articolo 2 tra quelli che danno luogo a estradizione in qualsiasi trattato di estradizione già esistente. Nel caso in cui non esista alcun trattato di estradizione tra due Stati Parte coinvolti, la Convenzione può essere usata quale base giuridica per l'estradizione di un colpevole da uno Stato Parte a un altro.

L'articolo 14 impone la massima assistenza tra Stati Parte durante la fase delle indagini o dei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati di cui all'articolo 2.

L'articolo 15 prevede che, ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria tra Stati Parte, nessuno dei reati di cui all'articolo 2 possa essere considerato come reato politico o ispirato da moventi politici e che, pertanto, la domanda di estradizione non possa essere respinta adducendo tale motivazione.

Il successivo articolo 16 stabilisce che la Convenzione non possa essere interpretata nel senso di comportare un obbligo di estradizione o di assistenza giudiziaria se lo Stato Parte richiesto ha motivo di ritenere che la domanda di estradizione o di assistenza giudiziaria per i reati di cui all'articolo 2 sia stata presentata al fine di perseguire una persona per considerazioni di razza, di religione, di cittadinanza, di origine etnica o di opinioni politiche.

L'articolo 17 individua le condizioni per il trasferimento, in uno Stato Parte che ne faccia richiesta, di una persona detenuta presso il territorio di un altro Stato Parte, ai fini di testimonianza, identificazione o accertamento dei fatti nell'ambito di indagini pertinenti alla Convenzione. L'articolo dispone altresì gli obblighi per lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento.

La persona non può essere perseguita o detenuta nel territorio dello Stato presso cui è trasferita, in ragione di atti o condanne precedenti alla sua partenza da tale territorio, senza il consenso dello Stato Parte dove era detenuta e dal quale viene trasferita.

L'articolo 18 definisce gli obblighi degli Stati Parte e le procedure da adottare dopo il sequestro di materiale o congegno radioattivo o di strutture nucleari, nell'ambito del perseguimento di un reato di cui all'articolo 2. Sono definite le procedure di restituzione del materiale ad altro Stato o, qualora non appartenga ad alcuno degli Stati Parte, è previsto che la destinazione dello stesso sia oggetto di una decisione presa dopo una consultazione tra gli Stati

e le organizzazioni internazionali interessati.

L'articolo 19 stabilisce l'obbligo dello Stato Parte in cui sono stati avviati procedimenti penali di comunicare al Segretario generale dell'ONU l'esito finale dei procedimenti.

L'articolo 20 prevede che, ai fini della corretta applicazione della Convenzione, gli Stati Parte si consultano direttamente o per il tramite del Segretario generale dell'ONU, all'occorrenza con l'assistenza di organizzazioni internazionali.

L'articolo 21 vincola gli Stati Parte ad adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione nel rispetto dei principi dell'uguaglianza sovrana e dell'integrità territoriale degli Stati, nonché della non ingerenza negli affari interni degli altri Stati.

L'articolo 22 stabilisce che nessuna disposizione della Convenzione autorizza uno Stato parte a esercitare nel territorio di un altro Stato Parte competenze o funzioni esclusive riservate a quest'ultimo.

L'articolo 23 affida alle procedure di arbitrato, a domanda di uno Stato Parte, le controversie tra Stati relative all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione che non possano essere risolte per via negoziale entro un ragionevole periodo di tempo. Qualora entro sei mesi dalla data della domanda di arbitrato le Parti non raggiungano un accordo sull'organizzazione di questo, una qualsiasi di esse può presentare ricorso alla Corte internazionale di giustizia.

L'articolo 24 apre la Convenzione alla firma di tutti gli Stati dal 14 settembre 2005 al 31 dicembre 2006, presso la sede dell'ONU a New York, e regola le modalità di ratifica, accettazione o approvazione e il conseguente deposito degli strumenti.

L'articolo 25 dispone l'entrata in vigore della Convenzione il trentesimo giorno successivo al deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Per gli Stati che ratificano la Convenzione dopo il deposito del ventiduesimo strumento, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato

del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

L'articolo 26 regola l'emendabilità della Convenzione, attraverso proposte di modifica presentate da ciascuno Stato Parte, indirizzate al depositario, il quale lo comunica immediatamente a tutti gli altri Stati parte. Sono inoltre definite le modalità di esame e di approvazione delle proposte di modifica, anche attraverso la convocazione di un'apposita conferenza.

L'articolo 27 consente a ciascuno Stato parte di denunciare la Convenzione mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'ONU. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica.

L'articolo 28 prevede che l'originale della Convenzione (di cui è prevista la traduzione ufficiale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola) sia depositato presso il Segretario generale dell'ONU, che ne farà avere una copia certificata conforme a tutti gli Stati.

c) Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003.

Nel quadro della reazione della comunità internazionale alla recrudescenza del fenomeno terroristico manifestatasi drammaticamente dagli inizi del duemila, il Consiglio d'Europa ha intrapreso alcune importanti azioni, sempre ispirate alla prospettiva, propria dell'organizzazione, della salvaguardia dei diritti dell'uomo. La dichiarazione del Comitato dei ministri del 12 settembre 2001, che condannava gli attacchi terroristici contro gli Stati Uniti d'America, viene infatti citata al primo posto tra le premesse del Protocollo di emendamento (Strasburgo, 15 maggio 2003) alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo (Strasburgo, 27 gennaio 1977), volta a facilitare le procedure di cooperazione giudiziaria tra Stati in relazione alle persone accusate o condannate per atti di terrorismo.

Una caratteristica di tali crimini consiste infatti nella loro crescente interna-

zionalizzazione: i responsabili dei reati vengono spesso rintracciati in Stati diversi da quelli nei quali l'atto illecito è stato commesso. L'extradizione ha dunque un'importanza peculiare per reprimere efficacemente il terrorismo.

Tra gli aspetti principali del Protocollo di emendamento si rileva che:

l'elenco dei reati da « depoliticizzare » – ossia quelli che non possono essere considerati, ai fini dell'extradizione tra gli Stati contraenti, come reato politico o reato connesso a un reato politico, o reato ispirato da ragioni politiche – è stato notevolmente esteso e copre tutti i reati descritti nelle convenzioni e protocolli pertinenti delle Nazioni Unite contro il terrorismo;

viene introdotta una procedura di emendamento semplificata, che consentirà di aggiungere in futuro nuovi reati alla lista;

la Convenzione è stata aperta all'adesione degli Stati osservatori presso il Consiglio d'Europa. Il Comitato dei ministri potrà decidere caso per caso di invitare anche altri Stati (non membri e non osservatori) ad aderire alla Convenzione.

Per quanto la Convenzione non tratti direttamente le questioni generali relative all'extradizione, la clausola classica di non discriminazione legata a razza, religione, nazionalità o credo politico è stata estesa per includere una clausola che autorizza il rifiuto di estradare verso un Paese dove esista il rischio che venga applicata la pena di morte, oppure il rischio di subire torture o reclusione a vita senza possibilità di libertà provvisoria.

Infine, il Protocollo istituisce un meccanismo di controllo, attraverso una Conferenza degli Stati contraenti contro il terrorismo (COSTER), per l'applicazione della nuova procedura relativa alle riserve e per altri compiti connessi con il controllo dell'applicazione della Convenzione. Il predetto meccanismo completerà le competenze classiche e più generali del Comitato europeo sui problemi relativi

alla criminalità (CDPC) in merito alle convenzioni europee nel settore della criminalità.

d) Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

In considerazione degli strumenti adottati in ambito internazionale (convenzioni dell'ONU, raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale GAFI, direttive dell'Unione europea) e dell'esperienza maturata nell'ultimo decennio riguardo alla lotta al riciclaggio di denaro e al contrasto del terrorismo, il Consiglio d'Europa ha adottato una nuova Convenzione in materia allo scopo aggiornare e ampliare quella del 1990.

Questa nuova Convenzione, che si basa sulle disposizioni esistenti in quella del 1990, ha l'obiettivo di diventare uno strumento di riferimento internazionale per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Il testo mette in evidenza che il veloce accesso alle informazioni relative ai finanziamenti o alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, in ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di tali organizzazioni.

Le principali disposizioni innovatrici della nuova Convenzione, rispetto alla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato del 1990, riguardano i seguenti punti:

Capitolo I – Definizioni.

Definizioni, articolo 1.

Il termine « provento » (*produit*) è stato precisato e armonizzato con la definizione contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, che include ogni vantaggio economico derivato o ottenuto, diretta-

mente o indirettamente, attraverso la commissione di un reato.

L'espressione « unità di *intelligence* finanziaria » (FIU) è stata introdotta *ex novo* e si ispira alla definizione, internazionalmente accettata, data dal Gruppo Egmont che raggruppa la rete mondiale di FIU che soddisfano certi criteri.

La definizione di « congelamento » e « sequestro » si ispira anch'essa alla citata Convenzione dell'ONU.

La definizione di « finanziamento del terrorismo » rimanda a quella contenuta nell'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo del 9 dicembre 1999.

Capitolo II – Finanziamento del terrorismo.

Finanziamento del terrorismo, articolo 2.

Questo nuovo capitolo estende il campo d'applicazione della Convenzione al finanziamento del terrorismo. Viene chiesto agli Stati contraenti di adottare le misure necessarie per consentire l'applicazione delle disposizioni contenute nei capitoli III, IV e V della Convenzione. In particolare, ogni Stato Parte dovrà essere in grado di rintracciare, cercare, identificare, congelare, sequestrare e confiscare i valori patrimoniali di origine lecita o illecita, utilizzati o destinati a essere utilizzati in qualsiasi modo, *in toto* o in parte, per il finanziamento del terrorismo, o i proventi di tale reato, nonché di fornire a tale fine la più ampia collaborazione possibile.

Capitolo III – Misure in ambito nazionale.

Sezione 1 – Disposizioni generali.

Misure di confisca, articolo 3.

Tale articolo stabilisce che ogni Parte contraente adotti le misure di confisca per le categorie di reato elencate nell'appendice della Convenzione. Tale elenco comprende: la partecipazione a un gruppo criminale organizzato e al *racket*, il ter-

rorismo, incluso il finanziamento del terrorismo, il traffico di esseri umani e il contrabbando di emigranti, lo sfruttamento sessuale, incluso lo sfruttamento sessuale di minori, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, il traffico illecito di armi, il traffico illecito di merci rubate e altre merci, la corruzione e la concussione, la truffa, la contraffazione di valuta, la contraffazione e pirateria di prodotti, il crimine ambientale, l'omicidio volontario e le lesioni fisiche gravi, il rapimento, il sequestro di persona e la presa di ostaggi, la rapina o il furto, il contrabbando, l'estorsione, la contraffazione, la pirateria, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione di mercato.

Il paragrafo 4 dell'articolo 3 introduce una disposizione innovatrice, la cui portata è comunque attenuata dal fatto che la sua attuazione non deve essere incompatibile con i principi del diritto interno. Tenuto conto di questa condizione, gli Stati Parte dovranno adottare misure legislative o di altra natura per esigere, in caso di uno o più reati gravi, che l'autore del reato dimostri l'origine dei suoi valori patrimoniali sospettati di essere proventi passibili di confisca (inversione dell'onere della prova).

Questa disposizione permette di fare delle dichiarazioni e riserve (articolo 53, paragrafo 4).

Misure investigative e provvisorie, articolo 4.

Questa disposizione, il cui obiettivo è quello di ridurre il rischio di dissipazione dei beni e quindi evitare situazioni nelle quali non sarebbe possibile dare seguito a una richiesta di confisca, riprende l'articolo 3 della Convenzione del 1990 e stabilisce che gli Stati Parte adottino le necessarie misure, legislative e no, per identificare, ricercare e congelare rapidamente i proventi passibili di confisca.

Congelamento, sequestro e confisca, articolo 5.

Le disposizioni dell'articolo 5 creano un meccanismo di confisca complemen-

tare rispetto a quanto previsto all'articolo 3 della Convenzione, ossia la confisca per equivalente già prevista in altri strumenti internazionali, in particolare all'articolo 12 della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale.

Gestione dei proventi congelati o sequestrati, articolo 6.

Questo articolo stabilisce che gli Stati Parte adottino un meccanismo affinché i proventi e gli strumenti congelati o sequestrati, conformemente agli articoli 4 e 5, siano correttamente gestiti.

Poteri e tecniche di investigazione, articolo 7.

I due primi paragrafi dell'articolo 7 ricalcano l'articolo 4 della Convenzione del 1990. Le disposizioni ivi contenute riguardano i poteri e le tecniche d'investigazione in materia bancaria. In particolare, nel paragrafo 1 viene ribadito che il segreto bancario non deve costituire un ostacolo alle indagini penali e conseguentemente ogni Parte non potrà rifiutarsi di adempiere quanto previsto dallo stesso articolo 7 opponendo il segreto bancario.

Il paragrafo 3 corrisponde al paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione del 1990. Richiede agli Stati di prevedere l'adozione di misure legislative o altre misure per consentire l'utilizzo di nuove tecniche investigative per lottare contro il riciclaggio di denaro.

Mezzi giuridici di tutela, articolo 8.

La disposizione di questo articolo resta invariata rispetto all'articolo 5 della Convenzione del 1990. Essa preserva i diritti di terzi che fossero interessati dalle misure di confisca, congelamento e sequestro.

Reato di riciclaggio, articolo 9.

Il paragrafo 1 dell'articolo 9 definisce il reato di riciclaggio, ricalcando quello contenuto nell'articolo 6 della Convenzione del 1990.

Le disposizioni di cui ai paragrafi da 3 a 7 sono invece innovative.

Il paragrafo 3 riguarda «l'elemento morale» e offre agli Stati la possibilità di alleggerire l'onere della prova del reato di riciclaggio, stabilendo che è sufficiente che l'autore del reato abbia sospettato o avrebbe dovuto supporre che i valori patrimoniali erano proventi, senza dover dimostrare che l'autore conosceva con certezza l'origine dei proventi.

Il paragrafo 4 dà la possibilità di formulare una dichiarazione riguardante i reati principali di riciclaggio e di limitare così il campo di applicazione della Convenzione alla lista allegata alla Convenzione medesima.

Al paragrafo 5 viene richiesto agli Stati di garantire che una condanna precedente o simultanea per il reato presupposto non sia un requisito essenziale per una condanna per riciclaggio.

Il paragrafo 7 prevede che un procedimento per riciclaggio possa essere avviato anche quando il reato principale sia stato commesso all'estero.

Tuttavia, ogni Stato Parte ha la possibilità di esigere, in questo caso, che i fatti corrispondano a un reato principale di riciclaggio in applicazione del proprio diritto interno.

Responsabilità delle persone giuridiche, articolo 10.

Al paragrafo 1 non viene precisato il tipo di responsabilità delle persone giuridiche.

Conseguentemente, la disposizione non obbliga gli Stati a prevedere che le persone giuridiche siano penalmente responsabili dei reati di riciclaggio. Obbliga invece le Parti contraenti a stabilire una forma di responsabilità, che può essere di carattere penale, amministrativo o civile, purché le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Questo articolo precisa, inoltre, che la responsabilità delle persone giuridiche non esclude quella delle persone fisiche che siano autori, istigatori o complici dei reati di riciclaggio.

Decisioni precedenti, articolo 11.

Questo articolo è innovativo rispetto alla Convenzione del 1990. Introduce infatti il principio di recidiva internazionale, peraltro già previsto in altri strumenti giuridici internazionali (Convenzione del 1961 sugli stupefacenti, Convenzioni del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo e sulla tratta degli esseri umani).

Pertanto, anche se la regola non è vincolante, nell'ambito della determinazione della pena i giudici dovrebbero tenere conto delle condanne anteriori e definitive contro una persona fisica o giuridica pronunciate da un'autorità giudiziaria di un altro Stato contraente per lo stesso reato.

Sezione 2 – Unità di intelligence finanziaria (FIU).

Unità di intelligence finanziaria, articolo 12.

L'articolo introduce l'obbligo per gli Stati parte di istituire una FIU.

Misure per la prevenzione del riciclaggio, articolo 13.

Gli obblighi introdotti da questo articolo (paragrafo 1) tengono conto delle norme internazionali applicabili, in particolare delle raccomandazioni del GAFI. Pertanto gli Stati devono assicurare un adeguamento soddisfacente fra le norme della Convenzione e quelle introdotte da altri strumenti giuridici internazionali.

Ai paragrafi 2 e 3 sono stabiliti dettagliatamente i principi fondamentali che regolano la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (obbligo di identificazione e verifica dell'identità del cliente, identificazione del beneficiario effettivo, obbligo di segnalazione delle transazioni sospette, conservazione dei dati, formazione del personale e dispositivi

di controllo interni, sorveglianza del rispetto degli obblighi in materia di antiriciclaggio, misure per individuare il trasporto transfrontaliero di somme consistenti in contanti).

Sospensione delle transazioni sospette interne, articolo 14.

Questa nuova disposizione prevede la creazione di un meccanismo che consenta alle competenti autorità, in caso di sospetto di riciclaggio, di intervenire urgentemente per sospendere o ritardare, per un periodo di tempo determinato dalla propria legislazione, la conclusione di una transazione. Ciò al fine di consentire l'analisi della transazione e di confermare o no il sospetto.

Capitolo IV – Cooperazione internazionale.

Sezione 1 – Principi di cooperazione internazionale.

Principi generali e misure di cooperazione internazionale, articolo 15.

I primi due paragrafi dell'articolo riprendono la Convenzione del 1990.

Il paragrafo 3 enuncia il principio tradizionale del «*Locus regit actum*», lasciando la possibilità di applicare la regola del «*Forum regit actum*».

Il paragrafo 4 precisa che lo Stato richiesto deve accordare alle richieste formulate da altre Parti, per identificare, rintracciare, congelare o sequestrare proventi o strumenti, lo stesso livello di priorità previsto per le richieste nazionali.

Sezione 2 – Assistenza nelle indagini.

Obbligo di prestare assistenza, articolo 16.

Tale articolo riprende sostanzialmente l'articolo 8 della Convenzione del 1990.

Richieste di informazioni sui conti bancari, sulle operazioni bancarie e richiesta di

controllo su operazioni bancarie – articoli 17, 18 e 19.

Le disposizioni degli articoli 17, 18 e 19 si ispirano largamente al Protocollo del 16 ottobre 2001 relativo alla Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale fra gli Stati membri dell'Unione europea.

In particolare, l'articolo 17 prevede l'obbligo per gli Stati Parte di rintracciare, su richiesta, in determinati casi, conti bancari situati sul proprio territorio. L'obbligo è limitato ai conti detenuti o controllati da una persona fisica o giuridica oggetto di indagine penale.

L'articolo 18 contiene disposizioni sull'assistenza in ordine a specifici conti bancari già identificati e a operazioni bancarie eseguite in un dato periodo.

L'articolo 19 (controllo su operazioni bancarie) prevede una nuova misura e per questa ragione lascia agli Stati Parte la facoltà di decidere se e a quali condizioni può essere fornita assistenza in un caso specifico.

Gli articoli 20, 21 e 22, relativi alla trasmissione spontanea di informazioni e alle misure cautelari, riprendono le disposizioni già previste nella Convenzione del 1990 agli articoli 10, 11 e 12.

Gli articoli da 23 a 34 riprendono le disposizioni contenute nella Convenzione del 1990 in materia di confisca.

Un'innovazione è inserita all'articolo 35, in base alla quale è possibile utilizzare strumenti di comunicazione elettronici per la trasmissione di richieste o di altre comunicazioni.

Gli articoli da 36 a 45, riferiti alle norme procedurali e ad altre regole generali, riprendono, rispettivamente, gli articoli da 26 a 45 della Convenzione del 1990.

Capitolo V – Cooperazione tra le FIU.

L'articolo 46, «Cooperazione tra le FIU», disciplina, rispetto alla Convenzione del 1990, le modalità di cooperazione tra le FIU degli Stati membri concernenti lo scambio di informazioni.

L'articolo 47, « Cooperazione internazionale per il differimento di transazioni sospette », richiede a ciascuna Parte contraente di adottare misure legislative o di altra natura, affinché la propria FIU possa intraprendere con urgenza, su richiesta di una FIU straniera, una misura di sospensione o di rinvio della conclusione di una transazione in corso.

Capitolo VI – Monitoraggio.

Un'importante innovazione è contenuta all'articolo 48, « Meccanismi di controllo e di composizione delle controversie ». In particolare, il controllo sull'attuazione della Convenzione sarà assicurato dalla Conferenza delle Parti, che si avvarrà anche dei resoconti pubblici del *Moneyval* per gli Stati membri di questo organismo, e del GAFI per gli Stati membri di quest'ultimo. Tali rapporti saranno completati, se necessario, da questionari periodici di autovalutazione. Al fine di evitare inutili duplicazioni la procedura di valutazione prevista dall'articolo verterà unicamente sui settori considerati dalla Convenzione e sui quali non siano già state eseguite le valutazioni da parte del *Moneyval* e del GAFI.

Qualora la Conferenza delle Parti lo ritenga necessario, la valutazione potrebbe comprendere una visita sul posto da parte di un gruppo di valutazione.

Capitolo VII – Disposizioni finali.

Gli articoli da 49 a 56 riguardano le clausole finali classiche delle convenzioni.

In particolare, al paragrafo 6 dell'articolo 49 (firma e entrata in vigore) viene precisato che per gli Stati che ratificheranno la Convenzione essa sostituirà quella del 1990 nelle loro reciproche relazioni.

La facoltà di formulare dichiarazioni e riserve su alcune disposizioni della Convenzione è prevista all'articolo 53.

Il disegno di legge di ratifica.

Il presente disegno di legge ripropone in larga parte i contenuti di precedenti

progetti di legge parlamentari (si fa riferimento in particolare all'atto Camera n. 1798, presentato nel corso della XV legislatura, e all'atto Senato n. 852, presentato durante la XVI legislatura). Si illustrano di seguito le principali disposizioni dell'articolato.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e la clausola di esecuzione.

L'articolo 3 contiene le definizioni, mutate dall'articolo 1 della Convenzione di New York per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, opportunamente adattate al fine di uniformare la terminologia tecnica usata nel testo della Convenzione con quella già esistente nella legislazione nazionale vigente in materia di radiazioni ionizzanti (legge n. 1860 del 1962 e decreto legislativo n. 230 del 1995).

Secondo l'articolo 3:

a) per « materia radioattiva » si intendono le materie nucleari e altre sostanze radioattive contenenti nuclidi che sono caratterizzati da disintegrazione spontanea, con contestuale emissione di uno o più tipi di radiazione ionizzante come particelle alfa, beta, neutroni o raggi gamma, e che, per le loro proprietà radiologiche o fissili, possono causare la morte, gravi lesioni alle persone o danni rilevanti a beni o all'ambiente;

b) per « materie nucleari » si intendono il plutonio, eccetto quello con una concentrazione isotopica superiore all'80 per cento nel plutonio 238, l'uranio 233, l'uranio arricchito negli isotopi 235 o 233, l'uranio contenente una miscela di isotopi come si manifesta in natura in forma diversa da quella di minerale o residuo di minerale, ovvero ogni materiale contenente una o più delle suddette categorie;

c) per « uranio arricchito negli isotopi 235 o 233 » si intende l'uranio contenente l'isotopo 235 o 233 o entrambi in una quantità tale che il rapporto di quantità della somma di questi isotopi con l'isotopo 238 è maggiore del rapporto dell'isotopo 235 rispetto all'isotopo 238 che si manifesta in natura;

d) per « impianto nucleare » si intende:

1) ogni reattore nucleare, inclusi i reattori installati in natanti, veicoli, aeromobili o oggetti spaziali da utilizzare come fonte di energia per la propulsione di tali natanti, veicoli, aeromobili od oggetti spaziali ovvero per ogni altro scopo;

2) ogni impianto o mezzo di trasporto utilizzato per la produzione, l'immagazzinamento, il trattamento o il trasporto di materia radioattiva;

e) per « ordigno nucleare » si intende;

1) ogni congegno esplosivo nucleare;

2) ogni dispositivo a dispersione di materia radioattiva od ogni ordigno a emissione di radiazioni che, in ragione delle sue proprietà radiologiche, causa la morte, gravi lesioni personali o danni sostanziali a beni o all'ambiente;

f) per « ISIN » si intende l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

L'articolo 4 reca modifiche al codice penale.

Nel codice penale è introdotto l'articolo 270-*quinquies*.1 (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo): l'esigenza di istituire una figura autonoma di reato che punisca il finanziamento del terrorismo è sorta dalla peculiarità della fattispecie. Giova ricordare infatti che il finanziamento del terrorismo forma oggetto della Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999, richiamata dall'articolo 1 della Convenzione del 16 maggio 2005 in quanto facente parte dell'allegato alla Convenzione stessa, nonché dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Nella formulazione della definizione di finanziamento, introdotta dalla presente disposizione, si è tenuto conto di quanto stabilito dai menzionati strumenti normativi, in particolare dall'articolo 2 della Convenzione del 1999 nonché dall'articolo 1 della

direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005.

È introdotta, inoltre, la nuova fattispecie incriminatrice della « Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro » (articolo 270-*quinquies*.2).

L'articolo 270-*septies* prevede, per tutti i reati commessi con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-*sexies*, la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto, introducendo, altresì, una nuova ipotesi di cosiddetta confisca per equivalente.

Dopo l'articolo 280-*bis* del codice penale è inserito l'articolo 280-*ter*, che punisce gli atti di terrorismo nucleare, recependo i contenuti dell'articolo 2 della Convenzione di New York per la repressione degli atti di terrorismo nucleare. Si è ritenuto di prevedere al terzo comma che le pene di cui ai commi primo e secondo si applichino altresì quando la condotta abbia ad oggetto « materiali o aggressivi chimici o batteriologici ». Quest'ultima disposizione si considera indispensabile per la repressione degli atti di terrorismo eventualmente commessi mediante l'utilizzo delle cosiddette « armi biologiche o chimiche ».

Non si ravvisa, per contro, la necessità di introdurre nuove fattispecie incriminatrici per recepire l'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, in quanto le condotte ivi descritte, peraltro non qualificate dalla necessaria finalità di terrorismo, assumono già rilevanza penale nel nostro ordinamento giuridico. A titolo esemplificativo, la minaccia di commettere un delitto di terrorismo integrerebbe l'ipotesi di minaccia grave, eventualmente aggravata ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 625 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 1980; la richiesta, con violenza o minaccia, di un ordigno ovvero di un impianto nucleare è tale da poter integrare in astratto un ventaglio di ipotesi criminose, quali la rapina, l'estorsione o la violenza privata, che potranno manife-

starsi sia nella forma consumata che in quella tentata.

Si rammenta, infine, che l'articolo 1, primo comma, della legge n. 110 del 1975 richiama espressamente nella nozione di arma da guerra non solo gli aggressivi biologici e radioattivi, ma anche i congegni bellici micidiali di qualunque natura, tra cui sono da ricomprendere anche gli ordigni nucleari.

L'articolo 5 del presente provvedimento, in attuazione dell'articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione per la soppressione degli atti di terrorismo nucleare, individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto nazionale e prevede una serie di obblighi di comunicazione al fine di consentire la cooperazione tra gli Stati Parte.

I commi 2, 3 e 4 dispongono che l'autorità giudiziaria competente, quando procede in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter del codice penale, comunichi immediatamente al Ministro della giustizia l'avvenuto esercizio dell'azione penale, l'avvenuta esecuzione di un provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari (articolo 10, paragrafo 6, della Convenzione di New York per la repressione degli atti di terrorismo nucleare) nonché il passaggio in giudicato della sentenza o il deposito del decreto di archiviazione.

Nei casi anzidetti (comma 5) il Ministro della giustizia comunicherà senza ritardo l'esercizio dell'azione penale, l'esito del procedimento o l'adozione della misura cautelare agli Stati Parte della Convenzione interessati tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite (articoli 10, paragrafo 6, e 19 della Convenzione citata).

L'articolo 6 del provvedimento detta disposizioni in materia di sequestro e confisca.

L'articolo 18 della Convenzione per la soppressione degli atti di terrorismo nucleare disciplina le modalità di sequestro e di restituzione del materiale o congegno radioattivo o dell'impianto nucleare, successivamente alla commissione di taluno dei reati previsti dalla stessa Convenzione.

Si prevede in particolare che lo Stato Parte, subito dopo il sequestro, debba localizzare il materiale, assicurare che lo stesso sia mantenuto in conformità alle norme di sicurezza previste dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica, tenendo conto delle raccomandazioni relative alla protezione fisica e agli *standard* relativi alla salute e alla sicurezza pubblicati dalla suddetta Agenzia.

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 18, all'atto del completamento della procedura relativa a uno dei reati di terrorismo nucleare, o in data anteriore se richiesto dalla normativa internazionale, il materiale, il congegno radioattivo o l'impianto nucleare verrà restituito, previa consultazione con gli Stati Parte interessati, allo Stato Parte al quale appartiene, allo Stato parte di cui la persona fisica o giuridica proprietaria di tale materiale, congegno o impianto sia cittadino o residente ovvero allo Stato Parte dal cui territorio era stato rubato o altrimenti illecitamente ottenuto.

Laddove il possesso del materiale, congegno o impianto nucleare non sia legale nello Stato Parte che li detiene, quello Stato assicurerà che gli stessi siano quanto prima posti nella disponibilità dello Stato in relazione al quale il possesso degli stessi è consentito dalla legge e che, se del caso, ha fornito le previste assicurazioni.

Se il materiale o il congegno radioattivo o le strutture nucleari non appartengono a nessuno degli Stati Parte né a un cittadino o residente di uno Stato Parte, non sono stati rubati né altrimenti sottratti illecitamente dal territorio di uno Stato Parte, o se nessuno Stato è disposto a ricevere tali oggetti ai sensi del paragrafo 3, si adotterà una decisione separata concernente la loro sistemazione, previa consultazione tra gli Stati interessati e le eventuali organizzazioni internazionali parimenti interessate.

Lo Stato Parte in possesso del materiale o del congegno radioattivo o della struttura nucleare può chiedere l'assistenza e la cooperazione di altri Stati Parte, in particolare degli Stati Parte interessati, e di eventuali organizzazioni internazionali interessate, tra cui in particolare l'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Gli

Stati Parte e le organizzazioni internazionali interessati sono invitati a fornire assistenza nella misura massima possibile.

Gli Stati Parte coinvolti nella sistemazione o nella conservazione del materiale, del congegno o dell'impianto informeranno il Direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle modalità secondo le quali tale oggetto è stato sistemato o conservato.

Il Direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica trasmetterà le informazioni agli altri Stati Parte.

Il recepimento delle suddette disposizioni della Convenzione rende necessari alcuni adattamenti. Poiché la disciplina della restituzione e della destinazione dei beni sequestrati è dettata dal codice di procedura penale, si ritiene necessario regolamentare i rapporti tra la fase giurisdizionale di accertamento delle responsabilità e quella politico-amministrativa della gestione del materiale.

Si è quindi ritenuto opportuno, stanti i peculiari profili di delicatezza della materia, sia per i suoi risvolti di politica internazionale, sia per gli evidenti profili di sicurezza della popolazione (potenzialmente esposta a radiazioni nocive), prevedere dei correttivi rispetto alla disciplina ordinaria della gestione e destinazione dei compendi in stato di sequestro.

L'articolo 6 prevede, pertanto, che, nei casi in cui l'autorità giudiziaria disponga il sequestro di materia radioattiva o di un ordigno nucleare ovvero di un impianto nucleare, nei procedimenti relativi a taluno dei delitti di cui all'articolo 280-ter del codice penale, ne dia immediata comunicazione al prefetto territorialmente competente, il quale, informati i Ministri interessati, su parere dell'ISIN, adotta i provvedimenti adeguati per la loro messa in sicurezza.

I beni sequestrati o confiscati sono conferiti all'Operatore nazionale o al Servizio integrato di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che provvede a gestirli sulla base delle indicazioni operative fornite dall'ISIN.

Secondo quanto riportato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 52 del 2007, valgono le seguenti definizioni:

« Operatore nazionale »: gestore di un impianto riconosciuto per il deposito in sicurezza di lungo termine delle sorgenti ai fini del futuro smaltimento nel territorio nazionale;

« Servizio integrato »: strumento tecnico-operativo in grado di farsi carico di tutte le fasi del ciclo di gestione della sorgente non più utilizzata.

Secondo quanto riportato dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 52 del 2007:

« L'Operatore nazionale è la Società gestione impianti nucleari (Sogin S.p.a.) ».

Il comma 1 definisce le attività dell'Operatore nazionale, che deve:

a) garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro futuro smaltimento, assicurando un immagazzinamento in sicurezza per un periodo di almeno cinquanta anni;

b) rispettare le stesse prescrizioni di sicurezza per l'immagazzinamento dei rifiuti radioattivi di origine energetica;

c) mantenere contabilità separata per l'attività di cui alla lettera a) ».

Secondo quanto riportato dall'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 52 del 2007:

« Il Gestore del Servizio integrato è l'ENEA ».

Il comma 3 definisce le attività del Servizio integrato, che:

« [...] garantisce tutte le fasi del ciclo di gestione delle sorgenti non più utilizzate quali la predisposizione al trasporto, il trasporto, la caratterizzazione, l'eventuale trattamento condizionamento e il deposito provvisorio. Al Servizio integrato possono aderire tutti gli impianti riconosciuti che

svolgono attività di raccolta ed eventuale deposito provvisorio di sorgenti radioattive destinate a non essere più utilizzate ».

Qualora in forza della Convenzione debba essere disposta la restituzione del bene a uno Stato Parte, vi provvederà il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'ISIN, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se del caso stipulando specifici accordi.

L'articolo 7 del disegno di legge reca « Introduzione dell'articolo 156-*bis* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ». Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante « Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili », è introdotto l'articolo 156-*bis* (Specifiche disposizioni per particolari sostanze radioattive) che prevede la fissazione di specifiche disposizioni in merito alle misure di protezione delle sostanze radioattive. Il nuovo articolo è collocato nel capo XII (Disposizioni transitorie e finali), subito dopo l'articolo 156 recante specifiche modalità applicative per il trasporto.

L'esigenza di modificare il decreto legislativo n. 230 del 1995, che già prevede un regime autorizzativo preventivo per l'impiego di sorgenti radioattive, discende dalla necessità di recepire quanto previsto nell'articolo 8 della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare e di assicurare che, nella ratifica della Convenzione stessa, vengano trattati in maniera più efficace anche gli aspetti di carattere preventivo. L'introduzione del suddetto articolo permette, inoltre, di soddisfare gli impegni ai quali l'Italia ha aderito, da ultimo, nell'ambito del *Nuclear Security Summit* tenutosi all'Aja il 24 e 25 marzo 2014, con particolare riferimento alla gestione in sicurezza delle sorgenti radioattive.

Nello specifico, l'articolo 8 della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare fornisce l'opportunità di completare, nell'ambito della normativa nazionale, l'attuazione di quanto previsto dal *Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources* dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, integrando quanto già contenuto nel decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, di attuazione della direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane, mediante l'introduzione di specifiche disposizioni che contribuiscono ad assicurare un elevato livello di sicurezza (*security*) delle sostanze radioattive, in analogia con quanto previsto relativamente alla protezione fisica delle materie nucleari, nell'ambito del processo di ratifica degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005.

Nella formulazione del testo sono presenti i termini « sostanze radioattive » e « pratiche », già oggetto di specifiche definizioni contenute nello stesso decreto legislativo n. 230 del 1995.

All'individuazione delle sostanze radioattive e delle opportune misure di protezione delle stesse si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ISIN, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Con l'emanazione di tale provvedimento potranno essere definiti i criteri e i requisiti generali per le misure di protezione (*security*) delle sostanze radioattive, da graduare in relazione a specifici fattori quali ad esempio la tipologia delle sorgenti, la quantità di radioattività ad esse associata e le modalità di utilizzo.

L'articolo 8 individua l'Autorità di *intelligence* finanziaria prevista dall'articolo

12 della Convenzione sul riciclaggio, nonché l'Autorità centrale ai sensi dell'articolo 33 della medesima Convenzione.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo, altresì, che alla copertura di eventuali spese straordinarie si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

Con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, si ritiene che la ratifica della stessa non richieda norme di adattamento dell'ordinamento giuridico.

Si illustrano di seguito le principali disposizioni della Convenzione che già trovano un'esaustiva regolamentazione nella legislazione vigente.

Articolo 2 della Convenzione (applicazione della Convenzione al finanziamento del terrorismo): per quanto attiene alla prevenzione del finanziamento del terrorismo – quale nuova e ulteriore finalità della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 231 del 2007 (recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) che si affianca a quella di repressione del riciclaggio – il comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo, per l'individuazione della nozione, opera un rinvio all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 109 del 2007. Il decreto legislativo n. 231 del 2007, pertanto, al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, detta misure volte a tutelare l'integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti.

Articolo 3 (Provvedimenti di confisca): la confisca (la quale consiste nell'apprensione e nella devoluzione all'erario di beni che in vario modo si riferiscono alla perpetrazione di un reato al fine di prevenire la commissione di altri reati) è regolata dall'articolo 240 del codice penale

Si tratta di una misura di sicurezza patrimoniale che differisce dalla confisca-sanzione amministrativa. Il criterio distintivo è tradizionalmente individuato nel carattere special-preventivo proprio della misura di sicurezza, rispetto a quello punitivo-repressivo tipico della sanzione.

Di grande rilievo è l'introduzione nell'ordinamento italiano di ipotesi di confisca per equivalente o di valore: nell'impossibilità di aggredire direttamente il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, vengono colpiti da provvedimento ablativo somme di denaro, beni o altre utilità del condannato per un valore pari ai proventi illeciti. La confisca « per equivalente » di beni di cui il reo ha la disponibilità non presuppone la dimostrazione di un nesso di pertinenzialità tra i beni da confiscare e il reato addebitato al soggetto (Cassazione, sezione VI, 5 giugno 2007; Cassazione, sezione II, 22 dicembre 2006); tuttavia essa è consentita solo all'esito negativo del preliminare accertamento circa l'esistenza obiettiva di un bene costituente profitto o prezzo, la cui confisca sia impedita da un fatto sopravvenuto che ne abbia determinato la perdita o il trasferimento irrecuperabile (Cassazione, sezione V, 3 luglio 2002) ovvero la trasformazione in beni di altra natura (Cassazione, sezione II, 14 giugno 2006). Tale forma di confisca è stata prevista dapprima dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (« Disposizioni in materia di usura »), che ha modificato l'articolo 644 del codice penale (usura) ed è stata quindi estesa ad altre fattispecie codicistiche, quali il riciclaggio e il reimpiego (articolo 648-*quater* del codice penale introdotto dal decreto legislativo n. 231 del 2007).

Articolo 7 (Poteri e tecniche investigative): non occorre una norma di adattamento in quanto l'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 prevede l'inopponibilità del segreto bancario al Ministro dell'economia e delle finanze, al Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e all'autorità giudiziaria a determinate condizioni. Il comma

2, lettera c), della citata norma pattizia, inoltre, è suscettibile di riserva.

Articoli 12 (FIU) e 14 (Differimento delle transazioni nazionali sospette): il decreto legislativo n. 231 del 2007 (articolo 6) istituisce presso la Banca d'Italia l'Unità di informazione finanziaria (UIF). Si tratta della struttura nazionale incaricata di prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. L'UIF esercita le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, avvalendosi di risorse umane e tecniche, di mezzi finanziari e di beni strumentali della Banca d'Italia. Il decreto legislativo n. 231 del 2007 assegna all'UIF il compito di:

elaborare indicatori di anomalia, volti ad agevolare l'individuazione delle operazioni sospette;

analizzare i flussi finanziari al fine di prevenire i fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;

ricevere le segnalazioni di operazioni sospette ed effettuare l'analisi finanziaria;

acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti tenuti alla segnalazione di operazioni sospette;

ricevere le comunicazioni dei dati aggregati di cui all'articolo 40;

predisporre schemi e modelli di comportamenti anomali;

definire, con apposite istruzioni, il contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette;

sospendere, alle condizioni previste dalla legge, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia alle competenti autorità.

L'articolo 8 del disegno di legge individua nell'UIF, istituita dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2007, l'Autorità di *intelligence* finanziaria prevista dall'articolo 12 della Convenzione sul riciclaggio.

Articolo 13 (Misure per prevenire il riciclaggio): il decreto legislativo n. 231 del 2007 impone obblighi di collaborazione per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio. La collaborazione può essere di due tipi:

1) collaborazione passiva ossia finalizzata a garantire la conoscenza approfondita della clientela e a prescrivere la conservazione dei documenti relativi alle transazioni effettuate;

2) collaborazione attiva, volta all'individuazione e alla segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio.

L'adeguata verifica della clientela è l'aspetto più importante per l'azione preventiva di contrasto del riciclaggio: essa consiste nell'identificazione del cliente e nella verifica dei dati acquisiti. L'identificazione e la verifica sono previste anche nei confronti del beneficiario sostanziale – il cosiddetto titolare effettivo – quando il cliente è una persona giuridica o effettua un'operazione per conto di altri soggetti. Altri adempimenti riguardano la raccolta delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto posto in essere dal cliente e il controllo continuo nel corso del rapporto stesso. Un altro importante adempimento è la registrazione dei rapporti e delle operazioni rilevanti nel cosiddetto Archivio unico informatico (AUI); attraverso l'AUI è possibile rendere disponibili a tutto il sistema antiriciclaggio le informazioni in modo strutturato e secondo *standard* tecnici omogenei per tutti gli operatori.

Un terzo fondamentale adempimento riguarda la segnalazione all'UIF delle operazioni sospette di riciclaggio. L'operazione sospetta è un'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza induce l'operatore in banca a « sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare » che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; in tale caso si deve inviare senza ritardo una segnalazione all'UIF.

Gli altri principali soggetti titolari di poteri in materia di antiriciclaggio sono: il Comitato di sicurezza finanziaria, il Corpo della guardia di finanza e le autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, Commissione nazionale per la società e la borsa e Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ciascuna per quanto di loro competenza).

Articoli 17, 18 e 19 (Richieste di informazioni su conti bancari, transazioni bancarie e richieste di monitoraggio di transazioni bancarie): per gli articoli 17 e 19 gli Stati possono indicare le modalità applicative (articolo 53, paragrafo 3).

Con l'espressione «segreto bancario» si intende il particolare vincolo di riserbo e di segretezza relativo alle notizie in possesso delle banche concernenti la loro clientela, cioè i soggetti con i quali si siano svolte operazioni attive o passive, o anche semplici trattative. Va in primo luogo rilevato che, alla luce del recente processo di trasformazione del settore creditizio, l'operatività del segreto bancario deve essere estesa, oltre che alle banche, a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, gestiscono il risparmio o gli investimenti. Su tale punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del 18 febbraio 1992, nella quale si afferma che «al dovere del segreto bancario, cui sono tradizionalmente tenute le imprese bancarie in relazione alle operazioni, ai conti e alle posizioni concernenti gli utenti dei servizi da esse erogati, non corrisponde nei singoli clienti delle banche una posizione giuridica soggettiva costituzionalmente protetta, né, men che meno, un diritto della personalità». La Corte ha aggiunto che il legislatore può, a sua discrezione, disciplinare il segreto bancario nei confronti degli intermediari, ma con il limite, questo sì costituzionalmente previsto, di garantire «un non irragionevole apprezzamento dei fini di utilità e di giustizia sociale che gli articoli 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione prevedono a proposito della disciplina delle attività economiche e del regime delle appartenenze dei beni patrimoniali». Pertanto, secondo la Corte, non solo non

esiste un diritto costituzionale al segreto, ma sussistono dei vincoli costituzionali allo stesso.

Anche in ambito europeo si è recentemente intervenuti sul segreto bancario, riducendone l'ambito di operatività ed assicurando la permeabilità degli archivi delle istituzioni finanziarie al fine di prevenire comportamenti illeciti.

Numerosi accordi internazionali, adottati anche in ambito europeo, prevedono forme di collaborazione tra le istituzioni degli Stati anche relativamente allo scambio di informazioni ottenute dagli istituti creditizi.

È rilevante notare che spesso tali accordi non prevedono una limitazione uniforme del segreto bancario per tutti gli Stati contraenti, ma si limitano a fissare un ambito comune di operazioni sottratto alla riservatezza dei dati bancari; tuttavia essi ammettono l'acquisizione di dati da altri Stati, consentendo di superare i vincoli nazionali. Tra gli altri, si possono ricordare anche l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1984, la direttiva 77/799/CEE in tema di collaborazione alla frode fiscale (ora abrogata), la direttiva 91/308/CEE (ora abrogata, ma recepita nell'ordinamento italiano con il vigente decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, e la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001. Con i citati atti normativi secondari, si è disciplinata, in modo uniforme su tutto il territorio dell'Unione europea, la compressione del segreto bancario al fine di prevenire le attività illecite e il riciclaggio.

Con la legge n. 413 del 1991 sono stati ampliati i poteri istruttori degli uffici, provvedendo, sostanzialmente, alla soppressione del segreto bancario.

In seguito a tale intervento l'accesso alle informazioni bancarie è stato notevolmente semplificato. Gli uffici finanziari, hanno potuto accedere ai rapporti di conto e di deposito dei soggetti controllati semplicemente sulla base di una richiesta nominativa autorizzata.

Il Legislatore del 1991 ha provveduto a istituire, altresì, la cosiddetta Anagrafe dei conti, consistente nell'elenco dei rapporti

intrattenuti dai contribuenti con gli operatori finanziari e prevedendo, altresì, l'obbligo a carico di questi ultimi di trasmettere all'Anagrafe tributaria tutte le informazioni relative alla propria clientela.

Anche a seguito delle modifiche normative apportate dai decreti-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 214 del 2011, comunemente noto come decreto «Salva Italia», e n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, l'amministrazione finanziaria ha sempre di più acquisito il potere di accedere, con maggiore celerità, alle informazioni relative alle movimentazioni finanziarie di tutti i contribuenti (e non solo dei soggetti destinatari di controlli fiscali).

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni)

E' stato esaminato il testo del presente D.D.L. con il quale viene data piena esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, alla Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, al Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.

La Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005, intende rafforzare un "corpus" normativo sempre più articolato, in cui strumenti adottati in ambito ONU, si combinano con altri adottati in sede europea, specificamente dedicato alla lotta internazionale contro il fenomeno del terrorismo.

Tale Convenzione si occupa di uno specifico settore, quello del terrorismo cosiddetto "nucleare", ossia compiuto attraverso l'uso, o la minaccia di usare, congegni o materiali radioattivi o nucleari per il perseguimento di obiettivi terroristici, essendo, in particolare, finalizzata a presidiare penalmente la tutela giuridica, prevedendo, al contempo, obblighi di collaborazione tra gli Stati aderenti.

In tal modo gli Stati contraenti rispondono alla necessità di potenziamento della cooperazione internazionale ai fini della prevenzione, perseguimento e punizione degli atti di terrorismo nucleare.

Stante la particolare delicatezza della materia, si è ritenuto necessario "vestire" la ratifica con opportune norme di adattamento, laddove esse si sono rese necessarie, omettendo ogni modifica in quei settori nei quali l'assetto normativo vigente forniva già di per sé adeguata copertura normativa.

Per "materiale radioattivo" è da intendersi qualsiasi materia nucleare e altra sostanza radioattiva sottoposta al processo di disintegrazione spontanea in grado di causare la morte, danni corporali gravi o danni sostanziali ai beni o all'ambiente; "materiale nucleare" è identificato in plutonio, uranio 223, l'uranio arricchito, nonché in ogni altra materia contenente uno o più degli elementi citati. Per "impianto nucleare", ogni reattore nucleare, anche se a bordo di un dispositivo mobile; per "congegno", ogni dispositivo esplosivo atto a disperdere materie radioattive o emettere radiazioni.

Ciò posto si dà luogo all'esame dell'articolato:

Articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica). Contiene l'espressa autorizzazione, da parte del Presidente della Repubblica a ratificare le presenti Convenzioni e il Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo.

La disposizione ha meramente carattere procedimentale per cui non si ravvisa alcun profilo avente natura di carattere finanziario.

Articolo 2 (Clausola di esecuzione). Viene data piena ed intera esecuzione alle Convenzione ed al Protocollo indicate nella legge delega.

La disposizione ha meramente carattere procedimentale per cui non si ravvisa alcun profilo avente natura di carattere finanziario.

Articolo 3 (Definizioni). Vengono fornite le definizioni di "materia radioattiva"; di "materie nucleari" e di "ordigno nucleare" nonché dell' "ISIN" – l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.

Non si ravvisa alcun profilo di rilevanza finanziaria.

Articolo 4 (Modifiche al codice penale). Sono apportate le seguenti modifiche al codice penale:

Articolo 270-quinquies.1 (*Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo*). Viene introdotto il termine "con finalità di terrorismo", ampliando la fattispecie incriminatrice che prevede la pena della reclusione da sette a quindici anni.



Non si rinvergono profili di carattere finanziario.

Articolo 270-quinquies.2 (*Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro*). La norma incriminatrice prevede che “Chiunque sottrae, distrugge beni o danaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo”, oltre che con la pena della reclusione da due a sei anni anche con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Non si rinvergono profili di carattere finanziario se non in ragione della previsione della maggiorazione della multa comminabile, suscettibile di determinare effetti di maggior gettito, comunque non quantificabile.

Articolo 270-septies (*Confisca*). Nel caso di condanna per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo, è sempre disposta la confisca delle cose destinate a commettere il reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto.

L'istituto della confisca è di ampia portata coinvolgendo anche il disposto dell'articolo 6 del provvedimento (provvedimenti conseguenti nel caso di sequestro e confisca), per cui si rimanda al predetto articolo per una compiuta analisi finanziaria.

Articolo 280-ter (*Atti di terrorismo nucleare*). Viene data elencazione di : materia radioattiva; di ordigno nucleare; ecc.

La norma ha carattere meramente descrittivo.

Articolo 5 (*Punto di contatto ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 4 della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare*). Punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4 della Convenzione di cui all'articolo 1 comma 1 lettera b) è il Ministero della Giustizia. Quando il pubblico ministero procede in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter del codice penale, costui da immediata comunicazione al Ministro della giustizia l'avvenuto esercizio dell'azione penale, unitamente alla avvenuta applicazione della misura cautelare in carcere o gli arresti domiciliari nei confronti di persone indagate in ordine a taluno dei reati ex articolo 280 ter del codice penale.

In tale caso l'autorità giudiziaria procedente comunica immediatamente al ministro della giustizia, il passaggio in giudicato della sentenza o il deposito del decreto di archiviazione, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia del luogo ove i beni sono custoditi. Il Ministro della giustizia comunica senza ritardo l'esercizio dell'azione penale, l'esito del procedimento ovvero l'adozione della misura cautelare agli Stati Parte della Convenzione interessati, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

A tali attività, di natura istituzionale e già svolte a legislazione vigente dall'amministrazione della giustizia, si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti al Programma Giustizia civile e penale 1.2 – Funzionamento dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Articolo 6 (*Provvedimenti conseguenti nel caso di sequestro*). Tale articolo detta disposizioni in materia di sequestro di materia radioattiva, ordigni e impianti nucleari.

L'autorità giudiziaria che ne dispone il sequestro, ne dà immediata comunicazione al prefetto territorialmente competente che, informati i Ministri dell'interno, dell'ambiente, della salute e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile – su parere dell'ISIN, adotta i provvedimenti adeguati per la loro messa in sicurezza. In caso d'urgenza il Prefetto può comunque adottare i provvedimenti necessari. Nei casi in cui i beni mobili devono essere restituiti ad uno Stato parte della Convenzione di cui all'articolo 1 comma 1 lettera b), il Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISIN, vi provvede di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'ambiente, stipulando, se del caso, specifici accordi.

In ordine al provvedimento di sequestro di materia radioattiva nonché di ordigni e impianti nucleari, occorre formulare, al riguardo, alcune considerazioni di carattere obiettivo. Risultano ad oggi, almeno in Italia, statisticamente assai scarsi, se non addirittura inesistenti, casi che hanno avuto ad oggetto l'emissione, da parte della autorità giudiziaria, di un provvedimento di sequestro di materia radioattiva, ordigni o impianti nucleari. Pur ammettendo, in via generale, che le spese di custodia del bene sequestrato sono poste a carico del bilancio del Ministero della giustizia, in considerazione della particolare natura dei materiali in questione, peraltro non indicati nel T.U.



delle spese di giustizia, di cui al D.P.R. 115/2002, si è dell'avviso che il carattere di eccezionalità delle ipotesi non consente allo stato né di quantificare eventuali previsioni di spesa né di dare luogo ad assicurazioni sulla possibilità di fronteggiare gli eventuali oneri a valere sulle risorse ordinarie dell'amministrazione della giustizia.

Al riguardo, pertanto, fermo restando che le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla copertura di eventuali spese straordinarie, derivanti dalle attività di custodia e conservazione dei beni sequestrati e confiscati, allo stato non quantificabili, si farà fronte mediante appositi provvedimenti legislativi che individueranno la specifica copertura finanziaria (art. 9 del ddl).

Articolo 7 (Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230). Tale articolo concerne l'inserimento dell'articolo 156-bis (*Specifiche disposizioni per particolari sostanze radioattive*) al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

Al riguardo la disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel caso in cui dall'attuazione delle misure di protezione delle sostanze radioattive eventualmente individuate con decreto del MISE derivassero oneri straordinari, agli stessi si farà fronte con appositi provvedimenti legislativi.

Articolo 8 (Autorità previste dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato). Tale articolo individua nella "Unità di informazione finanziaria" (UIF), l'Autorità di Intelligence Finanziaria, prevista dall'articolo 12 della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. La UIF esercita le proprie funzioni in autonomia ed indipendenza, avvalendosi di risorse umane e tecniche, di mezzi finanziari e di beni strumentali della Banca d'Italia.

Relativamente agli Accordi internazionali oggetto di ratifica del presente provvedimento ed agli elementi dispositivi in essi contenuti suscettibili di possibili riflessi finanziari, nel far presente che gli stessi introducono delle modifiche di natura meramente ordinamentale, si rappresenta quanto segue:

Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

La predetta Convenzione è finalizzata al rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed a richiamare l'obbligo degli Stati nel prevenire, perseguire e punire i reati di terrorismo nel rispetto dello stato di diritto, dei valori tradizionali, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e le altre norme di diritto internazionale, incluso quello umanitario. Al riguardo le attività sottese all'attuazione della Convenzione non sono di per se suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto trattasi di attività già svolte a legislazione vigente dalle amministrazioni interessate.

Dall'attuazione della Convenzione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che le previste attività rientranti nella giurisdizione, nell'obbligo dello svolgimento di attività di indagine, nella cooperazione internazionale in materia penale, nella estradizione, vengono già ordinariamente svolte dalla Direzione Generale per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia penale - del Ministero della Giustizia per il tramite del Capitolo 1380 recante "Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di Accordi e Convenzioni internazionali", nonché con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Giustizia civile e penale 1.2 - Funzionamento .

Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003.



Nel quadro della reazione della comunità internazionale alla recrudescenza del fenomeno terroristico, il Consiglio d'Europa ha intrapreso alcune importanti azioni, sempre ispirate alla prospettiva della salvaguardia dei diritti dell'uomo. Il Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo è volta a facilitare le procedure di cooperazione giudiziaria tra Stati in relazione alle persone accusate o condannate per atti di terrorismo in quanto i responsabili dei predetti reati spesso vengono rintracciati in Stati diversi da quelli nei quali l'atto illecito è stato commesso. L'extradizione ha dunque una importanza peculiare per reprimere efficacemente il terrorismo. Infine il Protocollo istituisce un meccanismo di controllo, attraverso una Conferenza degli Stati contraenti contro il terrorismo ("COSTER"), per l'applicazione della nuova procedura relativa alle riserve e per altri compiti connessi con il controllo dell'applicazione della Convenzione. Il predetto meccanismo completerà le competenze classiche e più generali del Comitato europeo sui problemi relativi alla criminalità in merito alle Convenzioni europee nel settore della criminalità.

Dall'attuazione della Convenzione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che tutte le attività rientranti nel Protocollo, vengono già svolte dalla competente Direzione Generale per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia penale - del Ministero della Giustizia per il tramite del Capitolo 1380 recante "Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di Accordi e Convenzioni internazionali, nonché con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Giustizia civile e penale 1.2 - Funzionamento.

Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

In considerazione degli strumenti adottati in ambito internazionale e dell'esperienza maturata nell'ultimo decennio riguardo la lotta al riciclaggio di denaro e il contrasto al terrorismo, il Consiglio d'Europa ha adottato una nuova Convenzione in materia allo scopo di aggiornare e ampliare quella del 1990.

Questa nuova Convenzione ha l'obiettivo di diventare uno strumento di riferimento internazionale per la prevenzione e il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Il testo mette in evidenza che il veloce accesso alle informazioni relative ai finanziamenti o alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, in ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di tali organizzazioni.


Dall'attuazione della Convenzione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che le previste attività vengono già tutte svolte a legislazione vigente dalla competente Direzione Generale per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia penale - del Ministero della Giustizia per il tramite del Capitolo 1380 recante "Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di Accordi e Convenzioni internazionali nonché con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Giustizia civile e penale 1.2 - Funzionamento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



11.3 AGO. 2015



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005

PARTE I: ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento normativo si rende necessario per autorizzare la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

La Convenzione in oggetto ha come obiettivo quello di rafforzare la prevenzione del terrorismo e dei suoi effetti pregiudizievoli sul pieno godimento dei diritti umani ed, in particolare, del diritto alla vita, mediante misure sia di natura interna agli Stati che di cooperazione internazionale.

L'intervento normativo in esame è pienamente compatibile con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

I drammatici episodi di terrorismo internazionale hanno a più riprese posto i Paesi occidentali, tra cui l'Italia, di fronte all'esigenza di approntare un adeguato sistema di contrasto del suddetto fenomeno, il quale negli ultimi anni ha assunto sempre di più una dimensione "globale".

Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, ha introdotto nel codice penale l'art. 270-bis (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*), al fine di contrastare la violenza del fenomeno terroristico manifestatosi in quegli anni, con uno strumento più specifico rispetto alla fattispecie già prevista dall'art. 270 c.p. (*Associazioni sovversive*).

Successivamente, nel clima di emergenza creato dagli attacchi dell'11 settembre 2001 e alla luce di un fenomeno che si presentava con caratteri nuovi (la finalità e i mezzi propriamente terroristici, la dotazione di una rete operativa pressoché globale, un programma violento destinato all'attuazione in Paesi talora diversi da quelli di appartenenza degli affiliati), in adempimento di precisi obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano, si rese necessario adeguare l'apparato sanzionatorio interno. Il testo dell'art. 270-bis venne, pertanto, riscritto dal decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438.

A seguito degli attentati londinesi del 7 luglio 2005, il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale e convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155, ha introdotto nel codice penale ulteriori delitti, tra cui gli artt. 270-*quater* e 270-*quinquies*, rispettivamente volti ad incriminare le fattispecie dell'arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale e dell'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.



La stessa legge 31 luglio 2005, n.155 ha, inoltre, introdotto l'art. 270- *sexies*, destinato ad assumere importanza centrale in sede di applicazione delle diverse fattispecie che si connotano per la finalità di terrorismo.

Per quanto riguarda il contesto internazionale, si segnala che l'Italia è parte delle dodici convenzioni o protocolli internazionali che le Nazioni unite hanno dedicato alla lotta contro il terrorismo. Si tratta: della convenzione sui reati e altre azioni illecite commesse a bordo di aeromobili, firmata a Tokio il 14 settembre 1963 ed entrata in vigore per l'Italia il 18 ottobre 1965; della convenzione per la soppressione del sequestro illecito di aeromobili, firmata all'Aja il 16 dicembre 1970 e ratificata con la legge 22 ottobre 1973, n. 906; della Convenzione per la soppressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 e ratificata con la legge 22 ottobre 1973 n. 906; della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei crimini commessi contro le persone internazionalmente protette, inclusi gli agenti diplomatici, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1973 e ratificata con la legge 25 marzo 1985, n. 107; della Convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1979 e ratificata con la legge 26 novembre 1985 n. 718; della Convenzione per la protezione fisica dei materiali nucleari, firmata a Vienna nel marzo del 1980 e ratificata con la legge 7 agosto 1982, n. 704; del Protocollo per la soppressione degli atti illeciti di violenza contro aeroporti nell'aviazione civile internazionale supplementare alla convenzione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile del 23 settembre 1971, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 e ratificato con legge 3 novembre 1989 n. 394; della Convenzione per la soppressione degli attacchi illeciti compiuti contro la sicurezza della navigazione marittima, firmata a Roma il 10 marzo 1988, ratificata con la legge 28 dicembre 1989 n. 422; del Protocollo per la soppressione degli attacchi illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate nelle piattaforme continentali, firmato a Roma il 10 marzo 1988 e ratificato con la legge 28 dicembre 1989 n. 422; della Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento, firmata a Montreal il 1° marzo 1991 e ratificata con la legge 20 dicembre 2000, n. 420; della Convenzione internazionale per la soppressione degli atti di terrorismo a mezzo bombe (c.d. Convenzione bombing), adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997 e ratificata con la legge 14 febbraio 2003, n. 34; della Convenzione internazionale per la soppressione del finanziamento del terrorismo (c.d. Convenzione financing), adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1999 e ratificata con la legge 14 gennaio 2003, n. 7.

In nessuno di tali strumenti è, però, contenuta una definizione generale di terrorismo internazionale.

Solo le ultime due convenzioni citate contengono la descrizione di condotte il cui accadimento è ritenuto con certezza espressione di un fine terroristico.

Una generale definizione di terrorismo internazionale si rinviene, invece, nella Decisione 13 giugno 2002, n. 2002/475/GAI a cui si fa ricorso in sede di interpretazione dell'art. 270-*sexies* c.p.

Si segnala, da ultimo, il decreto-legge n. 7 del 2015, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2015, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.



Il disegno di legge apporta modifiche al codice penale. In particolare l'art. 4 del presente disegno di legge introduce, dopo l'articolo 270-quinquies, gli articoli 270-quinquies.1 (*Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo*), 270-quinquies.2 (*Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro*), 270-septies (*Confisca*), nonché, dopo l'articolo 280-bis, l'articolo 280-ter (*Atti di terrorismo nucleare*). L'art. 3 del disegno di legge contiene le definizioni, mutuata dall'art. 1 della Convenzione di New York per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, opportunamente adattate al fine di uniformare la terminologia tecnica usata nel testo della Convenzione con quella già esistente nella legislazione nazionale vigente in materia di radiazioni ionizzanti (legge n. 1860 del 1962 e decreto legislativo n. 230 del 1995).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'art. 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale ed all'art. 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze legislative tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Carta costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché si riferisce ad una materia che necessita di autorizzazione alla ratifica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono proposte di legge all'esame del Parlamento su materia analoga a quella in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Secondo la giurisprudenza la finalità di terrorismo va individuata nello scopo di incutere il terrore con azioni criminose indiscriminate, dirette non contro singole persone ma contro ciò che esse rappresentano o, se dirette contro la persona, indipendenti dalla sua funzione nella società, e volte a scuotere la fiducia nell'ordinamento costituito e a indebolirne le strutture. La giurisprudenza ha altresì



specificato, al chiaro scopo di evitare scivolamenti (propri di un certo orientamento giurisprudenziale: si legga, ad es., C., Sez. I, 21.10.1983) verso l'identificazione del terrorismo con il semplice uso di mezzi violenti per scopi politici in senso lato, che il terrorismo si esprime tramite il ricorso sistematico ad una violenza eccessiva, spietata e gratuita, segno di assoluto disprezzo per i beni tutelati dall'ordinamento e tale da ingenerare il panico nella collettività (C., Sez. I, 10.5.1988; C., Sez. I, 27.10.1987; C., Sez. I, 11.7.1987).

Quanto alla finalità di eversione dell'ordine democratico, corrispondente, ai sensi dell'art. 11, legge 29 maggio 1982, n. 304, a quella di eversione dell'ordinamento costituzionale, essa consiste nel sovvertire il complesso di quei principi fondamentali che, secondo le indicazioni della Costituzione, contraddistinguono la fisionomia dello Stato repubblicano pluralistico. La Suprema Corte ha recentemente ribadito, in proposito, che la nozione di ordinamento costituzionale si riferisce a quei principi fondamentali che formano il nucleo intangibile destinato a contrassegnare la specie di organizzazione statale secondo la Costituzione, come ad esempio, il principio del metodo democratico ovvero le garanzie dei diritti inviolabili del singolo e delle formazioni sociali. Il significato di eversione dell'ordine democratico non può, pertanto, limitarsi al concetto di azione politica violenta, ma si identifica nel sovvertimento dell'assetto costituzionale esistente ovvero nell'uso di ogni mezzo di lotta che tenda a rovesciare il sistema democratico previsto dalla Costituzione (C., Sez. VI, 2.11.2005; nello stesso senso, C. 1.7.2003. Diversamente, invece, C., Sez. I, 8.10.1984 - pronunciata sul testo originario dell'art. 270-*bis* - che identifica la finalità eversiva proprio con l'esistenza di un programma associativo violento).

La Corte di legittimità ha affermato, inoltre, che la finalità di terrorismo sussiste anche in caso di atti di violenza diretti contro obiettivi militari i quali, per la loro natura, per il contesto e per le specifiche condizioni in cui sono compiuti, siano idonei a provocare gravi danni alla popolazione civile e a ingenerare un diffuso stato di intimidazione. Si è ritenuto che l'esclusione della connotazione terroristica degli atti esclusivamente diretti contro obiettivi militari sia indebita, non essendovi motivo per escludere dalla nozione di terrorismo gli atti contemporaneamente diretti contro militari e contro la popolazione civile, alle condizioni sopra specificate (C., Sez. I, 11.10.2006 e, successivamente, C., Sez. V, 18.7.2008; C., Sez. V, 4.7.2008; C., Sez. V, 11.6.2008). Da tale premessa discende che, ai fini dell'individuazione della natura dell'atto incriminato, l'elemento discretivo, in un contesto bellico o di occupazione militare, non sia tanto lo strumento adoperato quanto l'obiettivo avuto di mira, di guisa che costituisca atto terroristico quello che, tanto in tempo di pace, quanto nel corso di un conflitto armato, si diriga contro un civile o una persona che non partecipi o non partecipi più attivamente alle ostilità (C., Sez. V, 4.7.2008).

PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo è pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si riscontrano procedure di infrazione in materia.



12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il presente intervento risulta compatibile con le politiche internazionali in materia e non è in contrasto con alcun obbligo internazionale.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Al momento non vi sono giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia sul medesimo o analogo oggetto del Protocollo di cui trattasi.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Si segnala sulla materia *ex multis* la sentenza della Corte EDU, 12 settembre 2012, ric. n. 10593/08, Nada c. Svizzera, nella quale la Grande Camera della Corte - trovatasi ancora una volta a dover affrontare il delicato bilanciamento tra diritti fondamentali dell'individuo e tutela della sicurezza nazionale ed internazionale contro il terrorismo - condanna la Svizzera per violazione degli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) Cedu.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Numerosi Stati UE hanno ratificato la presente Convenzione tra cui Francia, Spagna e Germania.

PARTE III ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge in oggetto.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.

Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005

PARTE I: ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il presente intervento normativo si rende necessario per autorizzare la ratifica e l'esecuzione della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005.

L'obiettivo perseguito è quello di rafforzare un *corpus* normativo sempre più articolato, in cui strumenti adottati in ambito ONU si combinano con altri adottati in sede europea, specificamente dedicato alla lotta internazionale contro il fenomeno del terrorismo, che negli ultimi anni ha assunto una dimensione sempre più «globale». La Convenzione di New York, in particolare, si occupa di uno specifico settore, quello del terrorismo cosiddetto «nucleare», ossia compiuto attraverso l'uso o la minaccia dell'uso di congegni o materiali radioattivi o nucleari per il perseguimento di obiettivi terroristici.

L'intervento normativo in esame è pienamente compatibile con il programma di Governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

I drammatici episodi di terrorismo internazionale hanno a più riprese posto i Paesi occidentali, tra cui l'Italia, di fronte all'esigenza di approntare un adeguato sistema di contrasto del suddetto fenomeno, il quale negli ultimi anni ha assunto sempre di più una dimensione «globale».

Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, ha introdotto nel codice penale l'art. 270-bis (*Associazioni con finalità di terrorismo anche*



internazionale o di eversione dell'ordine democratico), al fine di contrastare la violenza del fenomeno terroristico manifestatosi in quegli anni, con uno strumento più specifico rispetto alla fattispecie già prevista dall'art. 270 c.p. (*Associazioni sovversive*).

Successivamente, nel clima di emergenza creato dagli attacchi dell'11 settembre 2001 e alla luce di un fenomeno che si presentava con caratteri nuovi (la finalità e i mezzi propriamente terroristici, la dotazione di una rete operativa pressoché globale, un programma violento destinato all'attuazione in Paesi talora diversi da quelli di appartenenza degli affiliati), in adempimento di precisi obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano, si rese necessario adeguare l'apparato sanzionatorio interno. Il testo dell'art. 270-bis venne, pertanto, riscritto dal decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito con modificazioni, nella L. 15.12.2001, n. 438.

A seguito degli attentati londinesi del 7 luglio 2005, il D.L. 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale e convertito in L. 31 luglio 2005, n.155, ha introdotto nel codice penale ulteriori delitti, tra cui gli artt. 270 *quater* e 270 *quinquies*, rispettivamente volti ad incriminare le fattispecie dell'arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale e dell'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

La stessa legge 31 luglio 2005, n.155 ha, inoltre, introdotto l'art. 270 *sexies*, destinato ad assumere importanza centrale in sede di applicazione delle diverse fattispecie che si connotano per la finalità di terrorismo.

Per quanto riguarda il contesto internazionale, si segnala che l'Italia è parte delle dodici convenzioni o protocolli internazionali che le Nazioni unite hanno dedicato alla lotta contro il terrorismo. Si tratta: della convenzione sui reati e altre azioni illecite commesse a bordo di aeromobili, firmata a Tokio il 14 settembre 1963 ed entrata in vigore per l'Italia il 18 ottobre 1965; della convenzione per la soppressione del sequestro illecito di aeromobili, firmata all'Aja il 16 dicembre 1970 e ratificata con la legge 22 ottobre 1973, n. 906; della convenzione per la soppressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 e ratificata con la l. 22 ottobre 1973 n. 906; della convenzione per la prevenzione e la repressione dei crimini commessi contro le persone internazionalmente protette, inclusi gli agenti diplomatici, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1973 e ratificata con la l. 25 marzo 1985, n. 107; della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1979 e ratificata con la l. 26 novembre 1985 n. 718; della convenzione per la protezione fisica dei materiali nucleari, firmata a Vienna nel marzo del 1980 e ratificata con la l. 7 agosto 1982, n. 704; del protocollo per la soppressione degli atti illeciti di violenza contro aeroporti nell'aviazione civile internazionale supplementare alla convenzione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile del 23 settembre 1971, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 e ratificato con l. 3 novembre 1989 n. 394; della Convenzione per la soppressione degli attacchi illeciti compiuti contro la sicurezza della navigazione marittima, firmata a Roma il 10 marzo 1988, ratificata con la l. 28 dicembre 1989 n. 422; del protocollo per la soppressione degli attacchi illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate nelle piattaforme continentali, firmato a Roma il 10 marzo 1988 e ratificato con la l. 28 dicembre 1989 n. 422; della convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento, firmata a Montreal il 1 marzo 1991 e ratificata con la l. 20 dicembre 2000, n. 420; della convenzione internazionale per la soppressione degli atti di terrorismo a mezzo bombe (c.d. convenzione bombing), adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997 e ratificata con la l. 14 febbraio 2003, n. 34; della convenzione internazionale per la soppressione del



finanziamento del terrorismo (c.d. convenzione financing), adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1999 e ratificata con la l. 14 gennaio 2003, n. 7.

In nessuno di tali strumenti è, però, contenuta una definizione generale di terrorismo internazionale.

Solo le ultime due convenzioni citate contengono la descrizione di condotte il cui accadimento è ritenuto con certezza espressione di un fine terroristico.

Una generale definizione di terrorismo internazionale si rinviene, invece, nella Decisione 13.6.2002, n. 2002/475/GAI a cui si fa ricorso in sede di interpretazione dell'art. 270 *sexies* c.p.

La normativa internazionale nello specifico settore del terrorismo nucleare è data da un insieme di norme e regolamenti internazionali, in parte di immediata applicazione nell'ordinamento nazionale in parte ratificati o in attesa di ratifica.

Si segnalano, in particolare: il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (il quale rappresenta il più ampio strumento di controllo delle armi nucleari), gli Accordi di salvaguardia (Safeguards Agreements che prevedono una serie di attività di verifica svolte sugli impianti nucleari o in altri luoghi dove è stata dichiarata la presenza di materiale nucleare), la Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari (la quale contiene molteplici prescrizioni circa la detenzione delle materie nucleari e la risposta ad atti illegali), l'Emendamento alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, la Convenzione sulla tempestiva notifica di incidenti nucleari o emergenze radiologiche, la Convenzione sull'assistenza in caso di incidenti nucleari o emergenze radiologiche, la Convenzione Europol, il Codice di condotta sulla safety e security delle sorgenti radioattive.

La AIEA (Agenzia Internazionale per l'energia atomica) è l'Autorità responsabile del controllo. In Italia il punto di contatto con la AIEA è l'APAT (Agenzia per la protezione ambientale e per i servizi tecnici).

Nel nostro Paese l'attuale regolamentazione sulle sorgenti radioattive è dettata dal decreto legislativo n. 230 del 1995, attuativo delle direttive in materia di radioprotezione. Si segnala, inoltre, la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 45 del 2014, attuativo della direttiva 2011/70/EURATOM.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il ddl di ratifica apporta modifiche al codice penale. In particolare l'art. 4 del presente disegno di legge introduce, dopo l'articolo 270 quinquies, gli articoli 270- quinquies.1 (*Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo*), 270-quinquies.2 (*Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro*), 270-septies (*Confisca*), nonché, dopo l'articolo 280-bis, l'articolo 280-ter (*Atti di terrorismo nucleare*).

L'art. 3 del disegno di legge contiene le definizioni, mutuata dall'art. 1 della Convenzione di New York per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, opportunamente adattate al fine di uniformare la terminologia tecnica usata nel testo della Convenzione con quella già esistente nella legislazione nazionale vigente in materia di radiazioni ionizzanti (legge n. 1860/1962 e decreto legislativo n. 230/1995).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'art. 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale ed all'art. 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.



5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze legislative tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Carta Costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché si riferisce ad una materia che necessita di autorizzazione alla ratifica.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono proposte di legge all'esame del Parlamento su materia analoga a quella in esame.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Secondo la giurisprudenza la finalità di terrorismo va individuata nello scopo di incutere il terrore con azioni criminose indiscriminate, dirette non contro singole persone ma contro ciò che esse rappresentano o, se dirette contro la persona, indipendenti dalla sua funzione nella società, e volte a scuotere la fiducia nell'ordinamento costituito e a indebolirne le strutture. La giurisprudenza ha altresì specificato, al chiaro scopo di evitare scivolamenti (propri di un certo orientamento giurisprudenziale: si legga, ad es., C., Sez. I, 21.10.1983) verso l'identificazione del terrorismo con il semplice uso di mezzi violenti per scopi politici in senso lato, che il terrorismo si esprime tramite il ricorso sistematico ad una violenza eccessiva, spietata e gratuita, segno di assoluto disprezzo per i beni tutelati dall'ordinamento e tale da ingenerare il panico nella collettività (C., Sez. I, 10.5.1988; C., Sez. I, 27.10.1987; C., Sez. I, 11.7.1987).

Quanto alla finalità di eversione dell'ordine democratico, corrispondente, ai sensi dell'art. 11, L. 29.5.1982, n. 304, a quella di eversione dell'ordinamento costituzionale, essa consiste nel sovvertire il complesso di quei principi fondamentali che, secondo le indicazioni della Costituzione, contraddistinguono la fisionomia dello Stato repubblicano pluralistico. La Suprema Corte ha recentemente ribadito, in proposito, che la nozione di ordinamento costituzionale si riferisce a quei principi fondamentali che formano il nucleo intangibile destinato a contrassegnare la specie di organizzazione statale secondo la Costituzione, come ad esempio, il principio del metodo democratico ovvero le garanzie dei diritti inviolabili del singolo e delle formazioni sociali. Il significato di eversione dell'ordine democratico non può, pertanto, limitarsi al concetto di azione politica violenta, ma si



identifica nel sovvertimento dell'assetto costituzionale esistente ovvero nell'uso di ogni mezzo di lotta che tenda a rovesciare il sistema democratico previsto dalla Costituzione (C., Sez. VI, 2.11.2005; nello stesso senso, C. 1.7.2003. Diversamente, invece, C., Sez. I, 8.10.1984 - pronunciata sul testo originario dell'art. 270 *bis* - che identifica la finalità eversiva proprio con l'esistenza di un programma associativo violento).

La Corte di legittimità ha affermato, inoltre, che la finalità di terrorismo sussiste anche in caso di atti di violenza diretti contro obiettivi militari i quali, per la loro natura, per il contesto e per le specifiche condizioni in cui sono compiuti, siano idonei a provocare gravi danni alla popolazione civile e a ingenerare un diffuso stato di intimidazione. Si è ritenuto che l'esclusione della connotazione terroristica degli atti esclusivamente diretti contro obiettivi militari sia indebita, non essendovi motivo per escludere dalla nozione di terrorismo gli atti contemporaneamente diretti contro militari e contro la popolazione civile, alle condizioni sopra specificate (C., Sez. I, 11.10.2006 e, successivamente, C., Sez. V, 18.7.2008; C., Sez. V, 4.7.2008; C., Sez. V, 11.6.2008). Da tale premessa discende che, ai fini dell'individuazione della natura dell'atto incriminato, l'elemento discrezionale, in un contesto bellico o di occupazione militare, non sia tanto lo strumento adoperato quanto l'obiettivo avuto di mira, di guisa che costituisca atto terroristico quello che, tanto in tempo di pace, quanto nel corso di un conflitto armato, si diriga contro un civile o una persona che non partecipi o non partecipi più attivamente alle ostilità (C., Sez. V, 4.7.2008).

PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo è pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si riscontrano procedure di infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il presente intervento risulta compatibile con le politiche internazionali in materia e non è in contrasto con alcun obbligo internazionale.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Al momento non vi sono giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto della Convenzione di cui trattasi.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Si segnala sulla materia *ex multis* la sentenza della Corte EDU, 12 settembre 2012, ric. n. 10593/08, Nada c. Svizzera, nella quale la Grande Camera della Corte - trovatasi ancora una volta a dover affrontare il delicato bilanciamento tra diritti fondamentali dell'individuo e tutela della sicurezza



nazionale ed internazionale contro il terrorismo - condanna la Svizzera per violazione degli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) Cedu.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Ad oggi la Convenzione in esame è stata firmata da numerosi Stati, tra cui Francia, Spagna e Germania.

PARTE III ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nello schema di disegno di legge in oggetto.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare*



all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.

Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003.

PARTE I: ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento normativo si rende necessario per autorizzare la ratifica e l'esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 15 maggio 2003.

L'obiettivo perseguito è quello di rafforzare il controllo dell'applicazione della Convenzione europea per la repressione del terrorismo (Strasburgo 27 gennaio 1977) e, di conseguenza, quello di implementare le procedure di cooperazione giudiziaria tra Stati in relazione alle persone accusate o condannate per atti di terrorismo. La citata Convenzione del 1977 tende ad agevolare l'estradizione degli autori di atti di terrorismo; a tale scopo essa indica i reati che le parti si impegnano a non considerare come reato politico, come reato connesso ad un reato politico o come reato ispirato da motivi politici. Si tratta di atti di una particolare gravità, quali il dirottamento di un aereo, il rapimento di bambini, la presa di ostaggi o l'uso di bombe, granate, bombe volanti, lettere o pacchi bombe, che siano pericolosi per le persone. Ancora, la Convenzione permette alle Parti di non considerare come delitto politico ogni grave atto di violenza diretto contro la vita, l'integrità fisica o la libertà delle persone. In ogni caso, la Convenzione non obbliga le parti ad estradare una persona che rischia di essere perseguita o punita per la razza, la religione, la nazionalità o le opinioni politiche.

Il presente Protocollo estende notevolmente l'elenco dei reati da "depoliticizzare" ed introduce una procedura di emendamento semplificata che consentirà di aggiungere in futuro nuovi reati alla lista.

L'intervento normativo in esame è pienamente compatibile con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

I drammatici episodi di terrorismo internazionale hanno a più riprese posto i Paesi occidentali, tra cui l'Italia, di fronte all'esigenza di approntare un adeguato sistema di contrasto del suddetto fenomeno, il quale negli ultimi anni ha assunto sempre di più una dimensione "globale".

Il D.L. 15.12.1979, n. 625, convertito con modificazioni nella L. 6.2.1980, n. 15, ha introdotto nel codice penale l'art. 270 bis (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*), al fine di contrastare la violenza del fenomeno terroristico manifestatosi in quegli anni, con uno strumento più specifico rispetto alla fattispecie già prevista dall'art. 270 c.p. (*Associazioni sovversive*).

Successivamente, nel clima di emergenza creato dagli attacchi dell'11 settembre 2001 e alla luce di un fenomeno che si presentava con caratteri nuovi (la finalità e i mezzi propriamente terroristici, la



dotazione di una rete operativa pressoché globale, un programma violento destinato all'attuazione in Paesi talora diversi da quelli di appartenenza degli affiliati), in adempimento di precisi obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano, si rese necessario adeguare l'apparato sanzionatorio interno. Il testo dell'art. 270 *bis* venne, pertanto, riscritto dal D.L. 18.10.2001, n. 374, convertito con modificazioni nella L. 15.12.2001, n. 438.

A seguito degli attentati londinesi del 7 luglio 2005, il D.L. 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale e convertito in L. 31 luglio 2005, n.155, ha introdotto nel codice penale ulteriori delitti, tra cui gli artt. 270 *quater* e 270 *quinquies*, rispettivamente volti ad incriminare le fattispecie dell'arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale e dell'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

La stessa legge 31 luglio 2005, n.155 ha, inoltre, introdotto l'art. 270 *sexies*, destinato ad assumere importanza centrale in sede di applicazione delle diverse fattispecie che si connotano per la finalità di terrorismo.

Per quanto riguarda il contesto internazionale, si segnala che l'Italia è parte delle dodici convenzioni o protocolli internazionali che le Nazioni unite hanno dedicato alla lotta contro il terrorismo. Si tratta: della convenzione sui reati e altre azioni illecite commesse a bordo di aeromobili, firmata a Tokio il 14 settembre 1963 ed entrata in vigore per l'Italia il 18 ottobre 1965; della convenzione per la soppressione del sequestro illecito di aeromobili, firmata all'Aja il 16 dicembre 1970 e ratificata con la l. 22 ottobre 1973, n. 906; della convenzione per la soppressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 e ratificata con la l. 22 ottobre 1973 n. 906; della convenzione per la prevenzione e la repressione dei crimini commessi contro le persone internazionalmente protette, inclusi gli agenti diplomatici, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1973 e ratificata con la l. 25 marzo 1985, n. 107; della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1979 e ratificata con la l. 26 novembre 1985 n. 718; della convenzione per la protezione fisica dei materiali nucleari, firmata a Vienna nel marzo del 1980 e ratificata con la l. 7 agosto 1982, n. 704; del protocollo per la soppressione degli atti illeciti di violenza contro aeroporti nell'aviazione civile internazionale supplementare alla convenzione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile del 23 settembre 1971, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 e ratificato con l. 3 novembre 1989 n. 394; della Convenzione per la soppressione degli attacchi illeciti compiuti contro la sicurezza della navigazione marittima, firmata a Roma il 10 marzo 1988, ratificata con la l. 28 dicembre 1989 n. 422; del protocollo per la soppressione degli attacchi illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate nelle piattaforme continentali, firmato a Roma il 10 marzo 1988 e ratificato con la l. 28 dicembre 1989 n. 422; della convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento, firmata a Montreal il 1 marzo 1991 e ratificata con la l. 20 dicembre 2000, n. 420; della convenzione internazionale per la soppressione degli atti di terrorismo a mezzo bombe (c.d. convenzione bombing), adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997 e ratificata con la l. 14 febbraio 2003, n. 34; della convenzione internazionale per la soppressione del finanziamento del terrorismo (c.d. convenzione financing), adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1999 e ratificata con la l. 14 gennaio 2003, n. 7.

In nessuno di tali strumenti è, però, contenuta una definizione generale di terrorismo internazionale.

Solo le ultime due convenzioni citate contengono la descrizione di condotte il cui accadimento è ritenuto con certezza espressione di un fine terroristico.



Una generale definizione di terrorismo internazionale si rinviene, invece, nella Decisione 13.6.2002, n. 2002/475/GAI a cui si fa ricorso in sede di interpretazione dell'art. 270 *sexies* c.p.

Con specifico riferimento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, del 27 gennaio 1977, si rappresenta che la stessa tende ad agevolare l'extradizione degli autori di atti di terrorismo.

A tale scopo la Convenzione indica i reati che le parti si impegnano a non considerare come reato politico, come reato connesso ad un reato politico o come reato ispirato da motivi politici. Si tratta di atti di una particolare gravità, quali il dirottamento di un aereo, il rapimento di bambini, la presa di ostaggi o l'uso di bombe, granate, bombe volanti, lettere o pacchi bombe, che siano pericolosi per le persone. Ancora, la Convenzione permette alle Parti di non considerare come delitto politico ogni grave atto di violenza diretto contro la vita, l'integrità fisica o la libertà delle persone.

In ogni caso, la Convenzione non obbliga le parti ad estradare una persona che rischia di essere perseguita o punita per la razza, la religione, la nazionalità o le opinioni politiche.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il ddl di ratifica apporta modifiche al codice penale. In particolare l'art. 4 del presente disegno di legge introduce, dopo l'articolo 270 *quinquies*, gli articoli 270-*quinquies*.1 (*Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo*), 270-*quinquies*.2 (*Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro*), 270-*septies* (*Confisca*), nonché, dopo l'articolo 280-bis, l'articolo 280-*ter* (*Atti di terrorismo nucleare*).

L'art. 3 del disegno di legge contiene le definizioni, mutuata dall'art. 1 della Convenzione di New York per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, opportunamente adattate al fine di uniformare la terminologia tecnica usata nel testo della Convenzione con quella già esistente nella legislazione nazionale vigente in materia di radiazioni ionizzanti (legge n. 1860/1962 e decreto legislativo n. 230/1995).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'art. 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale ed all'art. 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze legislative tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Carta Costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.



7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché si riferisce ad una materia che necessita di autorizzazione alla ratifica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono proposte di legge all'esame del Parlamento su materia analoga a quella in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Secondo la giurisprudenza la finalità di terrorismo va individuata nello scopo di incutere il terrore con azioni criminose indiscriminate, dirette non contro singole persone ma contro ciò che esse rappresentano o, se dirette contro la persona, indipendenti dalla sua funzione nella società, e volte a scuotere la fiducia nell'ordinamento costituito e a indebolirne le strutture. La giurisprudenza ha altresì specificato, al chiaro scopo di evitare scivolamenti (propri di un certo orientamento giurisprudenziale: si legga, ad es., C., Sez. I, 21.10.1983) verso l'identificazione del terrorismo con il semplice uso di mezzi violenti per scopi politici in senso lato, che il terrorismo si esprime tramite il ricorso sistematico ad una violenza eccessiva, spietata e gratuita, segno di assoluto disprezzo per i beni tutelati dall'ordinamento e tale da ingenerare il panico nella collettività (C., Sez. I, 10.5.1988; C., Sez. I, 27.10.1987; C., Sez. I, 11.7.1987).

Quanto alla finalità di eversione dell'ordine democratico, corrispondente, ai sensi dell'art. 11, L. 29.5.1982, n. 304, a quella di eversione dell'ordinamento costituzionale, essa consiste nel sovvertire il complesso di quei principi fondamentali che, secondo le indicazioni della Costituzione, contraddistinguono la fisionomia dello Stato repubblicano pluralistico. La Suprema Corte ha recentemente ribadito, in proposito, che la nozione di ordinamento costituzionale si riferisce a quei principi fondamentali che formano il nucleo intangibile destinato a contrassegnare la specie di organizzazione statale secondo la Costituzione, come ad esempio, il principio del metodo democratico ovvero le garanzie dei diritti inviolabili del singolo e delle formazioni sociali. Il significato di eversione dell'ordine democratico non può, pertanto, limitarsi al concetto di azione politica violenta, ma si identifica nel sovvertimento dell'assetto costituzionale esistente ovvero nell'uso di ogni mezzo di lotta che tenda a rovesciare il sistema democratico previsto dalla Costituzione (C., Sez. VI, 2.11.2005; nello stesso senso, C. 1.7.2003. Diversamente, invece, C., Sez. I, 8.10.1984 - pronunciata sul testo originario dell'art. 270 *bis* - che identifica la finalità eversiva proprio con l'esistenza di un programma associativo violento).

La Corte di legittimità ha affermato, inoltre, che la finalità di terrorismo sussiste anche in caso di atti di violenza diretti contro obiettivi militari i quali, per la loro natura, per il contesto e per le specifiche condizioni in cui sono compiuti, siano idonei a provocare gravi danni alla popolazione civile e a ingenerare un diffuso stato di intimidazione. Pur convenendo, infatti, sull'applicabilità della Convenzione ONU del 1999 agli atti di terrorismo commessi in contesti bellici, i giudici hanno ritenuto che l'esclusione della connotazione terroristica degli atti esclusivamente diretti contro obiettivi militari sia indebita, non essendovi motivo per escludere dalla nozione di terrorismo gli atti contemporaneamente diretti contro militari e contro la popolazione civile, alle condizioni sopra



specificate (C., Sez. I, 11.10.2006 e, successivamente, C., Sez. V, 18.7.2008; C., Sez. V, 4.7.2008; C., Sez. V, 11.6.2008). Da tale premessa discende che, ai fini dell'individuazione della natura dell'atto incriminato, l'elemento discrezionale, in un contesto bellico o di occupazione militare, non sia tanto lo strumento adoperato quanto l'obiettivo avuto di mira, di guisa che costituisca atto terroristico quello che, tanto in tempo di pace, quanto nel corso di un conflitto armato, si diriga contro un civile o una persona che non partecipi o non partecipi più attivamente alle ostilità (C., Sez. V, 4.7.2008).

PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo è pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si riscontrano procedure di infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il presente intervento risulta compatibile con le politiche internazionali in materia e non è in contrasto con alcun obbligo internazionale.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Al momento non vi sono giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto della Convenzione di cui trattasi.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Si segnala sulla materia *ex multis* la sentenza della Corte EDU, 12 settembre 2012, ric. n. 10593/08, Nada c. Svizzera, nella quale la Grande Camera della Corte - trovatisi ancora una volta a dover affrontare il delicato bilanciamento tra diritti fondamentali dell'individuo e tutela della sicurezza nazionale ed internazionale contro il terrorismo - condanna la Svizzera per violazione degli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) Cedu.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.

Ad oggi il Protocollo in esame è stato firmato da numerosi Stati membri del Consiglio d'Europa, tra cui Francia e Germania.

PARTE III ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.



Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nello schema di disegno di legge in oggetto.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.

Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

PARTE I: ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.



Il presente intervento normativo si rende necessario per autorizzare la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

L'obiettivo perseguito è quello di agevolare l'accesso alle informazioni relative ai finanziamenti o alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, al fine di garantire il successo delle misure preventive e repressive contro le attività di tali organizzazioni.

La presente Convenzione, pertanto, aggiorna ed amplia quella sul riciclaggio del 1990.

L'intervento normativo in esame è pienamente compatibile con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La normativa nazionale di riferimento è rappresentata dal dlgs n. 231/2007 (recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione). Per quanto attiene alla prevenzione del finanziamento del terrorismo- quale nuova ed ulteriore finalità della disciplina prevista dal dlgs n. 231/2007 che si affianca a quella di repressione del riciclaggio- il comma 4 dell'art. 2 del dlgs suddetto, per l'individuazione della nozione, opera un rinvio all'art. 1, comma 1, lett. a) del dlgs n. 109/2007.

Il dlgs n. 231/2007, pertanto, al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, detta misure volte a tutelare l'integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti.

L'art. 6 del suddetto dlgs istituisce presso la Banca d'Italia l'Unità di informazione finanziaria (UIF), la quale costituisce la struttura nazionale incaricata di prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. La UIF esercita le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, avvalendosi di risorse umane e tecniche, di mezzi finanziari e di beni strumentali della Banca d'Italia.

Il d.lgs. n. 231/2007 assegna all'UIF una serie di compiti tra cui quelli di elaborare indicatori di anomalia, volti ad agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, analizzare i flussi finanziari al fine di prevenire i fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, ricevere le segnalazioni di operazioni sospette ed effettuare l'analisi finanziaria, acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti tenuti alla segnalazione di operazioni sospette, ricevere le comunicazioni dei dati aggregati di cui all'art. 40, predisporre schemi e modelli di comportamenti anomali, definire, con apposite istruzioni, il contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette, sospendere, alle condizioni previste dalla legge, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia alle competenti autorità.

Il decreto legislativo n. 231/07 impone, inoltre, obblighi di collaborazione per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio. La collaborazione può essere di 2 tipi: passiva ovvero finalizzata a garantire la conoscenza approfondita della clientela e a prescrivere la conservazione dei documenti relativi alle transazioni effettuate ed attiva, volta all'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio.

Tra le disposizioni parzialmente innovative merita di essere richiamata quella che punisce, ribadendo una previsione già racchiusa nella normativa precedente, la violazione dell'obbligo, gravante su soggetti qualificati, di segnalare le operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia (art. 41). La violazione integra un illecito amministrativo punito con una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura dall'1 al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata; nonché, nei casi più gravi valutati in base alle circostanze della violazione e all'importo



dell'operazione sospetta, con la sanzione accessoria della pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico a cura e spese del sanzionato (art. 57, n. 4). L'obbligo di segnalazione si concretizza in tutti i casi in cui il soggetto qualificato sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio.

Attualmente il compito di reprimere i fatti di riciclaggio, nei quali è particolarmente coinvolta la criminalità organizzata, è affidato soprattutto a due norme, che prevedono un'eguale pena edittale: l'art. 648 *bis* (riciclaggio) e l'art. 648 *ter* (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), collocati entrambi all'interno del titolo del codice penale dedicato ai delitti contro il patrimonio.

Il testo attuale dell'art. 648 *bis* è il risultato di una graduale dilatazione della fattispecie, stimolata da alcuni atti normativi di fonte internazionale; dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatta a Vienna il 19.12.1988, a cui è stata data piena esecuzione con la L. 5.11.1990, n. 328, alla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8.11.1990, a cui è stata data esecuzione con la L. 9.8.1993, n. 328. Proprio questa legge ha contestualmente approvato l'ultima versione, quella vigente, dell'art. 648 *bis*, oltre che dell'art. 648 *ter*.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il ddl di ratifica apporta modifiche al codice penale. In particolare l'art. 4 del presente disegno di legge introduce, dopo l'articolo 270 *quinquies*, gli articoli 270-*quinquies*.1 (*Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo*), 270-*quinquies*.2 (*Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro*), 270-*septies* (*Confisca*), nonché, dopo l'articolo 280-*bis*, l'articolo 280-*ter* (*Atti di terrorismo nucleare*).

L'art. 3 del disegno di legge contiene le definizioni, mutuata dall'art. 1 della Convenzione di New York per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, opportunamente adattate al fine di uniformare la terminologia tecnica usata nel testo della Convenzione con quella già esistente nella legislazione nazionale vigente in materia di radiazioni ionizzanti (legge n. 1860/1962 e decreto legislativo n. 230/1995).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'art. 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale ed all'art. 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze legislative tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Carta Costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.



6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché si riferisce ad una materia che necessita di autorizzazione alla ratifica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono proposte di legge all'esame del Parlamento su materia analoga a quella in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

La giurisprudenza ravvisa nel riciclaggio un reato a forma libera che può essere integrato da qualsiasi condotta idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene ricevuto (C., Sez. II, 7.1.2011, n. 546; C., Sez. II, 3.5-1.6.2007, n. 21667).

La condotta, pur a forma libera, è caratterizzata da un tipico effetto dissimulatorio, avendo l'obiettivo di ostacolare l'accertamento dell'origine delittuosa del denaro (C., Sez. II, 5.10.2011, n. 39756).

La facilità nell'accertamento della provenienza illecita della *res* non rende impossibile il reato di riciclaggio (C., Sez. II, 12.7-1.10.2012, n. 37718; C., Sez. II, 13.10.2009, n. 44043).

Il requisito di idoneità che serve a tipicizzare la condotta di riciclaggio non sembra essere presente in caso di mero trasferimento materiale della cosa che sia stata conservata nella sua originaria condizione (in questo senso v. C., Sez. II, 24.1.2003, che ha escluso il riciclaggio nel caso di mero spostamento in territorio estero a fini di successiva vendita e re-immatricolazione di un autoveicolo di provenienza furtiva; al contrario, peraltro, C., Sez. II, 3.5-1.6.2007, n. 21667, ha ritenuto che lo spostamento all'estero di un autoveicolo proveniente da furto realizzerebbe una condotta di riciclaggio per l'oggettiva diminuzione delle probabilità di risalire al reato presupposto e all'avente diritto, dovuta alla recisione del collegamento con il luogo di provenienza e quindi ostacolerebbe l'identificazione della provenienza delittuosa della cosa), salvo che esso avvenga con modalità particolari tali da potere eventualmente ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo è pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si riscontrano procedure di infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.



Il presente intervento risulta compatibile con le politiche internazionali in materia e non è in contrasto con alcun obbligo internazionale.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Al momento non vi sono giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto della Convenzione di cui trattasi.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si riscontra un giurisprudenza della Corte Edu in materia.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Ad oggi la Convenzione in esame è stata ratificata da numerosi Stati membri del Consiglio d'Europa.

PARTE III ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nello schema di disegno di legge in oggetto.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.



7)Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

8)Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.



DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR


Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di disegno di legge concernente "Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005, del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003 e della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Roma, 16.7.2015

Il Capo dell'Ufficio Legislativo


Cons. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



@



DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;

b) la Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005;

c) il Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003;

d) la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

ART. 2.

(Clausola di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, alla Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005, al Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003 e alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

ART. 3.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge, si intendono:

a) per « materia radioattiva »: le materie nucleari e altre sostanze radioattive contenenti nuclidi che sono caratterizzati da disintegrazione spontanea, con contestuale emissione di uno o più tipi di radiazione ionizzante come particelle alfa, beta, neutroni o raggi gamma, e che, per le loro proprietà radiologiche o fissili, possono causare la morte, gravi lesioni alle persone o danni rilevanti a beni o all'ambiente;

b) per « materie nucleari »: il plutonio, eccetto quello con una concentrazione isotopica superiore all'80 per cento nel plutonio 238, l'uranio 233, l'uranio arricchito negli isotopi 235 o 233, l'uranio contenente una miscela di isotopi come si manifesta in natura in forma diversa da quella di minerale o residuo di minerale, ovvero ogni materiale contenente una o più delle suddette categorie;

c) per « uranio arricchito negli isotopi 235 o 233 »: l'uranio contenente l'isotopo 235 o 233 o entrambi in una quantità tale che il rapporto di quantità della somma di questi isotopi con l'isotopo 238 è maggiore del rapporto dell'isotopo 235 rispetto all'isotopo 238 che si manifesta in natura;

d) per « impianto nucleare »:

1) ogni reattore nucleare, inclusi i reattori installati in natanti, veicoli, aeromobili od oggetti spaziali da utilizzare come fonte di energia per la propulsione di tali natanti, veicoli, aeromobili od oggetti spaziali ovvero per ogni altro scopo;

2) ogni impianto o mezzo di trasporto utilizzato per la produzione, l'immagazzinamento, il trattamento o il trasporto di materia radioattiva;

e) per « ordigno nucleare »:

1) ogni congegno esplosivo nucleare;

2) ogni dispositivo a dispersione di materia radioattiva od ogni ordigno a emissione di radiazioni che, in ragione delle sue proprietà radiologiche, causa la morte, gravi lesioni personali o danni sostanziali a beni o all'ambiente;

f) per « ISIN »: l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.

ART. 4.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 270-*quinquies* sono inseriti i seguenti:

« ART. 270-*quinquies*.1. – (*Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo*). – Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater*.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

ART. 270-*quinquies*.2. – (*Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro*). – Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000 »;

b) dopo l'articolo 270-*sexies* è inserito il seguente:

« ART. 270-*septies*. — (*Confisca*). — Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto »;

c) dopo l'articolo 280-*bis* è inserito il seguente:

« ART. 280-*ter*. — (*Atti di terrorismo nucleare*). — È punito con la reclusione da cinque a dieci anni chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*:

a) procura a sé o ad altri materia radioattiva;

b) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione da sette a quindici anni chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*:

a) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;

b) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici ».

ART. 5.

(Punto di contatto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare).

1. Il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge è il Ministero della giustizia.

2. Quando procede in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, il pubblico ministero comunica immediatamente al Ministro della giustizia l'avvenuto esercizio dell'azione penale.

3. Il pubblico ministero comunica altresì immediatamente al Ministro della giustizia l'avvenuta esecuzione di un provvedimento che applica la misura della custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari nei confronti di persone indagate in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, allegando copia del relativo provvedimento.

4. Nei procedimenti in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter del codice penale, l'autorità giudiziaria procedente comunica immediatamente al Ministro della giustizia il passaggio in giudicato della sentenza ovvero il deposito del decreto di archiviazione, allegando copia del relativo provvedimento. Dà altresì immediata comunicazione al Ministro della giustizia del luogo dove i beni sono custoditi e delle modalità della loro conservazione, per le comunicazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 6, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge.

5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, primo periodo, il Ministro della giustizia comunica senza ritardo l'esercizio dell'azione penale, l'esito del procedimento ovvero l'adozione della misura cautelare agli Stati parte della Convenzione di cui

all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), interessati tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel caso di cui al comma 4, secondo periodo, il Ministro della giustizia informa senza ritardo il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

ART. 6.

(Provvedimenti conseguenti nel caso di sequestro e confisca ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare).

1. L'autorità giudiziaria che dispone il sequestro di materia radioattiva o di un ordigno nucleare ovvero di un impianto nucleare, nei procedimenti relativi a taluno dei delitti di cui all'articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, ne dà immediata comunicazione al prefetto territorialmente competente, il quale, informati i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, su parere dell'ISIN, adotta i provvedimenti adeguati per la loro messa in sicurezza. In caso di urgenza il prefetto può comunque adottare i provvedimenti necessari.

2. I beni sequestrati o confiscati sono conferiti all'Operatore nazionale o al Servizio integrato di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che provvede a gestirli sulla base delle indicazioni operative fornite dall'ISIN.

3. Nei casi in cui i beni mobili di cui al comma 1 devono essere restituiti a uno Stato parte della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'ISIN, vi provvede di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stipulando, se del caso, specifici accordi.

ART. 7.

(Introduzione dell'articolo 156-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230).

1. Dopo l'articolo 156 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è inserito il seguente:

« ART. 156-bis. – *(Specifiche disposizioni per particolari sostanze radioattive).* – 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 della legge 28 aprile 2015, n. 58, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), anche ai fini della prevenzione di atti di terrorismo nucleare, sono stabilite le sostanze radioattive e le opportune misure di protezione delle stesse, da adottare nelle pratiche comportanti l'impiego di dette sostanze, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica ».

2. Il decreto di cui all'articolo 156-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

(Autorità previste dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato).

1. Per Autorità di *intelligence* finanziaria ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, si intende l'Unità di informazione finanziaria istituita dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

2. Per Autorità centrale ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione di cui al comma 1 si intende il Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 9.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla copertura di eventuali spese straordinarie si provvede mediante appositi provvedimenti legislativi.

**COUNCIL OF EUROPE CONVENTION
ON THE PREVENTION OF TERRORISM**

**CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE
POUR LA PRÉVENTION DU TERRORISME**



Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Signataires;

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Reconnaissant l'intérêt d'intensifier la coopération avec les autres Parties à la présente Convention;

Souhaitant que des mesures efficaces soient prises pour prévenir le terrorisme et pour faire face, en particulier, à la provocation publique à commettre des infractions terroristes, ainsi qu'au recrutement et à l'entraînement pour le terrorisme;

Conscients de la grave inquiétude causée par la multiplication des infractions terroristes et par l'accroissement de la menace terroriste;

Conscients de la situation précaire à laquelle se trouvent confrontées les personnes du fait du terrorisme et réaffirmant, dans ce contexte, leur profonde solidarité avec les victimes du terrorisme et avec leurs familles;

Reconnaissant que les infractions terroristes ainsi que celles prévues par la présente Convention, quels que soient leurs auteurs, ne sont en aucun cas justifiables par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou de toute autre nature similaire et rappelant l'obligation des Parties de prévenir de tels actes et, s'ils ne le sont pas, de les poursuivre et de s'assurer qu'ils sont punis par des peines qui tiennent compte de leur gravité;

Rappelant le besoin de renforcer la lutte contre le terrorisme et réaffirmant que toutes les mesures prises pour prévenir ou réprimer les infractions terroristes doivent respecter l'Etat de droit et les valeurs démocratiques, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ainsi que les autres dispositions du droit international, y compris le droit international humanitaire lorsqu'il est applicable;

Reconnaissant que la présente Convention ne porte pas atteinte aux principes établis concernant la liberté d'expression et la liberté d'association;

Rappelant que les actes de terrorisme, par leur nature ou leur contexte, visent à intimider gravement une population, ou à contraindre indûment un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou à gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale;

Sont convenus de ce qui suit:



Article 1 – Terminologie

- 1 Aux fins de la présente Convention, on entend par « infraction terroriste » l'une quelconque des infractions entrant dans le champ d'application et telles que définies dans l'un des traités énumérés en annexe.
- 2 En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un Etat ou la Communauté européenne qui n'est pas partie à un traité énuméré dans l'annexe peut déclarer que, lorsque la présente Convention est appliquée à la Partie concernée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l'entrée en vigueur du traité pour la Partie ayant fait une telle déclaration, qui notifie au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe cette entrée en vigueur.

Article 2 – Objectif

Le but de la présente Convention est d'améliorer les efforts des Parties dans la prévention du terrorisme et de ses effets négatifs sur la pleine jouissance des droits de l'homme et notamment du droit à la vie, à la fois par des mesures à prendre au niveau national et dans le cadre de la coopération internationale, en tenant compte des traités ou des accords bilatéraux et multilatéraux existants, applicables entre les Parties.

Article 3 – Politiques nationales de prévention

- 1 Chaque Partie prend des mesures appropriées, en particulier dans le domaine de la formation des autorités répressives et autres organes, ainsi que dans les domaines de l'éducation, de la culture, de l'information, des médias et de la sensibilisation du public, en vue de prévenir les infractions terroristes et leurs effets négatifs, tout en respectant les obligations relatives aux droits de l'homme lui incombant, telles qu'établies dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et d'autres obligations relatives au droit international, lorsqu'ils lui sont applicables.
- 2 Chaque Partie prend les mesures qui s'avèrent nécessaires pour améliorer et développer la coopération entre les autorités nationales en vue de prévenir les infractions terroristes et leurs effets négatifs, notamment:
 - a par l'échange d'informations;
 - b par le renforcement de la protection physique des personnes et des infrastructures;
 - c par l'amélioration des plans de formation et de coordination pour des situations de crise.
- 3 Chaque Partie promeut la tolérance en encourageant le dialogue interreligieux et transculturel, en impliquant, le cas échéant, des organisations non gouvernementales et d'autres acteurs de la société civile à participer, en vue de prévenir les tensions qui pourraient contribuer à la commission d'infractions terroristes.
- 4 Chaque Partie s'efforce de mieux sensibiliser le public à l'existence, aux causes à la gravité et à la menace que représentent les infractions terroristes et les infractions prévues par la présente Convention, et envisage d'encourager le public à fournir aux autorités compétentes une aide factuelle et spécifique, qui pourrait contribuer à la prévention des infractions terroristes et des infractions prévues par la présente Convention.



Article 4 – Coopération internationale en matière de prévention

Les Parties se prêtent assistance et soutien, le cas échéant et en tenant dûment compte de leurs possibilités, afin d'améliorer leur capacité à prévenir la commission des infractions terroristes, y compris par des échanges d'informations et de bonnes pratiques, ainsi que par la formation et par d'autres formes d'efforts conjoints à caractère préventif.

Article 5 – Provocation publique à commettre une infraction terroriste

- 1 Aux fins de la présente Convention, on entend par «provocation publique à commettre une infraction terroriste» la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d'un message, avec l'intention d'inciter à la commission d'une infraction terroriste, lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée un danger qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.
- 2 Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, la provocation publique à commettre une infraction terroriste telle que définie au paragraphe 1, lorsqu'elle est commise illégalement et intentionnellement.

Article 6 – Recrutement pour le terrorisme

- 1 Aux fins de la présente Convention, on entend par «recrutement pour le terrorisme» le fait de solliciter une autre personne pour commettre ou participer à la commission d'une infraction terroriste, ou pour se joindre à une association ou à un groupe afin de contribuer à la commission d'une ou plusieurs infractions terroristes par l'association ou le groupe.
- 2 Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le recrutement pour le terrorisme, tel que défini au paragraphe 1 de cet article, lorsqu'il est commis illégalement et intentionnellement.

Article 7 – Entraînement pour le terrorisme

- 1 Aux fins de la présente Convention, on entend par «entraînement pour le terrorisme» le fait de donner des instructions pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre une infraction terroriste ou de contribuer à sa commission, sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d'un tel objectif.
- 2 Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l'entraînement pour le terrorisme, tel que défini au paragraphe 1 de cet article, lorsqu'il est commis illégalement et intentionnellement.

Article 8 – Indifférence du résultat

Pour qu'un acte constitue une infraction au sens des articles 5 à 7 de la présente Convention, il n'est pas nécessaire que l'infraction terroriste soit effectivement commise.

Article 9 – Infractions accessoires

- 1 Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale dans son droit interne:



- a la participation en tant que complice à une infraction au sens des articles 5 à 7 de la présente Convention;
 - b l'organisation de la commission d'une infraction au sens des articles 5 à 7 de la présente Convention ou le fait de donner l'ordre à d'autres personnes de la commettre;
 - c la contribution à la commission d'une ou plusieurs des infractions visées aux articles 5 à 7 de la présente Convention par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit :
 - i soit viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction au sens des articles 5 à 7 de la présente Convention;
 - ii soit être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens des articles 5 à 7 de la présente Convention.
- 2 Chaque Partie adopte également les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale dans et conformément à son droit interne la tentative de commettre une infraction au sens des articles 6 et 7 de la présente Convention.

Article 10 – Responsabilité des personnes morales

- 1 Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent aux infractions visées aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention.
- 2 Sous réserve des principes juridiques de la Partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.
- 3 Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.

Article 11 – Sanctions et mesures

- 1 Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour que les infractions visées aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention soient passibles de peines effectives, proportionnées et dissuasives.
- 2 Toute condamnation antérieure et définitive prononcée dans un Etat étranger pour des infractions visées dans la présente Convention peut, dans la mesure où le droit interne le permet, être prise en considération dans la détermination de la peine, conformément au droit interne.
- 3 Chaque Partie veille à ce que les personnes morales tenues pour responsables, conformément à l'article 10, fassent l'objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires.

Article 12 – Conditions et sauvegardes

- 1 Chaque Partie doit s'assurer que l'établissement, la mise en œuvre et l'application de l'incrimination visée aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention soient réalisés en respectant les obligations relatives aux droits de l'homme lui incombant, notamment la liberté d'expression, la liberté d'association et la liberté de religion, telles qu'établies dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et d'autres obligations découlant du droit international, lorsqu'ils lui sont applicables.



- 2 L'établissement, la mise en œuvre et l'application de l'incrimination visée aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention devraient en outre être subordonnés au principe de proportionnalité eu égard aux buts légitimes poursuivis et à leur nécessité dans une société démocratique, et devraient exclure toute forme d'arbitraire, de traitement discriminatoire ou raciste.

Article 13 – Protection, dédommagement et aide aux victimes du terrorisme

Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour protéger et soutenir les victimes du terrorisme commis sur son propre territoire. Ces mesures comprendront, selon les systèmes nationaux appropriés et sous réserve de la législation interne, notamment l'aide financière et le dédommagement des victimes du terrorisme et des membres de leur famille proche.

Article 14 – Compétence

- 1 Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention:
 - a lorsque l'infraction est commise sur son territoire;
 - b lorsque l'infraction est commise à bord d'un navire battant pavillon de cette Partie ou à bord d'un aéronef immatriculé dans cette Partie;
 - c lorsque l'infraction est commise par un de ses ressortissants.
- 2 Chaque Partie peut également établir sa compétence à l'égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention:
 - a lorsque l'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction visée à l'article 1 de la présente Convention, sur son territoire ou contre l'un de ses nationaux;
 - b lorsque l'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction visée à l'article 1 de la présente Convention, contre une installation publique de cette Partie située en dehors de son territoire, y compris ses locaux diplomatiques ou consulaires;
 - c lorsque l'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction visée à l'article 1 de la présente Convention, visant à le contraindre cette Partie à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir;
 - d lorsque l'infraction a été commise par un apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire;
 - e lorsque l'infraction a été commise à bord d'un aéronef exploité par le Gouvernement de cette Partie.
- 3 Chaque Partie adopte les mesures qui s'avéreront nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où elle ne l'extrade pas vers une Partie dont la compétence de poursuivre est fondée sur une règle de compétence existant également dans la législation de la Partie requise.
- 4 Cette Convention n'exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
- 5 Lorsque plusieurs Parties revendiquent une compétence à l'égard d'une infraction présumée visée dans la présente Convention, les Parties concernées se concertent, lorsque cela est opportun, afin de déterminer celle qui est la mieux à même d'exercer les poursuites.



Article 15 – Devoir d'enquête

- 1 Lorsqu'elle est informée que l'auteur ou l'auteur présumé d'une infraction visée dans la présente Convention pourrait se trouver sur son territoire, la Partie concernée prend les mesures qui s'avèrent nécessaires, conformément à sa législation interne, pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.
- 2 Si elle estime que les circonstances le justifient, la Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d'extradition.
- 3 Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 est en droit:
 - a de communiquer sans retard avec le plus proche représentant compétent de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
 - b de recevoir la visite d'un représentant de cet Etat;
 - c d'être informée des droits que lui confèrent les alinéas a et b.
- 4 Les droits énoncés au paragraphe 3 s'exerceront dans le cadre des lois et règlements de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles ces droits sont accordés au paragraphe 3.
- 5 Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de cet article sont sans préjudice du droit de toute Partie ayant établi sa compétence conformément à l'article 14, paragraphes 1.c et 2.d d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.

Article 16 – Non applicabilité de la Convention

La présente Convention ne s'applique pas lorsque les infractions visées aux articles 5 à 7 et 9 sont commises à l'intérieur d'un seul Etat, lorsque l'auteur présumé est un ressortissant de cet Etat et se trouve sur le territoire de cet Etat, et qu'aucun autre Etat n'a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou 2 de l'article 14 de la présente Convention, d'établir sa compétence, étant entendu que les dispositions des articles 17 et 20 à 22 de la présente Convention, selon qu'il convient, s'appliquent en pareil cas.

Article 17 – Coopération internationale en matière pénale

- 1 Les Parties s'accordent l'assistance la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale ou procédure d'extradition relatives aux infractions visées aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention, y compris pour l'obtention des éléments de preuve dont elles disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
- 2 Les Parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1, en conformité avec tout traité ou accord d'entraide judiciaire qui peut exister entre elles. En l'absence d'un tel traité ou accord, les Parties s'accordent cette entraide en conformité avec leur législation interne.



- 3 Les Parties coopèrent entre elles aussi largement que possible, autant que les lois, traités, accords et arrangements pertinents de la Partie requise le permettent, lors des enquêtes et procédures pénales concernant des infractions dont une personne morale peut être tenue responsable dans la Partie requérante, conformément à l'article 10 de la présente Convention.
- 4 Chaque Partie peut envisager d'établir des mécanismes additionnels afin de partager avec d'autres Parties les informations ou les éléments de preuve nécessaires pour établir les responsabilités pénales, civiles ou administratives, comme prévu à l'article 10.

Article 18 – Extradition ou poursuite

- 1 Dans les cas où elle est compétente en vertu de l'article 14, la Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'auteur présumé de l'infraction est tenue, si elle ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, selon une procédure conforme à la législation de cette Partie. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave, conformément aux lois de cette Partie.
- 2 Chaque fois que, en vertu de sa législation interne, une Partie n'est autorisée à extraditer ou à remettre un de ses ressortissants qu'à la condition que l'intéressé lui sera remis pour purger la peine qui lui a été imposée à l'issue du procès ou de la procédure pour lesquels l'extradition ou la remise avait été demandée, et que cette Partie et la Partie requérant l'extradition acceptent cette option et les autres conditions qu'elles peuvent juger appropriées, l'extradition ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser la Partie requise de l'obligation prévue au paragraphe 1.

Article 19 – Extradition

- 1 Les infractions prévues aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention sont de plein droit considérées comme des cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre des Parties avant l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les Parties s'engagent à considérer ces infractions comme des cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure par la suite entre elles.
- 2 Lorsqu'une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisie d'une demande d'extradition par une autre Partie avec laquelle elle n'est pas liée par un traité d'extradition, la Partie requise a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de la Partie requise.
- 3 Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention comme cas d'extradition entre elles dans les conditions prévues par la législation de la Partie requise.
- 4 Les infractions prévues aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention sont, le cas échéant, considérées aux fins d'extradition entre des Parties comme ayant été commises non seulement sur le lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire des Parties ayant établi leur compétence conformément à l'article 14.
- 5 Les dispositions de tous les traités et accords d'extradition conclus entre des Parties relatives aux infractions visées aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention sont réputées être modifiées entre les Parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.



Article 20 – Exclusion de la clause d'exception politique

- 1 Aucune des infractions mentionnées aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention ne sera considérée, pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire, comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une infraction politique, ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. De ce fait, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire basée sur une telle infraction ne pourra être refusée au seul motif que cela concerne une infraction politique ou une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.
- 2 Sans préjudice de l'application des articles 19 à 23 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 aux autres articles de la présente Convention, tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion à la Convention, déclarer qu'il/elle se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 de cet article en ce qui concerne l'extradition pour toute infraction mentionnée dans la présente Convention. La Partie s'engage à appliquer cette réserve au cas par cas, sur la base d'une décision dûment motivée.
- 3 Toute Partie peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par elle en vertu du paragraphe 2, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
- 4 Une Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 2 de cet article ne peut prétendre à l'application du paragraphe 1 de cet article par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cet article dans la mesure où elle l'a elle-même accepté.
- 5 Les réserves formulées sont valables pour une période de trois ans à compter du premier jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour la Partie concernée. Toutefois, ces réserves peuvent être renouvelées pour des périodes de la même durée.
- 6 Douze mois avant l'expiration de la réserve, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe informe la Partie concernée de cette expiration. Trois mois avant la date d'expiration, la Partie notifie au Secrétaire Général son intention de maintenir, de modifier ou de retirer la réserve. Lorsqu'une Partie notifie au Secrétaire Général qu'elle maintient sa réserve, elle fournit des explications quant aux motifs justifiant son maintien. En l'absence de notification par la Partie concernée, le Secrétaire Général informe cette Partie que sa réserve est automatiquement prolongée pour une période de six mois. Si la Partie concernée ne notifie pas sa décision de maintenir ou de modifier ses réserves avant l'expiration de cette période, la réserve devient caduque.
- 7 Chaque fois qu'une Partie décide de ne pas extraire une personne en vertu de l'application de cette réserve, après avoir reçu une demande d'extradition d'une autre Partie, elle soumet l'affaire, sans exception aucune et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes en vue de poursuites, sauf si d'autres dispositions ont été convenues entre la Partie requérante et la Partie requise. Les autorités compétentes, en vue des poursuites dans la Partie requise, prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de caractère grave, conformément aux lois de cette Partie. La Partie requise communique sans retard injustifié l'issue finale des poursuites à la Partie requérante et au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui la communique à la Consultation des Parties prévue à l'article 30.



- 8 La décision de refus de la demande d'extradition en vertu de cette réserve est communiquée aussitôt à la Partie requérante. Si aucune décision judiciaire sur le fond n'est prise dans la Partie requise en vertu du paragraphe 7 dans un délai raisonnable, la Partie requérante peut en informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui soumet la question à la Consultation des Parties prévue à l'article 30. Cette Consultation examine la question, émet un avis sur la conformité du refus avec les dispositions de la Convention et le soumet au Comité des Ministres afin qu'il adopte une déclaration en la matière. Lorsqu'il exerce ses fonctions en vertu de ce paragraphe, le Comité des Ministres se réunit dans sa composition restreinte aux Etats Parties.

Article 21 – Clause de discrimination

- 1 Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader ou d'accorder l'entraide judiciaire, si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction visée aux articles 5 à 7 et 9 ou d'entraide judiciaire eu égard à de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
- 2 Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader si la personne faisant l'objet de la demande d'extradition risque d'être exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
- 3 Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader si la personne faisant l'objet de la demande d'extradition risque d'être exposée à la peine de mort ou, lorsque la loi de la Partie requise ne permet pas la peine privative de liberté à perpétuité, à la peine privative de liberté à perpétuité sans possibilité de remise de peine, à moins que la Partie requise ait l'obligation d'extrader conformément aux traités d'extradition applicables, si la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise que la peine capitale ne sera pas prononcée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne concernée ne sera pas soumise à une peine privative de liberté à perpétuité sans possibilité de remise de peine.

Article 22 – Information spontanée

- 1 Sans préjudice de leurs propres investigations ou procédures, les autorités compétentes d'une Partie peuvent, sans demande préalable, transmettre aux autorités compétentes d'une autre Partie des informations recueillies dans le cadre de leur propre enquête lorsqu'elles estiment que la communication de ces informations pourrait aider la Partie qui reçoit les informations à engager ou à mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie en vertu de la présente Convention.
- 2 La Partie qui fournit les informations peut, conformément à son droit national, soumettre à certaines conditions leur utilisation par la Partie qui les reçoit.
- 3 La Partie qui reçoit les informations est tenue de respecter ces conditions.
- 4 Toutefois, toute Partie peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'elle se réserve le droit de ne pas se soumettre aux conditions imposées en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article par la Partie



qui fournit l'information, à moins qu'elle ne soit avisée au préalable de la nature de l'information à fournir et qu'elle accepte que cette dernière lui soit transmise.

Article 23 – Signature et entrée en vigueur

- 1 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, de la Communauté européenne et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration.
- 2 La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 3 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle six Signataires, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la présente Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 2.
- 4 Pour tout Signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de l'expression de son consentement à être lié par la présente Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 2.

Article 24 – Adhésion à la Convention

- 1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut, après avoir consulté les Parties à la présente Convention et en avoir obtenu l'assentiment unanime, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe n'ayant pas participé à son élaboration à adhérer à la présente Convention. La décision est prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Parties ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
- 2 Pour tout Etat adhérent à la Convention conformément au paragraphe 1 ci-dessus, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 25 – Application territoriale

- 1 Tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
- 2 Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
- 3 Toute déclaration faite en application des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui



suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général.

Article 26 – Effets de la Convention

- 1 L'objet de la présente Convention est de compléter les traités ou accords multilatéraux ou bilatéraux applicables existant entre les Parties, y compris les dispositions des traités du Conseil de l'Europe suivants:
 - Convention européenne d'extradition, ouverte à la signature, à Paris, le 13 décembre 1957 (STE n° 24);
 - Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959 (STE n° 30);
 - Convention européenne pour la répression du terrorisme, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1977 (STE n° 90);
 - Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 17 mars 1978 (STE n° 99);
 - Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre 2001 (STE n° 182);
 - Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 mai 2003 (STE n° 190).
- 2 Si deux ou plus de deux Parties ont déjà conclu un accord ou un traité relatif aux matières traitées par la présente Convention, ou si elles ont autrement établi leurs relations sur ces sujets, ou si elles le feront à l'avenir, elles ont aussi la faculté d'appliquer ledit accord ou traité, ou d'établir leurs relations en conséquence. Toutefois, lorsque les Parties établiront leurs relations concernant les matières faisant l'objet de la présente Convention d'une manière différente de celle prévue, elles le feront d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les objectifs et principes de la Convention.
- 3 Les Parties qui sont membres de l'Union européenne appliquent, dans leurs relations mutuelles, les règles de la Communauté et de l'Union européenne dans la mesure où il existe des règles de la Communauté ou de l'Union européenne régissant le sujet particulier concerné et applicable au cas d'espèce, sans préjudice de l'objet et du but de la présente Convention et sans préjudice de son entière application à l'égard des autres Parties.
- 4 Aucune disposition de la présente Convention n'affecte d'autres droits, obligations et responsabilités d'une Partie et des individus découlant du droit international, y compris le droit international humanitaire.
- 5 Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités menées par les forces armées d'une Partie dans l'exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où elles sont régies par d'autres règles de droit international, ne sont elles non plus régies par la présente Convention.

Article 27 – Amendements à la Convention

- 1 Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou par la Consultation des Parties.
- 2 Toute proposition d'amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Parties.



- 3 En outre, tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué à la Consultation des Parties, qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.
- 4 Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et tout avis soumis par la Consultation des Parties et peut approuver l'amendement.
- 5 Le texte de tout amendement approuvé par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 4 est transmis aux Parties pour acceptation.
- 6 Tout amendement approuvé conformément au paragraphe 4 entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.

Article 28 – Révision de l'annexe

- 1 Afin d'actualiser la liste des traités en annexe, des amendements peuvent être proposés par toute Partie ou par le Comité des Ministres. Ces propositions d'amendement ne peuvent concerner que des traités universels conclus au sein du système des Nations Unies, portant spécifiquement sur le terrorisme international et entrés en vigueur. Elles seront communiquées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Parties.
- 2 Après avoir consulté les Parties non membres, le Comité des Ministres peut adopter un amendement proposé à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe. Cet amendement entrera en vigueur à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date à laquelle il a été transmis aux Parties. Pendant ce délai, toute Partie pourra notifier au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une objection à l'entrée en vigueur de l'amendement à son égard.
- 3 Si un tiers des Parties a notifié au Secrétaire Général une objection à l'entrée en vigueur de l'amendement, ce dernier n'entrera pas en vigueur.
- 4 Si moins d'un tiers des Parties a notifié une objection, l'amendement entrera en vigueur pour les Parties qui n'ont pas formulé d'objection.
- 5 Lorsqu'un amendement est entré en vigueur conformément au paragraphe 2 et qu'une Partie a formulé une objection à cet amendement, ce dernier entrera en vigueur dans cette Partie le premier jour du mois suivant la date à laquelle elle aura notifié son acceptation au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 29 – Règlement des différends

En cas de différend entre les Parties sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, elles s'efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend à un tribunal arbitral qui prendra des décisions liant les Parties au différend, ou à la Cour internationale de Justice, selon un accord commun entre les Parties concernées.

Article 30 – Consultation des Parties

- 1 Les Parties se concertent périodiquement, afin:
 - a de faire des propositions en vue de faciliter ou d'améliorer l'usage et la mise en œuvre effectifs de la présente Convention, y compris l'identification de tout problème en la matière, ainsi que les effets de toute déclaration faite conformément à la présente Convention;



- b de formuler un avis sur la conformité d'un refus d'extrader qui leur est soumis conformément à l'article 20, paragraphe 8;
 - c de faire des propositions d'amendement à la présente Convention conformément à l'article 27;
 - d de formuler un avis sur toute proposition d'amendement à la présente Convention qui leur est soumise conformément à l'article 27, paragraphe 3;
 - e d'exprimer un avis sur toute question relative à l'application de la présente Convention et faciliter l'échange d'informations sur les développements juridiques, politiques ou techniques importantes.
- 2 La Consultation des Parties est convoquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe chaque fois qu'il l'estime nécessaire et, en tout cas, si la majorité des Parties ou le Comité des Ministres en formulent la demande.
- 3 Les Parties sont assistées par le Secrétariat du Conseil de l'Europe dans l'exercice de leurs fonctions découlant du présent article.

Article 31 – Dénonciation

- 1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention par notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 32 – Notification

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, aux Etats non membres ayant participé à l'élaboration de la présente Convention, ainsi qu'à tout Etat y ayant adhéré ou ayant été invité à y adhérer:

- a toute signature;
- b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
- c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'article 23;
- d toute déclaration faite en application des articles 1, paragraphe 2, 22, paragraphe 4, et 25;
- e tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.



In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Warsaw, this 16th day of May 2005, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the European Community, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, and to any State invited to accede to it.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Varsovie, le 16 mai 2005, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, aux Etats non membres ayant participé à l'élaboration de la Convention et à tout Etat invité à y adhérer.

Certified a true copy of the sole original document, in English and in French, deposited in the archives of the Council of Europe.



Copie certifiée conforme à l'exemplaire original unique en langues française et anglaise, déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Strasbourg, 22 September 2005

The Director General of Legal Affairs of the Council of Europe,

Le Directeur Général des Affaires Juridiques du Conseil de l'Europe,

Guy DE VEL



Annexe

- 1 Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970;
- 2 Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971;
- 3 Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York le 14 décembre 1973;
- 4 Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée à New York le 17 décembre 1979;
- 5 Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;
- 6 Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, conclu à Montréal le 24 février 1988;
- 7 Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988;
- 8 Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988;
- 9 Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée à New York le 15 décembre 1997;
- 10 Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999.

PER COPIA CONFIRME



F. Castelli



TRADUZIONE NON UFFICIALE

**CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER LA PREVENZIONE DEL
DEL TERRORISMO**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari,

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una unione più stretta fra i suoi membri;

Riconoscendo l'interesse di intensificare la cooperazione con le altre Parti della presente Convenzione;

Desiderando adottare misure efficaci per prevenire il terrorismo e per contrastare, in particolare, la pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo nonché il reclutamento e l'addestramento per il terrorismo;

Consapevoli della grave preoccupazione causata dall'aumento dei reati di terrorismo e dalla crescita della minaccia terrorista;

Consapevoli della situazione precaria di coloro che sono colpiti dal terrorismo e ribadendo, a tal riguardo, la loro profonda solidarietà con le vittime del terrorismo e con le loro famiglie;

Riconoscendo che i reati di terrorismo ed i reati previsti dalla presente Convenzione, da chiunque commessi, non sono in alcun modo giustificabili con considerazioni politiche, filosofiche, ideologiche, razziali, etniche, religiose od altre di simile natura, e ricordando l'obbligo delle Parti di prevenire tali reati e, nel caso in cui non siano stati prevenuti, di perseguirli ed assicurare che siano punibili con pene che tengano conto della loro natura grave;

Ricordando il bisogno di rafforzare la lotta contro il terrorismo e riaffermando che tutte le misure prese per prevenire o reprimere i reati di terrorismo devono rispettare lo Stato di diritto ed i valori democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali così come le altre disposizioni di diritto internazionale compreso, del caso, il diritto internazionale umanitario;

Riconoscendo che questa Convenzione non pregiudicare i principi riconosciuti relativi alla libertà di espressione ed alla libertà di associazione;

Ricordando che gli atti di terrorismo, per lo loro natura od il loro contesto, hanno lo scopo di intimidire gravemente una popolazione o costringere indebitamente un governo od una organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualunque atto, ovvero a destabilizzare gravemente o a distruggere le strutture fondamentali, politiche, costituzionali, economiche o sociali di un paese o di una organizzazione internazionale;

Hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1**Terminologia**

1. Ai fini della presente Convenzione, s'intende "per reato di terrorismo" uno qualsiasi dei reati che rientrano nel campo di applicazione e sono definiti in ciascuno dei trattati elencati nell'Allegato.

2. Nel depositare il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione od accessione, uno Stato o la Comunità Europea che non sia parte di un trattato elencato nell'Allegato, può dichiarare che, nell'applicazione della presente Convenzione a tale Parte, il predetto trattato sarà considerato come non incluso nell'Allegato. Tale dichiarazione cesserà di avere effetto dal momento dell'entrata in vigore del trattato in questione per la Parte che abbia fatto tale dichiarazione, la quale notificherà il Segretario Generale del Consiglio d'Europa di tale entrata in vigore.

Articolo 2

Scopo

La presente Convenzione ha l'obiettivo di migliorare gli sforzi delle Parti nella prevenzione del terrorismo e dei suoi effetti negativi sul pieno godimento dei diritti dell'uomo ed, in particolare, del diritto alla vita, con provvedimenti da prendere a sia a livello nazionale che nell'ambito della cooperazione internazionale, tenendo conto dei trattati o degli accordi bilaterali e multilaterali esistenti ed applicabili tra le Parti.

Articolo 3

Politiche nazionali di prevenzione

1. Ciascuna Parte adotta idonei provvedimenti, in particolare nel settore della formazione delle autorità di repressione e di altri organi, nonché nei settori dell'istruzione, della cultura, dell'informazione, dei mass media e della sensibilizzazione del pubblico; al fine di prevenire i reati di terrorismo ed i loro effetti negativi, pur rispettando, qualora le siano applicabili, gli obblighi relativi ai diritti dell'uomo, come definiti nella Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, e gli altri obblighi di diritto internazionale.

2. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti che siano necessari per migliorare e sviluppare la cooperazione tra le autorità nazionali al fine di prevenire i reati di terrorismo ed i loro effetti negativi, anche attraverso :

- (a) lo scambio di informazioni;
- (b) il rafforzamento della protezione fisica delle persone e delle infrastrutture;
- (c) il rafforzamento dei piani di formazione e di coordinamento per situazioni di crisi.

3. Ciascuna Parte promuove la tolleranza incoraggiando il dialogo interreligioso e transculturale, coinvolgendo, se del caso, organizzazioni non governative ed altri attori della società civile, al fine di prevenire le tensioni che potrebbero contribuire alla commissione di reati di terrorismo.

4. Ciascuna Parte si sforza di meglio sensibilizzare il pubblico sull'esistenza, le cause, la gravità e la minaccia rappresentata dai reati terroristi e dai reati previsti dalla presente Convenzione, e considererà di incoraggiare il pubblico a fornire alle autorità competenti un aiuto specifico e fattuale, che possa contribuire a prevenire i reati di terrorismo e quelli previsti dalla presente Convenzione.



Articolo 4

Cooperazione internazionale in materia di prevenzione

Le Parti, ove opportuno e tenuto debitamente conto delle loro possibilità, si prestano assistenza e sostegno reciproco al fine di migliorare la loro capacità di prevenire la commissione dei reati di terrorismo, anche attraverso lo scambio di informazioni e di buone prassi nonché mediante l'addestramento ed altri sforzi congiunti di carattere preventivo.

Articolo 5

Pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo

1. Ai fini della presente Convenzione, si intende per "pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo" diffondere od in qualsiasi altro modo rendere disponibile un messaggio al pubblico con l'intenzione di incitare alla commissione di un reato di terrorismo se tale condotta, che sostenga direttamente od indirettamente la commissione di reati di terrorismo, cagioni il pericolo che uno o più di tali reati possa essere commesso.

2. Ciascuna Parte adotta le misure che siano necessarie per prevedere come reato in diritto interno la pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo secondo la definizione del precedente comma, quando commessa illecitamente ed intenzionalmente.

Articolo 6

Reclutamento per il terrorismo

1. Ai fini della presente Convenzione, si intende per "reclutamento per il terrorismo" sollecitare un'altra persona a commettere od a partecipare alla commissione di un reato di terrorismo, ovvero ad aderire ad un'associazione o ad un gruppo al fine di contribuire alla commissione di uno o più reati di terrorismo dell'associazione o del gruppo.

2. Ciascuna Parte adotta le misure che siano necessarie per prevedere come reato in diritto interno il reclutamento per il terrorismo secondo la definizione del precedente comma, quando commessa illecitamente ed intenzionalmente.

Articolo 7

Addestramento per il terrorismo

1. Ai fini della presente Convenzione, per "addestramento per il terrorismo" si intende fornire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco od altre armi ovvero sostanze nocive e pericolose nonché di altri metodi o tecniche specifiche allo scopo di commettere un reato di terrorismo o di contribuire alla sua commissione, con la consapevolezza che la formazione procurata ha lo scopo di servire alla realizzazione di tale obiettivo.



2. Ciascuna Parte adotta le misure che siano necessarie per prevedere come reato in diritto interno l'addestramento per il terrorismo secondo la definizione del precedente comma, quando commessa illecitamente ed intenzionalmente.

Articolo 8

Irrelevanza della commissione di un reato di terrorismo

Affinché un atto costituisca uno dei reati previsti dagli articoli da 5 a 7 della presente Convenzione, non è necessario che un reato di terrorismo sia stato effettivamente commesso.

Articolo 9

Reati accessori

1. Ciascuna Parte adotta le misure che siano necessarie per prevedere come reato nella sua legislazione :

(a) partecipare in qualità di complice ad uno dei reati previsti dagli articoli da 5 a 7 della presente Convenzione;

(b) organizzare o dirigere altri ai fini della commissione di uno dei reati previsti dagli articoli da 5 a 7 della presente Convenzione;

(c) contribuire alla commissione di uno o più dei reati previsti dagli articoli da 5 a 7 della presente Convenzione da parte di un gruppo di persone che agisca con uno scopo comune. Tale contributo deve essere intenzionale ed essere prestato:

(i) al fine di sostenere l'attività o lo scopo criminale del gruppo, quando tale attività o scopo comporti la commissione di uno dei reati previsti dagli articoli da 5 a 7 della presente Convenzione; oppure

(ii) nella consapevolezza dell'intenzione del gruppo di commettere uno dei reati previsti dagli articoli da 5 a 7 della presente Convenzione.

2. Ciascuna Parte adotta altresì le misure che siano necessarie per prevedere come reato, in conformità alla propria legislazione, il tentativo di commettere uno dei reati previsti dagli articoli 6 e 7 della presente Convenzione.

Articolo 10

Responsabilità degli enti giuridici



1. Ciascuna Parte adotta le misure che siano necessarie, in conformità ai suoi principi giuridici, per prevedere la responsabilità degli enti giuridici che partecipano ai reati previsti dagli articoli da 5 a 7 e 9 della presente Convenzione.
2. Fatti salvi i principi giuridici della Parte, la responsabilità degli enti giuridici può essere penale, civile o amministrativa.
3. Tale responsabilità non esclude la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

Articolo 11

Sanzioni e misure

1. Ciascuna Parte adotta le misure che siano necessarie per rendere i reati previsti dagli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione punibili con pene effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Le condanne definitive antecedenti pronunciate in altri Stati per reati previsti dalla presente Convenzione possono, nella misura consentita in diritto interno, essere prese in considerazione al fine della determinazione della pena ai sensi della legislazione interna.
3. Ciascuna Parte assicura che gli enti giuridici responsabili ai sensi dell'articolo 10 siano assoggettate a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, di natura penale o diversa, ivi comprese le sanzioni pecuniarie.

Articolo 12

Condizioni e salvaguardia

1. Ciascuna Parte assicura che la previsione, l'attuazione e l'applicazione delle incriminazioni di cui agli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione abbia luogo nel rispetto degli obblighi relativi ai diritti dell'uomo che la vincolano, in particolare la libertà di espressione, la libertà di associazione e la libertà di religione, come previste ed ove applicabili alla Parte, nella Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché dagli altri obblighi di diritto internazionale.
2. La previsione, l'attuazione e l'applicazione delle incriminazioni di cui agli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione dovrebbero, inoltre, essere subordinati al principio di proporzionalità, in relazione agli scopi legittimi perseguiti ed alla loro necessità in una società democratica e dovrebbero escludere ogni forma di arbitrarietà o di trattamento discriminatorio o razzista.

Articolo 13

Protezione, risarcimento ed assistenza alle vittime del terrorismo



Ciascuna Parte adotta le misure che siano necessarie per proteggere e sostenere le vittime del terrorismo commesso sul proprio territorio. Tali misure possono comprendere, mediante adeguati regimi nazionali ed in conformità alla legislazione interna, tra l'altro, l'aiuto finanziario ed il risarcimento per le vittime del terrorismo ed i componenti della loro famiglia ristretta.

Articolo 14

Giurisdizione

1. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione sui reati previsti dalla presente Convenzione :

- (a) quando il reato è commesso sul suo territorio;
- (b) quando il reato è commesso a bordo di una nave battente bandiera della Parte od a bordo di aeromobile immatricolato nella Parte;
- (c) quando il reato è commesso da un suo cittadino.

2. Ciascuna parte può altresì stabilire la propria giurisdizione sui reati previsti dalla presente Convenzione :

- (a) quando il reato ha avuto per fine od ha avuto come risultato la commissione di un reato previsto dall'articolo 1 della presente Convenzione sul suo territorio od in danno di un suo cittadino;
- (b) quando il reato ha avuto per fine od ha avuto come risultato la commissione di un reato previsto dall'articolo 1 della presente Convenzione contro un'installazione pubblica della Parte situata all'estero, ivi compresi suoi i locali diplomatici o consolari;
- (c) quando il reato ha avuto per fine od ha avuto come risultato la commissione di un reato previsto dall'articolo 1 della presente Convenzione, allo scopo di costringere la Parte a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto;
- (d) quando il reato è commesso da un apolide che ha residenza abituale sul proprio territorio;
- (e) quando il reato è commesso a bordo di un aeromobile operato dal Governo della Parte.

3. Ciascuna Parte adotta le misure che siano necessarie per stabilire la sua giurisdizione sui reati previsti dalla presente Convenzione nel caso in cui l'autore presunto si trovi sul suo territorio e non sia estradato ad una Parte la cui giurisdizione sia fondata su un criterio di giurisdizione esistente anche nella legislazione della Parte richiesta.

4. La presente Convenzione non esclude altre giurisdizioni penali esercitate in conformità alla legislazione nazionale.

5. Quando più di una Parte rivendica la giurisdizione su di un presunto reato previsto dalla presente Convenzione, ove opportuno le Parti interessate si concertano al fine di determinare quale tra le giurisdizioni sia la più idonea per il perseguimento del reato.



Articolo 15

Obbligo di indagine

1. Quando viene informata che l'autore o il presunto autore di un reato di cui alla presente Convenzione potrebbe trovarsi sul suo territorio, la Parte interessata adotta le misure che siano necessarie in conformità alla sua legislazione interna per indagare sui fatti che le sono sottoposti.
2. Se ritiene che le circostanze lo giustificano, la Parte sul cui territorio si trova l'autore od il presunto autore del reato adotta le misure appropriate previste dalla sua legislazione per assicurare la presenza della predetta persona ai fini dell'azione penale o dell'extradizione.
3. Qualsiasi persona nei confronti della quale sono prese misure le di cui al paragrafo 2 ha diritto di:
 - (a) comunicare senza ritardo con il rappresentante più vicino dello Stato di cui ha la cittadinanza o che è ad altro titolo abilitato a proteggere i suoi diritti ovvero, se si tratta di un apolide, dello Stato sul cui territorio si trova la sua residenza abituale;
 - (b) ricevere la visita di un rappresentante del predetto Stato;
 - (c) essere informata dei diritti che gli conferiscono i capoversi (a) e (b).
4. I diritti enunciati al paragrafo 3 sono esercitati in conformità alle leggi ed ai regolamenti della Parte sul cui territorio si trova l'autore od il presunto autore del reato, rimanendo tuttavia inteso che tali leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini per i quali tali diritti sono intesi al paragrafo 3.
5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo non pregiudicano il diritto di alcuna Parte che abbia stabilito la sua giurisdizione in conformità all'articolo 14, paragrafi 1 (c) e 2 (d) d'invitare il Comitato internazionale della Croce Rossa a comunicare con il presunto autore del reato ed a rendergli visita.

Articolo 16

Non applicabilità della Convenzione

La presente Convenzione non si applica quando i reati previsti dagli articoli da 5 a 7 nonché 9 sono commessi all'interno di un solo Stato, quando il presunto autore è un cittadino di tale Stato, si trova sul suo territorio e nessun altro Stato ha un criterio per affermare la propria giurisdizione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 o 2 della presente Convenzione, restando inteso che si applicano in tali casi, ove opportuno, le disposizioni di cui agli articoli 17 nonché da 20 a 22 della presente Convenzione.



Articolo 17

Cooperazione internazionale in materia penale

1. Le Parti si prestano reciprocamente l'assistenza più ampia possibile per qualsiasi indagine, procedimento penale o di estradizione in relazione ai reati di cui agli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione, ivi compresa l'assistenza necessaria per ottenere gli elementi di prova in loro possesso e che sono necessari per i procedimenti.
2. Le Parti adempiono agli obblighi che loro incombono ai sensi del paragrafo 1 in conformità con i trattati od altri accordi di cooperazione giudiziaria stipulati tra di esse. In mancanza di tali trattati od accordi, le Parti si prestano reciprocamente assistenza in conformità con la loro legislazione interna.
3. Le Parti cooperano reciprocamente nella maggiore misura possibile consentita dalle leggi, dai trattati, dagli accordi e dalle intese rilevanti della Parte richiesta in relazione alle indagini od ai procedimenti relativi ai reati per i quali una persona giuridica può essere ritenuta responsabile nella Parte richiedente ai sensi dell'articolo 10 della presente Convenzione.
4. Ciascuna Parte può prevedere di stabilire meccanismi addizionali al fine di condividere con altre Parti le informazioni o le prove necessarie ai fini della responsabilità penale, civile od amministrativa, come previsto all'articolo 10.

Articolo 18

Estradare o perseguire

1. Nei casi in cui ha giurisdizione ai sensi dell'articolo 14, la Parte sul cui territorio si trova il presunto autore del reato ha l'obbligo, se non lo estrada, di sottoporre il caso senza ingiustificato ritardo, senza qualsivoglia eccezione e tanto che il reato sia stato o meno commesso sul suo territorio, alle sue autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale, in conformità alla procedura prevista dalla legislazione di tale Parte. Tali autorità decidono con gli stessi criteri applicabili nel caso di qualsiasi altro reato grave secondo la legislazione della Parte.
2. Quando secondo la sua legislazione interna una Parte può estradare o consegnare un suo cittadino soltanto a condizione che l'interessato le sarà restituito per espriare la pena inflitta a seguito del processo o del procedimento per il quale l'extradizione o la consegna è richiesta e tale Parte e la Parte richiedente l'extradizione concordano tale opzione e le altre condizioni che ritengano appropriate, l'extradizione o la consegna condizionale è sufficiente per dispensare la Parte richiesta dall'obbligo previsto al paragrafo 1.

Articolo 19

Estradizione



1. I reati previsti agli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione sono di diritto considerati fra quelli passibili di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso fra le Parti prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione. Le Parti si impegnano ad inserire tali reati fra quelli passibili di estradizione in tutti i trattati di estradizione che stipuleranno fra di esse successivamente.
2. Qualora uno Stato Parte per il quale l'extradizione dipende dall'esistenza di un trattato riceva una richiesta di estradizione da un'altra Parte con la quale non ha un trattato di estradizione, essa ha facoltà di considerare la presente Convenzione come base giuridica per l'extradizione in relazione ai reati di cui agli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione. L'extradizione sarà soggetta alle altre condizioni previste dalla legislazione della Parte che riceve la richiesta.
3. Gli Stati Parte per i quali l'extradizione non dipende dall'esistenza di un trattato, riconosceranno i reati di cui agli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione come reati passibili di estradizione fra di essi, alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato che riceve la richiesta.
4. Qualora necessario, i reati di cui agli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione, ai fini dell'extradizione fra le Parti, saranno trattati come se fossero stati commessi non solo nel luogo in cui si sono verificati, ma anche nel territorio delle Parti che hanno stabilito la giurisdizione ai sensi dell'articolo 14.
5. Le disposizioni di tutti i trattati e le intese in materia di estradizione tra le Parti, relative ai reati di cui agli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione, saranno considerate modificate tra le Parti nella misura in cui sono incompatibili con la presente Convenzione.

Articolo 20

Esclusione della clausola di eccezione politica

1. Nessuno dei reati di cui agli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione sarà considerato ai fini dell'extradizione o dell'assistenza giuridica reciproca un reato politico o un reato connesso con un reato politico o un reato ispirato a motivi politici. Di conseguenza, le richieste di estradizione o di assistenza giuridica reciproca basate su tale reato non possono essere respinte con l'unica motivazione che riguardano un reato politico o un reato connesso con un reato politico o un reato ispirato a motivi politici.
2. Salva l'applicabilità degli articoli da 19 a 23 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 agli altri articoli della presente Convenzione, uno Stato dell'Unione Europea, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione od accessione alla Convenzione, può dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il precedente paragrafo 1 in relazione all'extradizione per un reato indicato nella presente Convenzione. Le Parti si impegnano ad applicare tale riserva caso per caso, con decisione debitamente motivata.



3. Ciascuna Parte, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa efficace dalla data di ricevimento, può ritirare totalmente o parzialmente una riserva da essa formulata ai sensi del paragrafo 2.
4. Una Parte che ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 2 non può pretendere l'applicazione dell'articolo 1 da un'altra Parte; tuttavia, se la sua riserva è parziale o condizionale, può pretendere l'applicazione del presente articolo nella misura in cui lo ha accettato.
5. La riserva conserva validità per un periodo di tre anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione rispetto alla Parte interessata. Tuttavia, la riserva può essere rinnovata per periodi della stessa durata.
6. Dodici mesi prima della scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa informa la Parte interessata della scadenza. Non più tardi di tre mesi prima della data di scadenza, la Parte notifica il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. Nel caso in cui la Parte notifici al Segretario Generale che mantiene la riserva, fornisce spiegazioni sui motivi che ne giustificano il mantenimento. In difetto di notifica dalla Parte interessata, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa tale Parte che la sua riserva si ritiene automaticamente prorogata di sei mesi. La riserva decade se la Parte interessata non notifica la decisione di mantenerla o modificarla della scadenza di tale periodo.
7. A seguito della richiesta di estradizione di un'altra Parte, ove la Parte richiesta non estrada una persona in applicazione della riserva, è tenuta a sottoporre il caso senza ingiustificato ritardo e senza qualsivoglia eccezione alle sue autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale, salvo che le Parti richiedente e richiesta si accordino diversamente. Le autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale nella Parte richiesta decidono con gli stessi criteri applicabili nel caso di qualsiasi altro reato grave secondo la legislazione della Parte. La Parte richiesta comunica senza ingiustificato ritardo l'esito finale dei procedimenti penali alla Parte richiedente ed al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che lo inoltra alla Consultazione delle Parti prevista dall'articolo 30.
8. La decisione di rifiutare l'estradizione richiesta avvalendosi della riserva è comunicata immediatamente alla Parte richiedente. Se entro un termine ragionevole nella Parte richiesta non è adottata, in conformità al paragrafo 7, una decisione giudiziaria nel merito, la Parte richiedente può informarne il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che sottopone la questione alla Consultazione delle Parti prevista dall'articolo 30. La Consultazione esamina la questione e formula un parere sulla conformità del rifiuto alla Convenzione, sottoponendolo al Comitato dei Ministri per l'adozione di una dichiarazione al riguardo. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente paragrafo, il Comitato dei Ministri si riunisce in composizione ristretta agli Stati Parte.

Articolo 21

Clausola di discriminazione



1. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come un'imposizione dell'obbligo di estradare o di concedere assistenza giudiziaria reciproca, se la Parte richiasta ha seri motivi per ritenere che la richiesta di estradizione per i reati di cui agli articoli da 5 a 7 nonché 9 o di assistenza giudiziaria reciproca relativa a tali reati è stata avanzata al fine di perseguire o punire una persona in ragione della sua razza, religione, nazionalità, origini etniche od opinione politica o per ritenere che, rispondendo alla richiesta, si nuocerebbe alla posizione di tale persona per uno di tali motivi.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come un'imposizione di un obbligo di estradizione se la persona che è oggetto della domanda di estradizione rischia di essere esposta alla tortura od a pene o trattamenti inumani o degradanti.
3. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come un'imposizione di un obbligo di estradizione se la persona che è oggetto della domanda di estradizione rischia di essere esposta alla pena di morte o, se la legislazione della Parte richiasta non consente la pena dell'ergastolo, alla pena detentiva perpetua senza possibilità di liberazione condizionale, salvo che la Parte richiasta abbia comunque l'obbligo di estradare in conformità ai trattati di estradizione applicabili nel caso la Parte richiedente presti le assicurazioni, che la Parte richiasta consideri sufficienti, che la pena di morte non sarà applicata ovvero che, se applicata, non sarà eseguita o che la persona interessata non sarà sottoposta alla pena detentiva perpetua senza possibilità di liberazione condizionale.

Articolo 22

Informazioni spontanee

1. Compatibilmente con le proprie indagini od i propri procedimenti, le autorità competenti di una Parte possono, senza preventiva richiesta, trasmettere alle autorità competenti di un'altra Parte informazioni ottenute nell'ambito delle loro indagini, quando ritengano che la comunicazione di tali informazioni possa aiutare la Parte che le riceve ad iniziare od a svolgere delle indagini o procedimenti ovvero possa condurre ad una richiesta da tale Parte ai sensi della presente Convenzione.
2. La Parte che fornisce le informazioni può, in conformità alla sua legislazione, sottoporre a condizioni l'uso di tali informazioni dalla Parte che le riceve.
3. La Parte che riceve le informazioni è tenuta ad osservare tali condizioni.
4. Tuttavia, in ogni tempo una Parte può, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non essere vincolata dalle condizioni imposte dalla Parte che fornisce le informazioni di cui al precedente paragrafo 2, a meno che non riceva preventivo avviso della natura dell'informazione da fornire e che accetti la sua trasmissione.



Articolo 23

Firma e entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, della Comunità europea e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione.
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione od approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione od approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data della manifestazione del consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione, secondo le disposizioni del paragrafo 2, da parte di sei Firmatari, tra i quali almeno quattro Stati Membri del Consiglio d'Europa.
4. Per ogni Firmatario che esprimerà successivamente il consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di espressione del suo consenso, secondo le disposizioni del paragrafo 2, ad essere vincolato dalla presente Convenzione.

Articolo 24

Accessione alla Convenzione

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può, dopo aver consultato le parti alla presente Convenzione ed averne ottenuto il consenso unanime, invitare qualsiasi Stato che non sia membro del Consiglio d'Europa e che non ha partecipato alla sua elaborazione ad accedere alla presente Convenzione. La decisione è presa secondo la maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa ed all'unanimità dei rappresentanti delle Parti che hanno diritto di sedere nel Comitato dei Ministri.
2. Per qualsiasi Stato che accede alla Convenzione in forza al precedente paragrafo 1, la convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di accessione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 25

Applicazione territoriale

1. Ciascuno Stato o la Comunità Europea può, all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione, specificare il territorio od i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.
2. In ogni tempo successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ciascuna Parte può estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio precisato nella dichiarazione. Per tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.



3. Ogni dichiarazione presentata ai sensi dei due paragrafi precedenti può, rispetto a un qualsiasi territorio menzionato in tale dichiarazione, essere ritirata mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Tale ritiro sarà efficace il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione di tale dichiarazione da parte del Segretario Generale.

Articolo 26

Effetti della Convenzione

1. La presente Convenzione integra i trattati o gli accordi multilaterali o bilaterali applicabili esistenti fra le Parti, ivi comprese le disposizioni dei seguenti trattati del Consiglio d'Europa

- Convenzione europea di estradizione aperta alla firma a Parigi, il 13 dicembre 1957 (STE n. 24);
- Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, aperta alla firma a Strasburgo il 20 aprile 1959 (STE n. 30);
- Convenzione europea per la repressione del terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977 (STE n. 90);
- Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, aperto alla firma a Strasburgo il 17 marzo 1978 (STE n° 99);
- Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, aperto alla firma a Strasburgo l'8 novembre 2001 (STE n° 182);
- Protocollo recante emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, aperto alla firma a Strasburgo il 15 maggio 2003 (STE n° 190).

2. Se due o più Parti hanno già concluso un accordo o un trattato nelle materie trattate dalla presente o se hanno diversamente regolato i loro rapporti al riguardo, o se lo faranno in avvenire, esse hanno anche la facoltà di applicare detto accordo o trattato o di regolare i loro rapporti in conformità. Tuttavia, se le Parti regolano i loro rapporti nelle materie di cui alla presente Convenzione diversamente da come in essa disciplinati, devono farlo in modo che non sia incompatibile con gli obiettivi ed i principi della Convenzione.

3. Nelle loro relazioni reciproche, le Parti che sono membri dell'Unione europea applicano il diritto comunitario e dell'Unione europea eventualmente esistente che disciplina la materia particolare e che sia applicabile al caso specifico, fatto salvo l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione e la sua integrale applicazione nei confronti delle altre Parti.

4. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica altri diritti, obbligazioni e responsabilità di una Parte e degli individui secondo il diritto internazionale, incluso il diritto internazionale umanitario.



5. Le attività delle Forze Armate durante i conflitti armati, così come definite nel diritto internazionale umanitario, sono disciplinate da tale diritto e non dalla presente Convenzione e le attività condotte dalle Forze Armate di una Parte nell'esercizio delle loro funzioni, nella misura in cui sono disciplinate dalle altre regole del diritto internazionale, non sono disciplinate dalla presente Convenzione.

Articolo 27

Emendamenti alla Convenzione

1. Emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da una Parte, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa o dalla consultazione delle Parti.
2. Ogni proposta di emendamento è comunicata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa alle Parti.
3. Inoltre, ogni emendamento proposto da una Parte o dal Comitato dei Ministri è trasmesso alla Consultazione delle Parti che sottopone al Comitato dei Ministri il suo parere sull'emendamento proposto.
4. Il Comitato dei Ministri esamina l'emendamento proposto ed ogni parere sottoposto dalla Consultazione delle Parti e può approvare l'emendamento.
5. Il testo di ogni emendamento approvato dal Comitato dei Ministri ai sensi del paragrafo 4 è trasmesso alle Parti per accettazione.
6. Ogni emendamento approvato ai sensi del paragrafo 4 entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale che esse lo hanno accettato.

Articolo 28

Revisione dell'Allegato

1. Al fine di aggiornare la lista dei trattati di cui all'Allegato, possono essere proposti emendamenti da qualsiasi Parte o dal Comitato dei Ministri. Tali proposte di emendamento possono concernere soltanto i trattati universali conclusi nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, che concernano in modo specifico il terrorismo internazionale e che siano entrati in vigore. Esse saranno comunicate alle Parti dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Dopo aver consultato le Parti non membri, il Comitato dei Ministri può adottare un emendamento proposto con la maggioranza di cui all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa. L'emendamento entra in vigore alla scadenza di un periodo di un anno dalla data nella quale è stato trasmesso alle Parti. Durante tale periodo, ciascuna Parte può notificare al Segretario



Generale del Consiglio d'Europa un'obiezione all'entrata in vigore dell'emendamento nei suoi confronti.

3. Se un terzo delle Parti ha notificato al Segretario Generale un'obiezione all'entrata in vigore dell'emendamento, questo non entra in vigore.

4. Se meno di un terzo delle Parti ha notificato un'obiezione, l'emendamento entrerà in vigore per le Parti che non hanno espresso obiezioni.

5. Quando un emendamento è entrato in vigore ai sensi del paragrafo 2 e una Parte ha notificato un'obiezione a tale emendamento, questo entra in vigore per la Parte interessata il primo giorno del mese successivo alla data nella quale essa avrà notificato la sua accettazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 29

Regolamento delle controversie

Nel caso di una controversia fra le Parti sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, esse faranno ogni sforzo al fine di pervenire ad un regolamento della controversia mediante negoziato o con ogni altro mezzo pacifico a loro scelta, ivi compresa la sottoposizione della controversia ad un Tribunale arbitrale che adotterà decisioni vincolanti per le Parti della controversia ovvero alla Corte internazionale di giustizia, secondo l'accordo raggiunto tra le Parti interessate.

Articolo 30

Consultazione delle Parti

1. Le Parti si concertano periodicamente al fine di :

- (a) fare proposte per facilitare o migliorare l'uso e l'attuazione effettivi della presente Convenzione, ivi compresa l'identificazione di ogni problema e degli effetti di ogni dichiarazione fatta ai sensi della presente Convenzione;
- (b) formulare un parere sulla conformità del rifiuto di estradizione che gli sia sottoposto ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 8;
- (c) fare proposte di emendamento alla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 27;
- (d) formulare un parere su ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione che sia loro sottoposta ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2;
- (e) esprimere un parere su ogni questione concernente l'applicazione della presente Convenzione e facilitare lo scambio di informazioni sugli sviluppi giuridici, politici o tecnici significativi.



2. La Consultazione delle Parti è convocata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa quando lo ritiene necessario e, comunque, quando la convocazione è richiesta dalla maggioranza delle Parti o dal Comitato dei Ministri.

3. Le Parti sono assistite dal Segretariato del Consiglio d'Europa nell'esercizio delle loro funzioni derivanti dal presente articolo.

Articolo 31

Denuncia

1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia è efficace dal primo giorno del mese successivo la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notifica dal Segretario Generale.

Articolo 32

Notificazione

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica gli Stati membri del Consiglio d'Europa, la Comunità Europea; gli Stati non membri che hanno partecipato alla elaborazione della presente Convenzione ed ogni Stato che vi abbia acceduto o sia stato invitato ad accedervi, di :

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione;
- c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, ai sensi dell'Articolo 23;
- d) ogni dichiarazione fatta ai sensi degli articoli 1, paragrafo 2, 22 paragrafo 4, nonché 25;
- e) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.

In fede di ciò i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Varsavia, il 16 maggio 2005, in francese ed inglese, entrambi i testi ugualmente autentici, depositati in unico esemplare negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà una copia certificata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità Europea, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione ed a tutti gli Stati invitati ad accedervi.

Allegato



1. Convenzione sulla repressione del sequestro illecito di aeromobili, firmata a L'Aia il 16 dicembre 1970;
2. Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, conclusa a Montreal il 23 settembre 1971;
3. Convenzione sulla prevenzione e la punizione dei reati contro le persone internazionalmente protette, inclusi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973;
4. Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi, adottata a New York il 17 dicembre 1979;
5. Convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare, adottata a Vienna il 3 marzo 1980;
6. Protocollo per la repressione di atti illeciti di violenza negli aeroporti in servizio per l'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 24 febbraio 1988;
7. Convenzione per la repressione di atti illeciti contrari alla sicurezza della navigazione marittima, fatta a Roma il 10 marzo 1988;
8. Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, fatta a Roma il 10 marzo 1988;
9. Convenzione internazionale per la repressione di attentati terroristici dinamitardi, adottata a New York il 15 dicembre 1997;
10. Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, adottata a New York il 9 dicembre 1999.



PAGINA BIANCA

INTERNATIONAL CONVENTION FOR
THE SUPPRESSION OF ACTS OF
NUCLEAR TERRORISM



UNITED NATIONS
2005



**International Convention for the Suppression of Acts of
Nuclear Terrorism**

The States Parties to this Convention,

Having in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations concerning the maintenance of international peace and security and the promotion of good-neighbourliness and friendly relations and cooperation among States,

Recalling the Declaration on the Occasion of the Fiftieth Anniversary of the United Nations of 24 October 1995,

Recognizing the right of all States to develop and apply nuclear energy for peaceful purposes and their legitimate interests in the potential benefits to be derived from the peaceful application of nuclear energy,

Bearing in mind the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material of 1980,

Deeply concerned about the worldwide escalation of acts of terrorism in all its forms and manifestations,

Recalling the Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism annexed to General Assembly resolution 49/60 of 9 December 1994, in which, inter alia, the States Members of the United Nations solemnly reaffirm their unequivocal condemnation of all acts, methods and practices of terrorism as criminal and unjustifiable, wherever and by whomever committed, including those which jeopardize the friendly relations among States and peoples and threaten the territorial integrity and security of States,

Noting that the Declaration also encouraged States to review urgently the scope of the existing international legal provisions on the prevention, repression and elimination of terrorism in all its forms and manifestations, with the aim of ensuring that there is a comprehensive legal framework covering all aspects of the matter,

Recalling General Assembly resolution 51/210 of 17 December 1996 and the Declaration to Supplement the 1994 Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism annexed thereto,

Recalling also that, pursuant to General Assembly resolution 51/210, an ad hoc committee was established to elaborate, inter alia, an international convention for the suppression of acts of nuclear terrorism to supplement related existing international instruments,

Noting that acts of nuclear terrorism may result in the gravest consequences and may pose a threat to international peace and security,

Noting also that existing multilateral legal provisions do not adequately address those attacks,



Being convinced of the urgent need to enhance international cooperation between States in devising and adopting effective and practical measures for the prevention of such acts of terrorism and for the prosecution and punishment of their perpetrators,

Noting that the activities of military forces of States are governed by rules of international law outside of the framework of this Convention and that the exclusion of certain actions from the coverage of this Convention does not condone or make lawful otherwise unlawful acts, or preclude prosecution under other laws,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purposes of this Convention:

1. "Radioactive material" means nuclear material and other radioactive substances which contain nuclides which undergo spontaneous disintegration (a process accompanied by emission of one or more types of ionizing radiation, such as alpha-, beta-, neutron particles and gamma rays) and which may, owing to their radiological or fissile properties, cause death, serious bodily injury or substantial damage to property or to the environment.

2. "Nuclear material" means plutonium, except that with isotopic concentration exceeding 80 per cent in plutonium-238; uranium-233; uranium enriched in the isotope 235 or 233; uranium containing the mixture of isotopes as occurring in nature other than in the form of ore or ore residue; or any material containing one or more of the foregoing;

Whereby "uranium enriched in the isotope 235 or 233" means uranium containing the isotope 235 or 233 or both in an amount such that the abundance ratio of the sum of these isotopes to the isotope 238 is greater than the ratio of the isotope 235 to the isotope 238 occurring in nature.

3. "Nuclear facility" means:

(a) Any nuclear reactor, including reactors installed on vessels, vehicles, aircraft or space objects for use as an energy source in order to propel such vessels, vehicles, aircraft or space objects or for any other purpose;

(b) Any plant or conveyance being used for the production, storage, processing or transport of radioactive material.

4. "Device" means:

(a) Any nuclear explosive device; or

(b) Any radioactive material dispersal or radiation-emitting device which may, owing to its radiological properties, cause death, serious bodily injury or substantial damage to property or to the environment.



5. "State or government facility" includes any permanent or temporary facility or conveyance that is used or occupied by representatives of a State, members of a Government, the legislature or the judiciary or by officials or employees of a State or any other public authority or entity or by employees or officials of an intergovernmental organization in connection with their official duties.

6. "Military forces of a State" means the armed forces of a State which are organized, trained and equipped under its internal law for the primary purpose of national defence or security and persons acting in support of those armed forces who are under their formal command, control and responsibility.

Article 2

1. Any person commits an offence within the meaning of this Convention if that person unlawfully and intentionally:

- (a) Possesses radioactive material or makes or possesses a device:
 - (i) With the intent to cause death or serious bodily injury; or
 - (ii) With the intent to cause substantial damage to property or to the environment;
- (b) Uses in any way radioactive material or a device, or uses or damages a nuclear facility in a manner which releases or risks the release of radioactive material:
 - (i) With the intent to cause death or serious bodily injury; or
 - (ii) With the intent to cause substantial damage to property or to the environment; or
 - (iii) With the intent to compel a natural or legal person, an international organization or a State to do or refrain from doing an act.

2. Any person also commits an offence if that person:

- (a) Threatens, under circumstances which indicate the credibility of the threat, to commit an offence as set forth in paragraph 1 (b) of the present article; or
- (b) Demands unlawfully and intentionally radioactive material, a device or a nuclear facility by threat, under circumstances which indicate the credibility of the threat, or by use of force.

3. Any person also commits an offence if that person attempts to commit an offence as set forth in paragraph 1 of the present article.

4. Any person also commits an offence if that person:

- (a) Participates as an accomplice in an offence as set forth in paragraph 1, 2 or 3 of the present article; or



(b) Organizes or directs others to commit an offence as set forth in paragraph 1, 2 or 3 of the present article; or

(c) In any other way contributes to the commission of one or more offences as set forth in paragraph 1, 2 or 3 of the present article by a group of persons acting with a common purpose; such contribution shall be intentional and either be made with the aim of furthering the general criminal activity or purpose of the group or be made in the knowledge of the intention of the group to commit the offence or offences concerned.

Article 3

This Convention shall not apply where the offence is committed within a single State, the alleged offender and the victims are nationals of that State, the alleged offender is found in the territory of that State and no other State has a basis under article 9, paragraph 1 or 2, to exercise jurisdiction, except that the provisions of articles 7, 12, 14, 15, 16 and 17 shall, as appropriate, apply in those cases.

Article 4

1. Nothing in this Convention shall affect other rights, obligations and responsibilities of States and individuals under international law, in particular the purposes and principles of the Charter of the United Nations and international humanitarian law.

2. The activities of armed forces during an armed conflict, as those terms are understood under international humanitarian law, which are governed by that law are not governed by this Convention, and the activities undertaken by military forces of a State in the exercise of their official duties, inasmuch as they are governed by other rules of international law, are not governed by this Convention.

3. The provisions of paragraph 2 of the present article shall not be interpreted as condoning or making lawful otherwise unlawful acts, or precluding prosecution under other laws.

4. This Convention does not address, nor can it be interpreted as addressing, in any way, the issue of the legality of the use or threat of use of nuclear weapons by States.



Article 5

Each State Party shall adopt such measures as may be necessary:

- (a) To establish as criminal offences under its national law the offences set forth in article 2;
- (b) To make those offences punishable by appropriate penalties which take into account the grave nature of these offences.

Article 6

Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, including, where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts within the scope of this Convention, in particular where they are intended or calculated to provoke a state of terror in the general public or in a group of persons or particular persons, are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature and are punished by penalties consistent with their grave nature.

Article 7

1. States Parties shall cooperate by:

(a) Taking all practicable measures, including, if necessary, adapting their national law, to prevent and counter preparations in their respective territories for the commission within or outside their territories of the offences set forth in article 2, including measures to prohibit in their territories illegal activities of persons, groups and organizations that encourage, instigate, organize, knowingly finance or knowingly provide technical assistance or information or engage in the perpetration of those offences;

(b) Exchanging accurate and verified information in accordance with their national law and in the manner and subject to the conditions specified herein, and coordinating administrative and other measures taken as appropriate to detect, prevent, suppress and investigate the offences set forth in article 2 and also in order to institute criminal proceedings against persons alleged to have committed those crimes. In particular, a State Party shall take appropriate measures in order to inform without delay the other States referred to in article 9 in respect of the commission of the offences set forth in article 2 as well as preparations to commit such offences about which it has learned, and also to inform, where appropriate, international organizations.

2. States Parties shall take appropriate measures consistent with their national law to protect the confidentiality of any information which they receive in confidence by virtue of the provisions of this Convention from



another State Party or through participation in an activity carried out for the implementation of this Convention. If States Parties provide information to international organizations in confidence, steps shall be taken to ensure that the confidentiality of such information is protected.

3. States Parties shall not be required by this Convention to provide any information which they are not permitted to communicate pursuant to national law or which would jeopardize the security of the State concerned or the physical protection of nuclear material.

4. States Parties shall inform the Secretary-General of the United Nations of their competent authorities and liaison points responsible for sending and receiving the information referred to in the present article. The Secretary-General of the United Nations shall communicate such information regarding competent authorities and liaison points to all States Parties and the International Atomic Energy Agency. Such authorities and liaison points must be accessible on a continuous basis.

Article 8

For purposes of preventing offences under this Convention, States Parties shall make every effort to adopt appropriate measures to ensure the protection of radioactive material, taking into account relevant recommendations and functions of the International Atomic Energy Agency.

Article 9

1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 when:

- (a) The offence is committed in the territory of that State; or
- (b) The offence is committed on board a vessel flying the flag of that State or an aircraft which is registered under the laws of that State at the time the offence is committed; or
- (c) The offence is committed by a national of that State.

2. A State Party may also establish its jurisdiction over any such offence when:

- (a) The offence is committed against a national of that State; or
- (b) The offence is committed against a State or government facility of that State abroad, including an embassy or other diplomatic or consular premises of that State; or
- (c) The offence is committed by a stateless person who has his or her habitual residence in the territory of that State; or



(d) The offence is committed in an attempt to compel that State to do or abstain from doing any act; or

(e) The offence is committed on board an aircraft which is operated by the Government of that State.

3. Upon ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, each State Party shall notify the Secretary-General of the United Nations of the jurisdiction it has established under its national law in accordance with paragraph 2 of the present article. Should any change take place, the State Party concerned shall immediately notify the Secretary-General.

4. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite that person to any of the States Parties which have established their jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2 of the present article.

5. This Convention does not exclude the exercise of any criminal jurisdiction established by a State Party in accordance with its national law.

Article 10

1. Upon receiving information that an offence set forth in article 2 has been committed or is being committed in the territory of a State Party or that a person who has committed or who is alleged to have committed such an offence may be present in its territory, the State Party concerned shall take such measures as may be necessary under its national law to investigate the facts contained in the information.

2. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, the State Party in whose territory the offender or alleged offender is present shall take the appropriate measures under its national law so as to ensure that person's presence for the purpose of prosecution or extradition.

3. Any person regarding whom the measures referred to in paragraph 2 of the present article are being taken shall be entitled:

(a) To communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State of which that person is a national or which is otherwise entitled to protect that person's rights or, if that person is a stateless person, the State in the territory of which that person habitually resides;

(b) To be visited by a representative of that State;

(c) To be informed of that person's rights under subparagraphs (a) and (b).

4. The rights referred to in paragraph 3 of the present article shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the State in the territory of which the offender or alleged offender is present, subject to the



provision that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accorded under paragraph 3 are intended.

5. The provisions of paragraphs 3 and 4 of the present article shall be without prejudice to the right of any State Party having a claim to jurisdiction in accordance with article 9, paragraph 1 (c) or 2 (c), to invite the International Committee of the Red Cross to communicate with and visit the alleged offender.

6. When a State Party, pursuant to the present article, has taken a person into custody, it shall immediately notify, directly or through the Secretary-General of the United Nations, the States Parties which have established jurisdiction in accordance with article 9, paragraphs 1 and 2, and, if it considers it advisable, any other interested States Parties, of the fact that that person is in custody and of the circumstances which warrant that person's detention. The State which makes the investigation contemplated in paragraph 1 of the present article shall promptly inform the said States Parties of its findings and shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction.

Article 11

1. The State Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in cases to which article 9 applies, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any other offence of a grave nature under the law of that State.

2. Whenever a State Party is permitted under its national law to extradite or otherwise surrender one of its nationals only upon the condition that the person will be returned to that State to serve the sentence imposed as a result of the trial or proceeding for which the extradition or surrender of the person was sought, and this State and the State seeking the extradition of the person agree with this option and other terms they may deem appropriate, such a conditional extradition or surrender shall be sufficient to discharge the obligation set forth in paragraph 1 of the present article.

Article 12

Any person who is taken into custody or regarding whom any other measures are taken or proceedings are carried out pursuant to this Convention shall be guaranteed fair treatment, including enjoyment of all rights and guarantees in conformity with the law of the State in the territory of which that



person is present and applicable provisions of international law, including international law of human rights.

Article 13

1. The offences set forth in article 2 shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between any of the States Parties before the entry into force of this Convention. States Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be subsequently concluded between them.
2. When a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, the requested State Party may, at its option, consider this Convention as a legal basis for extradition in respect of the offences set forth in article 2. Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested State.
3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 2 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
4. If necessary, the offences set forth in article 2 shall be treated, for the purposes of extradition between States Parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the territory of the States that have established jurisdiction in accordance with article 9, paragraphs 1 and 2.
5. The provisions of all extradition treaties and arrangements between States Parties with regard to offences set forth in article 2 shall be deemed to be modified as between States Parties to the extent that they are incompatible with this Convention.

Article 14

1. States Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with investigations or criminal or extradition proceedings brought in respect of the offences set forth in article 2, including assistance in obtaining evidence at their disposal necessary for the proceedings.
2. States Parties shall carry out their obligations under paragraph 1 of the present article in conformity with any treaties or other arrangements on mutual legal assistance that may exist between them. In the absence of such treaties or arrangements, States Parties shall afford one another assistance in accordance with their national law.



Article 15

None of the offences set forth in article 2 shall be regarded, for the purposes of extradition or mutual legal assistance, as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives. Accordingly, a request for extradition or for mutual legal assistance based on such an offence may not be refused on the sole ground that it concerns a political offence or an offence connected with a political offence or an offence inspired by political motives.

Article 16

Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite or to afford mutual legal assistance if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request for extradition for offences set forth in article 2 or for mutual legal assistance with respect to such offences has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's race, religion, nationality, ethnic origin or political opinion or that compliance with the request would cause prejudice to that person's position for any of these reasons.

Article 17

1. A person who is being detained or is serving a sentence in the territory of one State Party whose presence in another State Party is requested for purposes of testimony, identification or otherwise providing assistance in obtaining evidence for the investigation or prosecution of offences under this Convention may be transferred if the following conditions are met:

(a) The person freely gives his or her informed consent; and

(b) The competent authorities of both States agree, subject to such conditions as those States may deem appropriate.

2. For the purposes of the present article:

(a) The State to which the person is transferred shall have the authority and obligation to keep the person transferred in custody, unless otherwise requested or authorized by the State from which the person was transferred;

(b) The State to which the person is transferred shall without delay implement its obligation to return the person to the custody of the State from which the person was transferred as agreed beforehand, or as otherwise agreed, by the competent authorities of both States;



(c) The State to which the person is transferred shall not require the State from which the person was transferred to initiate extradition proceedings for the return of the person;

(d) The person transferred shall receive credit for service of the sentence being served in the State from which he or she was transferred for time spent in the custody of the State to which he or she was transferred.

3. Unless the State Party from which a person is to be transferred in accordance with the present article so agrees, that person, whatever his or her nationality, shall not be prosecuted or detained or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in the territory of the State to which that person is transferred in respect of acts or convictions anterior to his or her departure from the territory of the State from which such person was transferred.

Article 18

1. Upon seizing or otherwise taking control of radioactive material, devices or nuclear facilities, following the commission of an offence set forth in article 2, the State Party in possession of such items shall:

(a) Take steps to render harmless the radioactive material, device or nuclear facility;

(b) Ensure that any nuclear material is held in accordance with applicable International Atomic Energy Agency safeguards; and

(c) Have regard to physical protection recommendations and health and safety standards published by the International Atomic Energy Agency.

2. Upon the completion of any proceedings connected with an offence set forth in article 2, or sooner if required by international law, any radioactive material, device or nuclear facility shall be returned, after consultations (in particular, regarding modalities of return and storage) with the States Parties concerned to the State Party to which it belongs, to the State Party of which the natural or legal person owning such radioactive material, device or facility is a national or resident, or to the State Party from whose territory it was stolen or otherwise unlawfully obtained.

3. (a) Where a State Party is prohibited by national or international law from returning or accepting such radioactive material, device or nuclear facility or where the States Parties concerned so agree, subject to paragraph 3 (b) of the present article, the State Party in possession of the radioactive material, devices or nuclear facilities shall continue to take the steps described in paragraph 1 of the present article; such radioactive material, devices or nuclear facilities shall be used only for peaceful purposes;

(b) Where it is not lawful for the State Party in possession of the radioactive material, devices or nuclear facilities to possess them, that State



shall ensure that they are placed as soon as possible in the possession of a State for which such possession is lawful and which, where appropriate, has provided assurances consistent with the requirements of paragraph 1 of the present article in consultation with that State, for the purpose of rendering it harmless; such radioactive material, devices or nuclear facilities shall be used only for peaceful purposes.

4. If the radioactive material, devices or nuclear facilities referred to in paragraphs 1 and 2 of the present article do not belong to any of the States Parties or to a national or resident of a State Party or was not stolen or otherwise unlawfully obtained from the territory of a State Party, or if no State is willing to receive such items pursuant to paragraph 3 of the present article, a separate decision concerning its disposition shall, subject to paragraph 3 (b) of the present article, be taken after consultations between the States concerned and any relevant international organizations.

5. For the purposes of paragraphs 1, 2, 3 and 4 of the present article, the State Party in possession of the radioactive material, device or nuclear facility may request the assistance and cooperation of other States Parties, in particular the States Parties concerned, and any relevant international organizations, in particular the International Atomic Energy Agency. States Parties and the relevant international organizations are encouraged to provide assistance pursuant to this paragraph to the maximum extent possible.

6. The States Parties involved in the disposition or retention of the radioactive material, device or nuclear facility pursuant to the present article shall inform the Director General of the International Atomic Energy Agency of the manner in which such an item was disposed of or retained. The Director General of the International Atomic Energy Agency shall transmit the information to the other States Parties.

7. In the event of any dissemination in connection with an offence set forth in article 2, nothing in the present article shall affect in any way the rules of international law governing liability for nuclear damage, or other rules of international law.

Article 19

The State Party where the alleged offender is prosecuted shall, in accordance with its national law or applicable procedures, communicate the final outcome of the proceedings to the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit the information to the other States Parties.

Article 20

States Parties shall conduct consultations with one another directly or through the Secretary-General of the United Nations, with the assistance of



international organizations as necessary, to ensure effective implementation of this Convention.

Article 21

The States Parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-intervention in the domestic affairs of other States.

Article 22

Nothing in this Convention entitles a State Party to undertake in the territory of another State Party the exercise of jurisdiction and performance of functions which are exclusively reserved for the authorities of that other State Party by its national law.

Article 23

1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Convention which cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If, within six months of the date of the request for arbitration, the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice, by application, in conformity with the Statute of the Court.

2. Each State may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of this Convention or accession thereto, declare that it does not consider itself bound by paragraph 1 of the present article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 1 with respect to any State Party which has made such a reservation.

3. Any State which has made a reservation in accordance with paragraph 2 of the present article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 24

1. This Convention shall be open for signature by all States from 14 September 2005 until 31 December 2006 at United Nations Headquarters in New York.



2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

3. This Convention shall be open to accession by any State. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 25

1. This Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of the deposit of the twenty-second instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the United Nations.

2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to the Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 26

1. A State Party may propose an amendment to this Convention. The proposed amendment shall be submitted to the depositary, who circulates it immediately to all States Parties.

2. If the majority of the States Parties request the depositary to convene a conference to consider the proposed amendments, the depositary shall invite all States Parties to attend such a conference to begin no sooner than three months after the invitations are issued.

3. The conference shall make every effort to ensure amendments are adopted by consensus. Should this not be possible, amendments shall be adopted by a two-thirds majority of all States Parties. Any amendment adopted at the conference shall be promptly circulated by the depositary to all States Parties.

4. The amendment adopted pursuant to paragraph 3 of the present article shall enter into force for each State Party that deposits its instrument of ratification, acceptance, accession or approval of the amendment on the thirtieth day after the date on which two thirds of the States Parties have deposited their relevant instrument. Thereafter, the amendment shall enter into force for any State Party on the thirtieth day after the date on which that State deposits its relevant instrument.



Article 27

1. Any State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations.
2. Denunciation shall take effect one year following the date on which notification is received by the Secretary-General of the United Nations.

Article 28

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention, opened for signature at United Nations Headquarters in New York on 14 September 2005.

PER COPIA CONFORME



TRADUZIONE NON UFFICIALE

Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare

Gli Stati parte della presente Convenzione,

Tenendo presente gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e la promozione delle relazioni di buon vicinato nonché di relazione amichevoli e di cooperazione tra gli Stati,

Richiamando la Dichiarazione in occasione del 50° anniversario delle Nazioni Unite in data 24 ottobre 1995,

Riconoscendo il diritto di tutti gli Stati di sviluppare ed applicare l'energia nucleare a scopi pacifici e i loro interessi legittimi nei potenziali benefici derivanti dall'applicazione pacifica dell'energia nucleare,

Tenendo presente la Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 1980,

Fortemente preoccupati per l'escalation su scala mondiale degli atti di terrorismo in ogni sua forma e manifestazione,

Richiamando inoltre la Dichiarazione sulle misure volte ad eliminare il terrorismo internazionale allegata alla risoluzione dell'Assemblea Generale 49/60 del 9 dicembre 1994 nella quale, inter alla, gli Stati Membri delle Nazioni Unite riaffermano solennemente l'inequivocabile condanna di tutti gli atti, i metodi e le pratiche del terrorismo definendoli criminali ed ingiustificabili ovunque e da chiunque commessi, inclusi quelli che mettono a repentaglio le relazioni amichevoli tra gli Stati e i popoli e minacciano l'integrità territoriale e la sicurezza degli Stati,

Osservando che la Dichiarazione ha anche incoraggiato gli Stati a riesaminare con urgenza l'ambito di applicazione delle vigenti disposizioni di legge internazionali sulla prevenzione, la repressione e l'eliminazione del terrorismo in ogni sua forma e manifestazione, allo scopo di assicurare l'esistenza di un sistema di riferimento giuridico completo che regoli tutti gli aspetti della materia,

Richiamando la risoluzione dell'Assemblea Generale 51/210 del 17 dicembre 1996 e l'allegata Dichiarazione integrativa della Dichiarazione del 1994 sulle misure volte ad eliminare il terrorismo internazionale,



Richiamando inoltre il fatto che, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea Generale 51/210, è stato istituito un Comitato ad hoc per elaborare, inter alia, una convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare ad integrazione dei vigenti strumenti internazionali,

Osservando che gli atti di terrorismo nucleare possono tradursi nelle gravi conseguenze e possono rappresentare una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali,

Osservando inoltre che le vigenti disposizioni di legge multilaterali non forniscono una risposta adeguata a tali attacchi,

Convinti della pressante necessità di potenziare la cooperazione internazionale tra gli Stati con la predisposizione e l'adozione di misure efficaci e pratiche ai fini della prevenzione di tali atti di terrorismo e ai fini del perseguimento e della punizione dei colpevoli,

Osservando che le attività delle forze militari degli Stati sono regolate da norme di diritto internazionale che non rientrano nella presente Convenzione e che l'esclusione di determinate azioni dall'ambito di applicazione della presente Convenzione non condona né rende leciti atti che sono altrimenti illeciti, né preclude il perseguimento penale in virtù di altre leggi,

Hanno convenuto quanto segue:



Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione:

1. per "materiale radioattivo" si intende il materiale nucleare ed altre sostanze radioattive contenenti nuclidi che sono sottoposti a disintegrazione spontanea (un processo accompagnato dall'emissione di uno o più tipi di radiazione ionizzante come particelle alfa, beta, neutroni e raggi gamma) e che, per le loro proprietà radiologiche o fissili, causano la morte, gravi lesioni personali o danni rilevanti a beni o all'ambiente.

2. per "materiale nucleare" si intende il plutonio, eccetto quello con una concentrazione isotopica superiore all'80% nel plutonio 238, uranio 233, uranio arricchito negli isotopi 235 o 233, uranio contenente una miscela di isotopi come si manifesta in natura in forma diversa da quella di minerale o residuo di minerale, ovvero ogni materiale contenente una o più delle suddette categorie, laddove per "uranio arricchito nell'isotopo 235 o 233" si intende l'uranio contenente l'isotopo 235 o 233 o entrambi in una quantità tale che il rapporto di quantità della somma di questi isotopi con l'isotopo 238 è maggiore del rapporto dell'isotopo 235 rispetto all'isotopo 238 che si manifesta in natura.

3. Per "impianto nucleare" si intende:

- (a) ogni reattore nucleare, inclusi i reattori installati in natanti, veicoli, aeromobili o oggetti spaziali da utilizzare come fonte di energia per la propulsione di tali natanti, veicoli, aeromobili o oggetti spaziali ovvero per ogni altro scopo;
- (b) ogni impianto o mezzo di trasporto utilizzato per la produzione, la conservazione, il trattamento o il trasporto di materiale radioattivo.

4. Per "congegno" si intende:

- (a) ogni congegno esplosivo nucleare, ovvero:
- (b) ogni congegno di dispersione di materiale radioattivo o di emissione di radiazioni che, per le sue proprietà radiologiche, causa la morte, gravi lesioni personali o danni rilevanti a beni o all'ambiente.

5. Il termine "struttura dello Stato o del Governo" si riferisce a strutture o mezzi di trasporto permanenti o temporanei utilizzati o occupati da rappresentanti dello Stato, da membri del Governo, del potere legislativo o della magistratura, da funzionari o impiegati dello Stato o di ogni altra autorità o ente pubblico, ovvero da impiegati o funzionari di un'organizzazione intergovernativa in relazione ai rispettivi doveri d'ufficio.

6. Per "forze militari dello Stato" si intendono le forze armate di uno Stato che sono organizzate, addestrate ed equipaggiate, conformemente all'ordinamento interno, con il primario obiettivo della difesa e della sicurezza nazionali, e le persone che sono di supporto a tali forze armate che sono soggette al loro formale comando, controllo e responsabilità.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente Convenzione chiunque commette un reato se, illecitamente e intenzionalmente:
 - (a) è in possesso di materiale radioattivo ovvero crea o è in possesso di un congegno:
 - (i) allo scopo di causare morte o gravi lesioni personali ovvero (ii) allo scopo di causare danni rilevanti a beni o all'ambiente,
 - (b) utilizza in un modo qualsiasi materiale radioattivo o un congegno ovvero utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il rischio che si rilasci materiale radioattivo:
 - (i) allo scopo di causare morte o gravi lesioni personali o (li) allo scopo di causar danni rilevanti a beni o all'ambiente ovvero
 - (ii) allo scopo di costringere una persona fisica o giuridica, un'organizzazione internazionale o uno Stato a compiere o astenersi dal compiere un atto.
2. Commette inoltre un reato chiunque:
 - (a) minaccia, in presenza di circostanze che avvalorano la credibilità della minaccia, di commettere un reato di cui al paragrafo 1 (b) del presente articolo ovvero
 - (b) richiede illecitamente e intenzionalmente un congegno ovvero un impianto nucleare mediante minaccia in presenza di circostanze che avvalorano la credibilità della minaccia ovvero mediante l'uso della forza.
3. Commette inoltre un reato chiunque tenti di commettere un reato di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Commette inoltre un reato chiunque:
 - (a) partecipa in qualità di complice ad un reato di cui al paragrafo 1, 2 o 3 del presente articolo ovvero
 - (b) organizza o istruisce altri affinché commettano un reato di cui al paragrafo 1, 2 o 3 del presente articolo ovvero
 - (e) contribuisce, in ogni altro modo, alla commissione di uno o più reati di cui al paragrafo 1, 2 o 3 del presente articolo da parte di un gruppo di persone che agiscono con un scopo comune; tale contributo dovrà essere intenzionale e dovrà essere apportato allo scopo di realizzare l'attività criminale in generale o l'obiettivo del gruppo ovvero apportato essendo a conoscenza dell'intenzione del gruppo di commettere il reato o i reati in questione.

Articolo 3

La presente Convenzione non si applica laddove il reato è commesso all'interno di un singolo Stato, il presunto colpevole e le vittime sono cittadini di quello Stato, il presunto colpevole si trova nel territorio di quello Stato e nessun altro Stato può avvalersi del fondamento giuridico di cui all'articolo 9, paragrafo 1 o paragrafo 2 al fine di esercitare la competenza a meno che non si applichino in quelle circostanze, se del caso, le disposizioni contenute negli articoli 7, 12, 14,

Articolo 4

1. La presente Convenzione lascerà impregiudicati altri diritti, obblighi e responsabilità degli Stati e dei singoli ai sensi del diritto internazionale, in particolare gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale umanitario.
2. Le attività delle forze armate nel corso di un conflitto armato, nel senso inteso dal diritto internazionale umanitario e da questo regolate, non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Convenzione e le attività intraprese dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio dei



loro doveri, nella misura in cui sono regolate da altre norme di diritto internazionale, non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Convenzione.

3. Le disposizioni contenute nel paragrafo 2 del presente articolo non saranno interpretate nel senso di condonare o rendere leciti atti altrimenti illeciti ovvero di precludere il perseguimento penale in base ad altre leggi.

4. La presente Convenzione non affronta in alcun modo, né può essere data un'interpretazione in tal senso, la questione della legalità dell'uso o della minaccia di fare uso di armi nucleari da parte degli Stati.

Articolo 5

Ciascuno Stato parte adotterà le misure eventualmente necessarie:

- (a) per stabilire che i reati di cui all'articolo 2 costituiscono reato ai sensi del proprio ordinamento interno;
- (b) per rendere tali reati punibili con pene adeguate che tengano conto della gravità di tali reati.

Articolo 6

Ciascuno Stato parte adotterà le misure eventualmente necessarie ivi incluse, se del caso, disposizioni di legge interne al fine di assicurare che gli atti criminali che rientrano nell'ambito di applicazione della presente Convenzione, in particolare laddove gli stessi mirino a provocare, ovvero si preveda possano provocare, uno stato di terrore nella collettività ovvero in un gruppo di persone o in determinate persone, non siano in alcun caso giustificabili in ragione di considerazioni politiche, filosofiche, ideologiche, razziali, etniche, religiose o di natura analoga e siano punibili con pene rispondenti alla loro stessa gravità.

Articolo 7

1. Gli Stati parte coopereranno:

- (a) mediante l'adozione di tutte le misure praticabili adeguando, se necessario, le proprie disposizioni di legge interne in modo tale da prevenire e contrastare le attività preparatorie eseguite nei rispettivi territori e finalizzate alla commissione, all'interno o al di fuori dei propri territori, dei reati di cui all'articolo 2, ivi incluse le misure volte a vietare nei propri territori attività illegali da parte di persone, gruppi e organizzazioni che incoraggiano, istigano, organizzano, coscientemente finanziano o coscientemente forniscono assistenza tecnica o informazioni ovvero si impegnano nella perpetrazione di tali reati;
- (b) mediante lo scambio di informazioni precise e debitamente verificate nel rispetto della propria legislazione interna e secondo le modalità e alle condizioni ivi specificate, oltre al coordinamento di misure amministrative e opportune misure di altro tipo volte ad accertare, prevenire, reprimere ed eseguire indagini in relazione ai reati indicati all'articolo 2 e anche al fine di esercitare l'azione penale nei confronti di persone indiziate di tali reati. In particolare, uno degli Stati parte adotterà le opportune misure al fine di informare senza indugio gli altri Stati di cui all'articolo 9 della commissione dei reati indicati all'articolo 2 nonché delle attività preparatorie volte alla commissione di tali reati di cui sia venuto a conoscenza, oltre che al fine di informare, se del caso, organizzazioni internazionali.



2. Gli Stati parte adotteranno le opportune misure nel rispetto della propria legislazione interna al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni di cui hanno avuto notizia in via confidenziale da un altro Stato parte in virtù delle disposizioni della presente Convenzione ovvero in seguito alla partecipazione in attività eseguite per l'attuazione della presente Convenzione. Se gli Stati parte forniscono informazioni alle organizzazioni internazionali in via confidenziale, saranno adottate le misure necessarie ad assicurare che la riservatezza di tali informazioni venga tutelata.

3. Agli Stati parte non sarà richiesto, ai sensi della presente Convenzione, di fornire informazioni che non sono autorizzati a comunicare in base alla legislazione interna o che metterebbero a repentaglio la sicurezza dello Stato interessato ovvero la protezione fisica dei materiali nucleari.

4. Gli Stati parte indicheranno al Segretario generale delle Nazioni unite le rispettive autorità competenti e le persone di collegamento (liaison points) responsabili della trasmissione e del ricevimento delle informazioni di cui al presente articolo. Il Segretario generale delle Nazioni Unite comunicherà tali informazioni concernenti le autorità competenti o le persone di collegamento a tutti gli Stati parte e all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Tali autorità e persone di collegamento dovranno essere disponibili in via continuata.

Articolo 8

Ai fini della prevenzione di reati previsti dalla presente Convenzione, gli Stati parte si adopereranno in ogni modo per adottare opportune misure allo scopo di proteggere il materiale radioattivo avendo riguardo alle raccomandazioni in materia e alle funzioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.

Articolo 9

1. Ciascuno Stato parte adotterà le misure eventualmente necessarie al fine di dichiarare la propria competenza per i reati di cui all'articolo 2 quando:

- (a) il reato è commesso nel territorio di quello Stato o
- (b) il reato è commesso a bordo di un natante battente bandiera di quello Stato ovvero di un aeromobile registrato in base alla legge di quello Stato al tempo del commesso reato o
- (c) il reato è commesso da un cittadino di quello Stato.

2. Uno Stato parte può inoltre stabilire la propria competenza in relazione a uno qualsiasi di questi reati quando:

- (a) il reato è commesso a danno di un cittadino di quello Stato o
- (b) il reato è commesso a danno di una struttura pubblica di quello Stato all'estero, incluse le ambasciate o ogni altro locale diplomatico o consolare di quello Stato o
- (c) il reato è commesso da un apolide avente la propria residenza abituale nel territorio di quello Stato o
- (d) il reato è commesso nel tentativo di obbligare quello Stato a compiere o astenersi dal compiere un'azione o
- (e) il reato è commesso a bordo di un aeromobile in gestione al Governo di quello Stato.

3. All'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione alla presente Convenzione, ciascuno Stato parte informerà il Segretario generale delle Nazioni Unite in merito alla competenza che lo stesso ha stabilito in base all'ordinamento interno ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. In caso di eventuali cambiamenti, lo Stato parte interessato ne darà immediata comunicazione al Segretario generale.



4. Ciascuno Stato parte adotterà parimenti le misure eventualmente necessarie al fine di stabilire la propria competenza per i reati di cui all'articolo 2 nei casi in cui il presunto colpevole si trovi nel suo territorio e quello Stato non lo estradi verso nessuno degli Stati parte che hanno stabilito la rispettiva competenza ai sensi del paragrafo 1 o 2 del presente articolo.

5. La presente Convenzione non esclude l'esercizio della competenza in materia penale stabilita da uno Stato parte in base al proprio ordinamento interno.

Articolo 10

1. All'atto del ricevimento di informazioni secondo le quali un reato di cui all'articolo 2 è stato commesso o è in corso di perpetrazione nel territorio di uno Stato parte o in base alle quali una persona che ha commesso o è indiziata di aver commesso tale reato potrebbe trovarsi nel proprio territorio, lo Stato parte interessato adotterà le misure eventualmente necessarie in base al proprio ordinamento interno al fine di indagare sui fatti contenuti nelle informazioni suddette.

2. Una volta accertato che le circostanze del caso lo richiedano, lo Stato parte, nel cui territorio si trova il colpevole o presunto colpevole, adotterà le opportune misure in base al proprio ordinamento interno al fine di assicurare la presenza della persona ai fini dell'esercizio dell'azione penale o ai fini estradizionali.

3. La persona oggetto delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo avrà il diritto di:

- (a) comunicare senza indugio con il rappresentante più vicino dello Stato di cui la persona è cittadina o che altrimenti è autorizzato a tutelare i diritti di quella persona ovvero, se la persona è un apolide, dello Stato nel cui territorio quella persona risiede abitualmente;
- (b) ricevere la visita del rappresentante di quello Stato;
- (c) essere informata dei propri diritti in base alle lettere (a) e (b).

4. I diritti di cui al paragrafo 3 del presente articolo saranno esercitati conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato nel cui territorio si trova il colpevole o il presunto colpevole, nel rispetto della disposizione per la quale tali leggi e regolamenti devono poter conferire piena efficacia alle finalità che i diritti accordati ai sensi del paragrafo 3 mirano a soddisfare.

5. Le disposizioni contenute ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo lasceranno impregiudicato il diritto di ciascuno Stato parte di rivendicare la competenza ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 e) o 2 e) e di invitare il Comitato internazionale della Croce Rossa a comunicare e far visita al presunto colpevole.

6. Laddove uno Stato parte, conformemente al presente articolo, abbia preso in custodia una persona, darà immediata comunicazione, direttamente o mediante il Segretario generale delle Nazioni Unite, agli Stati parte che hanno dichiarato la propria competenza ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2 e, se lo ritiene opportuno, ad ogni altro Stato parte interessato, del fatto che la persona è in custodia e delle circostanze che ne esigono la detenzione. Lo Stato che esegue le indagini previste al paragrafo 1 del presente articolo informerà senza indugio i detti Stati parte delle proprie risultanze e indicherà se intende esercitare la propria competenza.

Articolo 11



1. Lo Stato parte nel cui territorio si trova il presunto colpevole, nei casi ai quali si applica l'articolo 9, qualora non estradi la persona, sarà obbligato, senza alcuna eccezione indipendentemente dal fatto che il reato sia stato commesso o meno nel suo territorio, a riferire il caso, senza indebito ritardo, alle proprie autorità competenti ai fini dell'esercizio dell'azione penale secondo la procedura prevista dalle leggi di quello Stato. Quelle autorità adotteranno la propria decisione secondo le stesse modalità previste per ogni altro reato grave in base alla legge di quello Stato.

2. Laddove uno Stato parte sia autorizzato, in base al proprio ordinamento, ad estradare o altrimenti consegnare uno dei propri cittadini esclusivamente a condizione che la persona sia restituita a quello Stato per scontare la pena irrogata a seguito di processo o procedimento per il quale è richiesta l'estradizione o la consegna della persona, e questo Stato e lo Stato che richiede l'estradizione della persona concordino su questa possibilità e su altre condizioni che ritengono adeguate, tale estradizione o consegna condizionate saranno sufficienti per adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 12

Chiunque viene preso in custodia o a carico del quale vengono emessi provvedimenti o avviati procedimenti in virtù della presente Convenzione, avrà la garanzia «di un equo trattamento e della salvaguardia di tutti i diritti e delle garanzie in conformità con la legge dello Stato nel territorio del quale si trova e con le disposizioni di legge internazionale applicabili, tra cui la legge internazionale sui diritti dell'uomo».

Articolo 13

1. I reati di cui all'articolo 2 saranno considerati tra quelli che danno luogo all'estradizione in qualsiasi trattato di estradizione esistente tra gli Stati parte prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione. Gli Stati parte si impegnano ad includere tali reati tra i reati che danno luogo all'estradizione in ogni trattato d'estradizione successivamente sottoscritto tra loro.

2. Quando uno Stato parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato riceve una domanda d'estradizione da un altro Stato parte con cui non ha un trattato d'estradizione, lo Stato parte richiesto può, a sua discrezione, considerare questa Convenzione quale base giuridica per una estradizione relativa ai reati di cui all'articolo 2. L'estradizione verrà sottoposta alle altre condizioni previste dalla legge dello Stato richiesto.

3. Gli Stati parte che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato riconosceranno i reati di cui all'articolo 2 quali reati che danno luogo all'estradizione tra loro, conformemente alle condizioni previste dalla legge dello Stato richiesto.

4. Se necessario, i reati di cui all'articolo 2 verranno trattati, ai fini dell'estradizione tra gli Stati parte, come se fossero stati commessi non soltanto nel luogo dove sono avvenuti ma anche nel territorio degli Stati che hanno dichiarato la propria competenza in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2.

5. Le disposizioni di tutti i trattati di estradizione e degli accordi tra gli Stati parte riguardo ai reati di cui all'articolo 2 verranno considerate modificate tra gli Stati parte nella misura in cui siano incompatibili con la presente Convenzione.

Articolo 14

1. Gli Stati parte si presteranno il massimo dell'assistenza in relazione alle indagini o ai procedimenti penali o di estradizione aventi ad oggetto i reati di cui all'articolo 2, compresa l'assistenza per acquisire le prove a loro disposizione necessarie per i procedimenti.



2. Gli Stati parte terranno fede agli obblighi di cui al primo paragrafo del presente articolo in conformità con qualsiasi altro trattato o con altro accordo di mutua assistenza che possa esistere tra loro. In assenza di tali trattati o accordi, gli Stati parte si concederanno reciprocamente assistenza in virtù della legge nazionale.

Articolo 15

Nessuno dei reati di cui all'articolo 2 sarà considerato, ai fini dell'estradizione o della mutua assistenza giudiziaria, un reato politico o un reato connesso con un reato politico o un reato ispirato da motivazioni politiche. Di conseguenza, una domanda di estradizione o di mutua assistenza giudiziaria basata su tale reato non può essere rifiutata per il solo motivo che riguarda un reato politico o un reato connesso ad un reato politico ovvero un reato ispirato da motivazioni politiche.

Articolo 16

La presente Convenzione non sarà interpretata nel senso di imporre l'obbligo di estradare o di concedere mutua assistenza giudiziaria se lo Stato parte richiesto ha sostanziali motivi per ritenere che la richiesta di estradizione per i reati di cui all'articolo 2 o di mutua assistenza giudiziaria in relazione a tali reati sia stata formulata per perseguire o punire una persona in ragione della sua razza, religione, cittadinanza, origine etnica o opinioni politiche o che l'esecuzione di tale richiesta causerebbe pregiudizio alla posizione della persona per una di queste ragioni.

Articolo 17

1. Una persona detenuta o che sta scontando una pena nel territorio di uno Stato parte la cui presenza in un altro Stato parte è richiesta ai fini di una testimonianza, di una identificazione o per fornire assistenza nell'acquisizione di elementi di prova a fini di indagine o procedimento in virtù della presente Convenzione può essere trasferita se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) La persona accorda liberamente il proprio consenso informato e
- b) le autorità competenti di entrambi gli Stati sono d'accordo alle condizioni che essi ritengono opportune.

2. Ai fini del presente articolo:

- a) Lo Stato in cui è trasferita la persona avrà l'autorità e l'obbligo di tenere in custodia la persona trasferita, a meno che venga altrimenti richiesto o autorizzato dallo Stato dal quale la persona è trasferita;
- b) Lo Stato in cui è trasferita la persona dovrà tener fede senza indugio al proprio obbligo di restituire in custodia la persona allo Stato dal quale la persona è stata trasferita, come precedentemente o altrimenti concordato dalle autorità competenti di entrambi gli Stati;
- e) Lo Stato in cui è trasferita la persona non richiederà allo Stato dal quale la persona è trasferita di avviare la procedura estradizionale per la restituzione della persona; d) Alla persona trasferita verrà computato nella pena in corso di esecuzione nello Stato da cui viene trasferita il periodo trascorso in custodia nello Stato in cui è stata trasferita.

3. A meno che lo Stato parte dal quale la persona deve essere trasferita vi acconsenta in virtù del presente articolo, quella persona, qualunque sia la sua cittadinanza, non verrà perseguita o detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale nel territorio dello Stato in cui la persona è trasferita in ordine ad atti e condanne precedenti alla partenza della persona dal territorio dello Stato dal quale la persona è trasferita.



Articolo 18

1. All'atto del sequestro o dell'assunzione del controllo del materiale o congegno radioattivo o di impianti nucleari, successivamente alla commissione di un reato di cui all'articolo 2, lo Stato parte che ne è in possesso:

- a) adotterà provvedimenti volti a rendere innocui il materiale o il congegno radioattivo o l'impianto nucleare;
- b) assicurerà che il materiale nucleare sia tenuto in conformità con le garanzie applicabili previste dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e
- e) terrà conto delle raccomandazioni relative alla protezione fisica, agli standard relativi alla salute e alla sicurezza pubblicati dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.

2. All'atto del completamento della procedura relativa ad uno dei reati di cui all'articolo 2, o in data anteriore se richiesto dalla normativa internazionale, il materiale o congegno radioattivo o l'impianto nucleare verrà restituito/a, previa consultazione (in particolare, in merito alle modalità di restituzione e di conservazione) con gli Stati parte interessati, allo Stato parte al quale appartiene, allo Stato parte di cui la persona fisica o giuridica proprietaria di tale materiale o congegno radioattivo o impianto nucleare sia cittadino o residente ovvero allo Stato parte dal cui territorio era stato rubato o altrimenti illecitamente ottenuto.

3(1) Laddove ad uno Stato parte, in forza della normativa nazionale o internazionale, sia vietato restituire o accettare tale materiale o congegno radioattivo o impianto nucleare ovvero laddove gli Stati parte interessati raggiungano un accordo in questo senso, conformemente al paragrafo 3(2) del presente articolo, lo Stato parte in possesso del materiale o del congegno radioattivo o delle strutture nucleari continuerà ad adottare le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo; tale materiale o congegno radioattivo o impianto nucleari saranno utilizzati esclusivamente a scopo pacifico.

3(2) Laddove il possesso del materiale o del congegno radioattivo o dell'impianto nucleare non sia legale nello Stato parte che li detiene, quello Stato assicurerà che gli stessi siano quanto prima posti nella disponibilità dello Stato in relazione al quale il possesso degli stessi è consentito dalla legge e che, se del caso, ha fornito le assicurazioni previste dalle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sentito quello Stato al fine di renderli innocui, tale materiale o congegno radioattivo o strutture nucleari saranno utilizzati esclusivamente a scopo pacifico.

4. Se il materiale o il congegno radioattivo o gli impianti nucleari di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non appartengono a nessuno degli Stati parte né ad un cittadino o residente di uno Stato parte, non sono stati rubati né altrimenti sottratti illecitamente dal territorio di uno Stato parte, o se nessuno Stato è disposto a ricevere tali oggetti ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, si adotterà una decisione separata concernente la loro sistemazione, conformemente al paragrafo 3(2) del presente articolo, previa consultazione tra gli Stati interessati e le eventuali organizzazioni internazionali parimenti interessate.

5. Ai fini dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, lo Stato parte in possesso del materiale o del congegno radioattivo o dell'impianto nucleare può chiedere l'assistenza e la cooperazione di altri Stati parte, in particolare degli Stati parte interessati, e di eventuali organizzazioni internazionali interessate, in particolare l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Gli Stati parte e le organizzazioni internazionali interessate sono invitate a fornire assistenza ai sensi del presente paragrafo nella misura massima possibile.



6. Gli Stati parte coinvolti nella sistemazione o nella conservazione del materiale o del congegno radioattivo o dell'impianto in virtù del presente articolo informeranno il Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica delle modalità secondo le quali tale oggetto è stato sistemato o conservato. Il Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica trasmetterà le informazioni agli altri Stati parte.

7. In caso di eventuale diffusione connessa ad uno reati di cui all'articolo 2, nulla nel presente articolo pregiudicherà in alcun modo le norme di diritto internazionale in materia di responsabilità per danni nucleari ovvero altre norme di diritto internazionale.

Articolo 19

Lo Stato parte in cui il presunto colpevole è sottoposto a procedimento penale comunicherà, nel rispetto delle proprie norme interne o delle procedure applicabili, l'esito finale del procedimento al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale trasmetterà l'informazione agli altri Stati parte.

Articolo 20

Gli Stati parte si consulteranno l'un l'altro direttamente o mediante il Segretario generale delle Nazioni Unite con l'assistenza delle organizzazioni internazionali nella misura necessaria al fine di assicurare l'efficace attuazione della presente Convenzione.

Articolo 21

Gli Stati parte adempieranno i propri obblighi in base alla presente Convenzione secondo modalità che rispettino i principi di sovranità, uguaglianza e integrità territoriale degli Stati e quello di non ingerenza negli affari interni di altri Stati.

Articolo 22

Nulla nella presente Convenzione autorizza uno Stato parte ad intraprendere, nel territorio di un altro Stato parte, l'esercizio della competenza e l'espletamento di funzioni esclusivamente riservate alle autorità dell'altro Stato parte in virtù del proprio ordinamento interno.

Articolo 23

1. Eventuali controversie tra due o più Stati parte concernenti l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non possano essere composte mediante negoziato entro un termine ragionevole saranno oggetto, a richiesta di uno di loro, ad arbitrato. Se, entro sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato, le parti non sono state in grado di raggiungere un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato stesso, ciascuna delle parti può rinviare la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, a richiesta, conformemente allo Statuto della Corte.

2. Ciascuno Stato, ai momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o dell'adesione alla stessa, può dichiarare che non si ritiene vincolato dal paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parte non saranno vincolati dal paragrafo 1 in relazione ad ogni eventuale Stato parte che abbia espresso tale riserva. 3. Ogni Stato che



abbia espresso la propria riserva ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo può in qualsiasi momento ritirare la riserva mediante notifica al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 24

1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma da parte di tutti gli Stati dal 14 settembre 2005 al 31 dicembre 2006 presso la sede delle Nazioni Unite a New York.
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di qualsiasi Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 25

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
2. Per ciascuno Stato che ratifichi, accetti, approvi o aderisca alla Convenzione successivamente al deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito a cura di quello Stato del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 26

1. Uno degli Stati parte può proporre modifiche alla presente Convenzione. La modifica proposta sarà presentata al Depositario che la diffonderà immediatamente tra tutti gli Stati parte.
2. Se la maggioranza degli Stati parte chiede al Depositario di convocare una Conferenza per esaminare le modifiche proposte, il Depositario inviterà gli Stati parte a partecipare a tale Conferenza con inizio non anteriore a tre mesi dopo l'emissione degli inviti.
3. La Conferenza si adopererà in tutti i modi per assicurare che le modifiche siano adottate all'unanimità. Se questo non fosse possibile, le modifiche saranno adottate a maggioranza di due terzi di tutti gli Stati parte. Ogni eventuale modifica adottata alla Conferenza dovrà essere immediatamente comunicata a cura del Depositario a tutti gli Stati parte.
4. La modifica adottata ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo entrerà in vigore per ciascuno Stato parte che depositi il proprio strumento di ratifica, accettazione, adesione o approvazione della modifica il trentesimo giorno successivo alla data in cui due terzi degli Stati parte hanno depositato il relativo strumento. Successivamente, la modifica entrerà in vigore per ciascuno Stato parte il trentesimo giorno successivo alla data in cui quello Stato ha depositato il proprio strumento.

Articolo 27



1, Ciascuno Stato parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite.

2. La denuncia produrrà effetti un anno dopo la data in cui la notifica è ricevuta dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 28

L'originale della presente Convenzione i cui testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno tutti ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite che ne trasmetterà copia autentica a tutti gli Stati.

In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione aperta alla firma presso la sede delle Nazioni Unite di New York il 14 settembre 2005.



PAGINA BIANCA

PROTOCOL AMENDING
THE EUROPEAN CONVENTION
ON THE SUPPRESSION OF TERRORISM

PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT
À LA CONVENTION EUROPÉENNE
POUR LA RÉPRESSION DU TERRORISME



The member States of the Council of Europe, signatory to this Protocol,

Bearing in mind the Committee of Ministers of the Council of Europe's Declaration of 12 September 2001 and its Decision of 21 September 2001 on the Fight against International Terrorism, and the Vilnius Declaration on Regional Co-operation and the Consolidation of Democratic Stability in Greater Europe adopted by the Committee of Ministers at its 110th Session in Vilnius on 3 May 2002;

Bearing in mind the Parliamentary Assembly of the Council of Europe's Recommendation 1550 (2002) on Combating terrorism and respect for human rights;

Bearing in mind the General Assembly of the United Nations Resolution A/RES/51/210 on measures to eliminate international terrorism and the annexed Declaration to Supplement the 1994 Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism, and its Resolution A/RES/49/60 on measures to eliminate international terrorism and the Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism annexed thereto;

Wishing to strengthen the fight against terrorism while respecting human rights, and mindful of the Guidelines on human rights and the fight against terrorism adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 11 July 2002;

Considering for that purpose that it would be appropriate to amend the European Convention on the Suppression of Terrorism (ETS No. 90) opened for signature in Strasbourg on 27 January 1977, hereinafter referred to as "the Convention";

Considering that it would be appropriate to update the list of international conventions in Article 1 of the Convention and to provide for a simplified procedure to subsequently update it as required;

Considering that it would be appropriate to strengthen the follow-up of the implementation of the Convention;

Considering that it would be appropriate to review the reservation regime;

Considering that it would be appropriate to open the Convention to the signature of all interested States,

Have agreed as follows:

Article 1

- 1 The introductory paragraph to Article 1 of the Convention shall become paragraph 1 of this article. In sub-paragraph b of this paragraph, the term "signed" shall be replaced by the term "concluded" and sub-paragraphs c, d, e and f of this paragraph shall be replaced by the following sub-paragraphs:

"c an offence within the scope of the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents, adopted at New York on 14 December 1973;



Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de ce Protocole,

Ayant à l'esprit la Déclaration du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe du 12 septembre 2001 et sa décision du 21 septembre 2001 sur la lutte contre le terrorisme international, et la Déclaration de Vilnius sur la coopération régionale et la consolidation de la stabilité démocratique dans la Grande Europe adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 110^e session à Vilnius, le 3 mai 2002;

Ayant à l'esprit la Recommandation 1550 (2002) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur la lutte contre le terrorisme et le respect des droits de l'homme;

Ayant à l'esprit la résolution A/RES/51/210 de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international et la déclaration, en annexe, complétant la déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, et sa résolution A/RES/49/60 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international et, en annexe, la déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international;

Souhaitant renforcer la lutte contre le terrorisme tout en respectant les droits de l'homme et ayant à l'esprit les Lignes directrices sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 11 juillet 2002;

Considérant à cette fin qu'il est souhaitable d'amender la Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE n° 90) ouverte à la signature à Strasbourg le 27 janvier 1977, ci-après dénommée «la Convention»;

Considérant qu'il est souhaitable de mettre à jour la liste des conventions internationales énumérées par l'article 1 de la Convention et de prévoir une procédure simplifiée afin de la mettre à jour par la suite et selon les besoins;

Considérant que le renforcement du suivi de la mise en œuvre de la Convention est souhaitable;

Considérant qu'une révision du régime des réserves est souhaitable;

Considérant qu'il est souhaitable d'ouvrir la Convention à la signature de tous les Etats intéressés,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

- 1 Le paragraphe introductif de l'article 1 de la Convention devient le paragraphe 1 de cet article. Au sous-paragraphe b de ce paragraphe, le terme « signée » est remplacé par le terme « conclue » et les sous-paragraphe c, d, e et f de ce paragraphe sont remplacés respectivement par:

« c les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York le 14 décembre 1973;



- d an offence within the scope of the International Convention Against the Taking of Hostages, adopted at New York on 17 December 1979;
 - e an offence within the scope of the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, adopted at Vienna on 3 March 1980;
 - f an offence within the scope of the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, done at Montreal on 24 February 1988;".
- 2 Paragraph 1 of Article 1 of the Convention shall be supplemented by the following four subparagraphs:
- g an offence within the scope of the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, done at Rome on 10 March 1988;
 - h an offence within the scope of the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, done at Rome on 10 March 1988;
 - i an offence within the scope of the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, adopted at New York on 15 December 1997;
 - j an offence within the scope of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted at New York on 9 December 1999."
- 3 The text of Article 1 of the Convention shall be supplemented by the following paragraph:
- "2 Insofar as they are not covered by the conventions listed under paragraph 1, the same shall apply, for the purpose of extradition between Contracting States, not only to the commission of those principal offences as a perpetrator but also to:
- a the attempt to commit any of these principal offences;
 - b the participation as an accomplice in the perpetration of any of these principal offences or in an attempt to commit any of them;
 - c organising the perpetration of, or directing others to commit or attempt to commit, any of these principal offences."

Article 2

Paragraph 3 of Article 2 of the Convention shall be amended to read as follows:

- "3 The same shall apply to:
- a the attempt to commit any of the foregoing offences;
 - b the participation as an accomplice in any of the foregoing offences or in an attempt to commit any such offence;
 - c organising the perpetration of, or directing others to commit or attempt to commit, any of the foregoing offences."

Article 3

- 1 The text of Article 4 of the Convention shall become paragraph 1 of this article and a new sentence shall be added at the end of this paragraph as follows: "Contracting States undertake to consider such offences as extraditable offences in every extradition treaty subsequently concluded between them."



- d les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée à New York le 17 décembre 1979;
 - e les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;
 - f les infractions comprises dans le champ d'application du Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, conclu à Montréal le 24 février 1988;»
- 2 Le paragraphe 1 de l'article 1 de la Convention est complété par les quatre sous-paragraphes suivants:
- «g les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988;
 - h les infractions comprises dans le champ d'application du Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988;
 - i les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée à New York le 15 décembre 1997;
 - j les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999.»
- 3 Le texte de l'article 1 de la Convention est complété par le paragraphe suivant:
- «2 Dans la mesure où elles ne seraient pas couvertes par les conventions visées au paragraphe 1, il en sera de même, pour les besoins de l'extradition entre Etats contractants, non seulement du fait de commettre, comme auteur matériel principal ces infractions principales, mais également:
- a de la tentative de commettre une de ces infractions principales;
 - b de la complicité avec une de ces infractions principales ou avec la tentative de commettre une de ces infractions principales;
 - c de l'organisation ou du fait de donner l'ordre à d'autres de commettre ou de tenter de commettre une de ces infractions principales.»

Article 2

Le paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention est remplacé par les termes suivants:

- «3 Il en sera de même:
- a de la tentative de commettre une de ces infractions principales;
 - b de la complicité à une de ces infractions principales ou à la tentative de commettre une de ces infractions principales;
 - c de l'organisation ou du fait de donner l'ordre à d'autres de commettre ou de tenter de commettre une de ces infractions principales.»

Article 3

- 1 Le texte de l'article 4 de la Convention devient le paragraphe 1 de cet article et une nouvelle phrase est ajoutée à la fin de ce paragraphe, dont le libellé est: «Les Etats contractants s'engagent à considérer ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure par la suite entre eux.»



- 2 The text of Article 4 of the Convention shall be supplemented by the following paragraph :
- "2 When a Contracting State which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Contracting State with which it has no extradition treaty, the requested Contracting State may, at its discretion, consider this Convention as a legal basis for extradition in relation to any of the offences mentioned in Articles 1 or 2."

Article 4

- 1 The text of Article 5 of the Convention shall become paragraph 1 of this article.
- 2 The text of Article 5 of the Convention shall be supplemented by the following paragraphs :
- "2 Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing on the requested State an obligation to extradite if the person subject of the extradition request risks being exposed to torture.
- 3 Nothing in this Convention shall be interpreted either as imposing on the requested State an obligation to extradite if the person subject of the extradition request risks being exposed to the death penalty or, where the law of the requested State does not allow for life imprisonment, to life imprisonment without the possibility of parole, unless under applicable extradition treaties the requested State is under the obligation to extradite if the requesting State gives such assurance as the requested State considers sufficient that the death penalty will not be imposed or, where imposed, will not be carried out, or that the person concerned will not be subject to life imprisonment without the possibility of parole."

Article 5

A new article shall be inserted after Article 8 of the Convention and shall read as follows :

"Article 9

The Contracting States may conclude between themselves bilateral or multilateral agreements in order to supplement the provisions of this Convention or to facilitate the application of the principles contained therein."

Article 6

- 1 Article 9 of the Convention shall become Article 10.
- 2 Paragraph 1 of new Article 10 shall be amended to read as follows :

"The European Committee on Crime Problems (CDPC) is responsible for following the application of the Convention. The CDPC :

 - a shall be kept informed regarding the application of the Convention ;
 - b shall make proposals with a view to facilitating or improving the application of the Convention ;
 - c shall make recommendations to the Committee of Ministers concerning the proposals for amendments to the Convention, and shall give its opinion on any proposals for amendments to the Convention submitted by a Contracting State in accordance with Articles 12 and 13 ;
 - d shall, at the request of a Contracting State, express an opinion on any question concerning the application of the Convention ;



- 2 Le texte de l'article 4 de la Convention est complété par le paragraphe suivant:
- «2 Lorsqu'un Etat contractant qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat contractant avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'Etat contractant requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 1 ou 2.».

Article 4

- 1 Le texte de l'article 5 de la Convention devient le paragraphe 1 de cet article.
- 2 Le texte de l'article 5 de la Convention est complété par les paragraphes suivants:
- «2 Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader pour l'Etat requis si la personne faisant l'objet de la demande d'extradition risque d'être exposée à la torture.
- 3 Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader pour l'Etat requis si la personne faisant l'objet de la demande d'extradition risque d'être exposée à la peine de mort ou, lorsque la loi de l'Etat requis ne permet pas la peine privative de liberté à perpétuité, à la peine privative de liberté à perpétuité sans possibilité de remise de peine, à moins que l'Etat requis ait l'obligation d'extrader conformément aux traités d'extradition applicables, si l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes par l'Etat requis que la peine capitale ne sera pas prononcée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne concernée ne sera pas soumise à une peine privative de liberté à perpétuité sans possibilité de remise de peine.»

Article 5

Un nouvel article est introduit après l'article 8 de la Convention dont le libellé est le suivant:

« Article 9

Les Etats contractants pourront conclure entre eux des accords bilatéraux ou multilatéraux pour compléter les dispositions de la présente Convention ou pour faciliter l'application des principes contenus dans celle-ci.».

Article 6

- 1 L'article 9 de la Convention devient l'article 10.
- 2 Le libellé du paragraphe 1 du nouvel article 10 est modifié comme suit:
- « Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Le CDPC :
- est tenu informé de l'application de la Convention ;
 - fait des propositions en vue de faciliter ou d'améliorer l'application de la Convention ;
 - adresse au Comité des Ministres des recommandations relatives aux propositions d'amendements et donne son avis sur toute proposition d'amendement présentée par un Etat contractant conformément aux articles 12 et 13 ;
 - exprime, à la demande d'un Etat contractant, un avis sur toute question relative à l'application de la Convention ;



- e shall do whatever is necessary to facilitate a friendly settlement of any difficulty which may arise out of the execution of the Convention;
 - f shall make recommendations to the Committee of Ministers concerning non-member States of the Council of Europe to be invited to accede to the Convention in accordance with Article 14, paragraph 3;
 - g shall submit every year to the Committee of Ministers of the Council of Europe a report on the follow-up given to this article in the application of the Convention."
- 3 Paragraph 2 of new Article 10 shall be deleted.

Article 7

- 1 Article 10 of the Convention shall become Article 11.
- 2 In the first sentence of paragraph 1 of new Article 11, the terms "Article 9, paragraph 2" shall be replaced by the terms "Article 10.e, or by negotiation". In the second sentence of this paragraph, the term "two" shall be deleted. The remaining sentences of this paragraph shall be deleted.
- 3 Paragraph 2 of new Article 11 shall become paragraph 6 of this article. The sentence "Where a majority cannot be reached, the referee shall have a casting vote" shall be added after the second sentence and in the last sentence the terms "Its award" shall be replaced by the terms "The tribunal's judgement".
- 4 The text of new Article 11 shall be supplemented by the following paragraphs:
- "2 In the case of disputes involving Parties which are member States of the Council of Europe, where a Party fails to nominate its arbitrator in pursuance of paragraph 1 of this article within three months following the request for arbitration, an arbitrator shall be nominated by the President of the European Court of Human Rights at the request of the other Party.
- 3 In the case of disputes involving any Party which is not a member of the Council of Europe, where a Party fails to nominate its arbitrator in pursuance of paragraph 1 of this article within three months following the request for arbitration, an arbitrator shall be nominated by the President of the International Court of Justice at the request of the other Party.
- 4 In the cases covered by paragraphs 2 and 3 of this article, where the President of the Court concerned is a national of one of the Parties to the dispute, this duty shall be carried out by the Vice-President of the Court, or if the Vice-President is a national of one of the Parties to the dispute, by the most senior judge of the Court who is not a national of one of the Parties to the dispute.
- 5 The procedures referred to in paragraphs 2 or 3 and 4 above apply, mutatis mutandis, where the arbitrators fail to agree on the nomination of a referee in accordance with paragraph 1 of this article."

Article 8

A new article shall be introduced after new Article 11 and shall read as follows:

"Article 12

- 1 Amendments to this Convention may be proposed by any Contracting State, or by the Committee of Ministers. Proposals for amendment shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the Contracting States.



- e facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la Convention donnerait lieu;
 - f adresse au Comité des Ministres des recommandations relatives à l'invitation des Etats non membres à adhérer à la Convention conformément au paragraphe 3 de l'article 14;
 - g soumet chaque année au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la mise en œuvre de cet article aux fins de l'application de la Convention.»
- 3 Le paragraphe 2 du nouvel article 10 est supprimé.

Article 7

- 1 L'article 10 de la Convention devient l'article 11.
- 2 A la première phrase du paragraphe 1 du nouvel article 11 les termes « dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 9 » sont remplacés par les termes « ni dans le cadre de l'article 10.e ni par voie de négociation ». A la deuxième phrase de ce paragraphe les termes « les deux arbitres désigneront un troisième arbitre » sont remplacés par les termes « les arbitres désigneront un autre arbitre, président du tribunal ». Les phrases suivantes de ce paragraphe sont supprimées.
- 3 Le paragraphe 2 du nouvel article 11 devient le paragraphe 6 de cet article. La phrase « Lorsqu'une majorité ne peut être acquise, le président a une voix prépondérante » est ajoutée après la deuxième phrase, et à la dernière phrase les termes « Sa sentence » sont remplacés par les termes « La sentence du tribunal ».
- 4 Le texte du nouvel article 11 est complété par les paragraphes suivants :
- « 2 Lorsque les parties au différend sont membres du Conseil de l'Europe et si, dans un délai de trois mois à compter de la demande d'arbitrage, l'une des Parties n'a pas procédé à la désignation d'un arbitre conformément au paragraphe 1 du présent article, cet arbitre est désigné par le président de la Cour européenne des Droits de l'Homme à la demande de l'autre Partie.
- 3 Lorsqu'une des parties au différend n'est pas membre du Conseil de l'Europe et si, dans un délai de trois mois à compter de la demande d'arbitrage, l'une des Parties n'a pas procédé à la désignation d'un arbitre conformément au paragraphe 1 du présent article, cet arbitre est désigné par le président de la Cour internationale de justice à la demande de l'autre Partie.
- 4 Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, si le président de la cour concernée est le ressortissant de l'une des parties au différend, la désignation de l'arbitre incombe au vice-président de la cour ou, si le vice-président est le ressortissant de l'une des parties au différend, au membre le plus ancien de la cour qui n'est pas le ressortissant de l'une des parties au différend.
- 5 Les procédures prévues aux paragraphes 2 ou 3 et 4 s'appliqueront mutatis mutandis au cas où les arbitres ne pourraient pas se mettre d'accord sur le choix du président conformément au paragraphe 1 du présent article. »

Article 8

Un nouvel article est ajouté après le nouvel article 11 avec le libellé suivant:

« Article 12

- 1 Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par tout Etat contractant ou par le Comité des Ministres. Ces propositions d'amendement sont communiquées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats contractants.



- 2 After having consulted the non-member Contracting States and, if necessary, the CDPC, the Committee of Ministers may adopt the amendment in accordance with the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall submit any amendments adopted to the Contracting States for acceptance.
- 3 Any amendment adopted in accordance with the above paragraph shall enter into force on the thirtieth day following notification by all the Parties to the Secretary General of their acceptance thereof."

Article 9

A new article shall be introduced after new Article 12 and shall read as follows:

"Article 13

- 1 In order to update the list of treaties in Article 1, paragraph 1, amendments may be proposed by any Contracting State or by the Committee of Ministers. These proposals for amendment shall only concern treaties concluded within the United Nations Organisation dealing specifically with international terrorism and having entered into force. They shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the Contracting States.
- 2 After having consulted the non-member Contracting States and, if necessary the CDPC, the Committee of Ministers may adopt a proposed amendment by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe. The amendment shall enter into force following the expiry of a period of one year after the date on which it has been forwarded to the Contracting States. During this period, any Contracting State may notify the Secretary General of any objection to the entry into force of the amendment in its respect.
- 3 If one-third of the Contracting States notifies the Secretary General of an objection to the entry into force of the amendment, the amendment shall not enter into force.
- 4 If less than one-third of the Contracting States notifies an objection, the amendment shall enter into force for those Contracting States which have not notified an objection.
- 5 Once an amendment has entered into force in accordance with paragraph 2 of this article and a Contracting State has notified an objection to it, this amendment shall come into force in respect of the Contracting State concerned on the first day of the month following the date on which it has notified the Secretary General of the Council of Europe of its acceptance."

Article 10

- 1 Article 11 of the Convention shall become Article 14.
- 2 In the first sentence of paragraph 1 of new Article 14 the terms "member States of the Council of Europe" shall be replaced by the terms "member States of and Observer States to the Council of Europe" and in the second and third sentences, the terms "or approval" shall be replaced by the terms ", approval or accession".
- 3 The text of new Article 14 shall be supplemented by the following paragraph:
"3 The Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting the CDPC, may invite any State not a member of the Council of Europe, other than those referred to under paragraph 1 of this article, to accede to the Convention. The decision shall be taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers."



- 2 Après avoir consulté les Etats contractants non membres et si nécessaire le CDPC, le Comité des Ministres peut adopter l'amendement. La décision est prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe. Le texte de tout amendement ainsi adopté est transmis par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats contractants pour acceptation.
- 3 Tout amendement adopté conformément au paragraphe précédent entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties ont notifié au Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.»

Article 9

Un nouvel article est ajouté après le nouvel article 12 avec le libellé suivant:

«Article 13

- 1 Afin d'actualiser la liste des traités mentionnés au paragraphe 1 de l'article 1, des amendements peuvent être proposés par tout Etat contractant ou par le Comité des Ministres. Ces propositions d'amendement ne peuvent concerner que des traités conclus au sein de l'Organisation des Nations Unies, portant spécifiquement sur le terrorisme international et entrés en vigueur. Ils sont communiqués par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats contractants.
- 2 Après avoir consulté les Etats contractants non membres et si nécessaire le CDPC, le Comité des Ministres peut adopter un amendement proposé à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe. Cet amendement entre en vigueur à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date à laquelle il aura été transmis aux Etats contractants. Pendant ce délai, tout Etat contractant pourra notifier au Secrétaire Général une objection à l'entrée en vigueur de l'amendement à son égard.
- 3 Si un tiers des Etats contractants a notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une objection à l'entrée en vigueur de l'amendement, celui-ci n'entre pas en vigueur.
- 4 Si moins d'un tiers des Etats contractants a notifié une objection, l'amendement entre en vigueur pour les Etats contractants qui n'ont pas formulé d'objection.
- 5 Lorsqu'un amendement est entré en vigueur conformément au paragraphe 2 du présent article et qu'un Etat contractant avait formulé une objection à cet amendement, celui-ci entre en vigueur dans cet Etat le premier jour du mois suivant la date à laquelle il aura notifié son acceptation au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.»

Article 10

- 1 L'article 11 de la Convention devient l'article 14.
- 2 Dans la première phrase du paragraphe 1 du nouvel article 14 les termes «et des Etats observateurs» sont ajoutés après les termes «Etats membres», la deuxième phrase est libellée comme suit: «Elle fera l'objet d'une ratification, acceptation, approbation ou adhésion», et dans la troisième phrase les termes «ou d'approbation» sont remplacés par les termes «d'approbation ou d'adhésion».
- 3 Le texte du nouvel article 14 est complété par le paragraphe suivant:
«3 Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut, après avoir consulté le CDPC, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe, autre que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, à adhérer à la présente Convention. La décision est prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.»



- 4 Paragraph 3 of new Article 14 shall become paragraph 4 of this article, and the terms "or approving" and "or approval" shall be replaced respectively by the terms "approving or acceding" and "approval or accession".

Article 11

- 1 Article 12 of the Convention shall become Article 15.
- 2 In the first sentence of paragraph 1 of new Article 15, the terms "or approval" shall be replaced by the terms "approval or accession".
- 3 In the first sentence of paragraph 2 of new Article 15, the terms "or approval" are replaced by the terms "approval or accession".

Article 12

- 1 Reservations to the Convention made prior to the opening for signature of the present Protocol shall not be applicable to the Convention as amended by the present Protocol.
- 2 Article 13 of the Convention shall become Article 16.
- 3 In the first sentence of paragraph 1 of new Article 16 the terms "Party to the Convention on 15 May 2003" shall be added before the term "may" and the terms "of the Protocol amending the Convention" shall be added after the term "approval". A second sentence shall be added after the terms "political motives" and shall read: "The Contracting State undertakes to apply this reservation on a case-by-case basis, through a duly reasoned decision and taking into due consideration, when evaluating the character of the offence, any particularly serious aspects of the offence, including:". The remainder of the first sentence shall be deleted, with the exception of sub-paragraphs a, b and c.
- 4 The text of new Article 16 shall be supplemented by the following paragraph:
 - 2 When applying paragraph 1 of this article, a Contracting State shall indicate the offences to which its reservation applies."
- 5 Paragraph 2 of new Article 16 shall become paragraph 3 of this article. In the first sentence of this paragraph, the term "Contracting" shall be added before the term "State" and the terms "the foregoing paragraph" shall be replaced by the terms "paragraph 1."
- 6 Paragraph 3 of new Article 16 shall become paragraph 4 of this article. In the first sentence of this paragraph, the term "Contracting" shall be added before the term "State".
- 7 The text of new Article 16 shall be supplemented by the following paragraphs:
 - 5 The reservations referred to in paragraph 1 of this article shall be valid for a period of three years from the day of the entry into force of this Convention in respect of the State concerned. However, such reservations may be renewed for periods of the same duration.
 - 6 Twelve months before the date of expiry of the reservation, the Secretariat General of the Council of Europe shall give notice of that expiry to the Contracting State concerned. No later than three months before expiry, the Contracting State shall notify the Secretary General of the Council of Europe that it is upholding, amending or withdrawing its reservation. Where a Contracting State notifies the Secretary General of the Council of Europe that it is upholding its reservation, it shall provide an explanation of the grounds justifying its continuance. In the



- 4 Le paragraphe 3 du nouvel article 14 devient le paragraphe 4 de cet article et les termes «ou l'approuvera» sont remplacés par les termes «l'approuvera ou y adhérera» et les termes «d'approbation» sont remplacés par les termes «d'approbation ou d'adhésion».

Article 11

- 1 L'article 12 de la Convention devient l'article 15.
- 2 Dans la première phrase du paragraphe 1 du nouvel article 15 les termes «d'approbation» sont remplacés par les termes «d'approbation ou d'adhésion».
- 3 Dans la première phrase du paragraphe 2 du nouvel article 15 les termes «d'approbation» sont remplacés par les termes «d'approbation ou d'adhésion».

Article 12

- 1 Les réserves à la Convention formulées avant l'ouverture à la signature du présent Protocole ne sont pas applicables à la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole.
- 2 L'article 13 de la Convention devient l'article 16.
- 3 A la première phrase du premier paragraphe du nouvel article 16 les termes «partie à la Convention au 15 mai 2003» sont ajoutés avant le terme «peut» et les termes «du Protocole portant amendement à la Convention» sont ajoutés après le terme «approbation». La deuxième phrase suivante est ajoutée après les termes «mobiles politiques»: «L'Etat contractant s'engage à appliquer cette réserve au cas par cas sur la base d'une décision dûment motivée et à prendre dûment en considération, lors de l'évaluation du caractère de l'infraction, son caractère de particulière gravité, y compris:». Le reste de la première phrase est supprimé, à l'exception des sous-paragraphes a, b et c.
- 4 Le texte du nouvel article 16 est complété par le paragraphe suivant:
«2 Lorsqu'il applique le paragraphe 1 du présent article, l'Etat contractant indique les infractions auxquelles s'applique sa réserve.»
- 5 Le paragraphe 2 du nouvel article 16 devient le paragraphe 3 de cet article. A la première phrase de ce paragraphe le terme «contractant» est ajouté après le terme «Etat», et le terme «précédent» est remplacé par le terme «1».
- 6 Le paragraphe 3 du nouvel article 16 devient le paragraphe 4 de cet article. A la première phrase de ce paragraphe le terme «contractant» est ajouté après le terme «Etat».
- 7 Le texte du nouvel article 16 est complété par les paragraphes suivants:
«5 Les réserves formulées en vertu du paragraphe 1 du présent article sont valables pour une période de trois ans à compter du premier jour de l'entrée en vigueur de la Convention telle qu'amendée pour l'Etat concerné. Toutefois, ces réserves peuvent être renouvelées pour des périodes de la même durée.
6 Douze mois avant l'expiration de la réserve, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe informe l'Etat contractant concerné de cette expiration. Trois mois avant la date d'expiration, l'Etat contractant notifie au Secrétaire Général son intention de maintenir, de modifier ou de retirer la réserve. Lorsqu'un Etat contractant notifie au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'il maintient sa réserve, il fournit des explications quant aux motifs justifiant son maintien. En l'absence de notification par l'Etat contractant concerné, le Secrétaire Général du



absence of notification by the Contracting State concerned, the Secretary General of the Council of Europe shall inform that Contracting State that its reservation is considered to have been extended automatically for a period of six months. Failure by the Contracting State concerned to notify its intention to uphold or modify its reservation before the expiry of that period shall cause the reservation to lapse.

- 7 Where a Contracting State does not extradite a person, in application of a reservation made in accordance with paragraph 1 of this article, after receiving a request for extradition from another Contracting State, it shall submit the case, without exception whatsoever and without undue delay, to its competent authorities for the purpose of prosecution, unless the requesting State and the requested State otherwise agree. The competent authorities, for the purpose of prosecution in the requested State, shall take their decision in the same manner as in the case of any offence of a serious nature under the law of that State. The requested State shall communicate, without undue delay, the final outcome of the proceedings to the requesting State and to the Secretary General of the Council of Europe, who shall forward it to the Conference provided in Article 17.
- 8 The decision to refuse the extradition request, on the basis of a reservation made in accordance with paragraph 1 of this article, shall be forwarded promptly to the requesting State. If within a reasonable time no judicial decision on the merits has been taken in the requested State according to paragraph 7, the requesting State may communicate this fact to the Secretary General of the Council of Europe, who shall submit the matter to the Conference provided for in Article 17. This Conference shall consider the matter and issue an opinion on the conformity of the refusal with the Convention and shall submit it to the Committee of Ministers for the purpose of issuing a declaration thereon. When performing its functions under this paragraph, the Committee of Ministers shall meet in its composition restricted to the Contracting States."

Article 13

A new article shall be introduced after new Article 16 of the Convention, and shall read as follows:

"Article 17

- 1 Without prejudice to the application of Article 10, there shall be a Conference of States Parties against Terrorism (hereinafter referred to as the "COSTER") responsible for ensuring:
 - a the effective use and operation of this Convention including the identification of any problems therein, in close contact with the CDPC;
 - b the examination of reservations made in accordance with Article 16 and in particular the procedure provided in Article 16, paragraph 8;
 - c the exchange of information on significant legal and policy developments pertaining to the fight against terrorism;
 - d the examination, at the request of the Committee of Ministers, of measures adopted within the Council of Europe in the field of the fight against terrorism and, where appropriate, the elaboration of proposals for additional measures necessary to improve international co-operation in the area of the fight against terrorism and, where co-operation in criminal matters is concerned, in consultation with the CDPC;
 - e the preparation of opinions in the area of the fight against terrorism and the execution of the terms of reference given by the Committee of Ministers.
- 2 The COSTER shall be composed of one expert appointed by each of the Contracting States. It will meet once a year on a regular basis, and on an extraordinary basis at the request of the Secretary General of the Council of Europe or of at least one-third of the Contracting States.



Conseil de l'Europe informe cet Etat contractant que sa réserve est automatiquement prolongée pour une période de six mois. Si l'Etat contractant concerné ne notifie pas sa décision de maintenir ou de modifier ses réserves avant l'expiration de cette période, la réserve devient caduque.

- 7 Chaque fois qu'un Etat contractant décide de ne pas extraditer une personne en vertu de l'application de la réserve formulée conformément au paragraphe 1 du présent article, après avoir reçu une demande d'extradition d'un autre Etat contractant, il soumet l'affaire, sans exception aucune et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes en vue de poursuites, sauf si d'autres dispositions ont été convenues entre l'Etat requérant et l'Etat requis. Les autorités compétentes, en vue des poursuites dans l'Etat requis, prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de caractère grave conformément aux lois de cet Etat. L'Etat requis communique sans retard injustifié l'issue finale des poursuites à l'Etat requérant et au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui la communique à la Conférence prévue à l'article 17.
- 8 La décision de refus de la demande d'extradition, en vertu de la réserve formulée conformément au paragraphe 1 du présent article, est communiquée aussitôt à l'Etat requérant. Si aucune décision judiciaire sur le fond n'est prise dans l'Etat requis en vertu du paragraphe 7 du présent article dans un délai raisonnable, l'Etat requérant peut en informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui soumet la question à la Conférence prévue à l'article 17. Cette Conférence examine la question et émet un avis sur la conformité du refus avec les dispositions de la Convention et le soumet au Comité des Ministres afin qu'il adopte une déclaration en la matière. Lorsqu'il exerce ses fonctions en vertu de ce paragraphe, le Comité des Ministres se réunit dans sa composition restreinte aux Etats contractants.»

Article 13

Un nouvel article est ajouté après le nouvel article 16 avec le libellé suivant :

«Article 17

- 1 Sans préjudice pour l'application de l'article 10, une Conférence des Etats Contractants contre le terrorisme (ci-après dénommée le «COSTER») veillera à assurer:
 - a l'application et le fonctionnement effectifs de la présente Convention, y compris l'identification de tout problème y relatif, en contact étroit avec le CDPC;
 - b l'examen des réserves formulées en conformité avec l'article 16 et notamment la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 8;
 - c l'échange d'informations sur les évolutions juridiques et politiques significatives dans le domaine de la lutte contre le terrorisme;
 - d l'examen, à la demande du Comité des Ministres, des mesures adoptées dans le cadre du Conseil de l'Europe dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et, le cas échéant, l'élaboration de propositions de mesures supplémentaires nécessaires en vue d'améliorer la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, et ce en consultation avec le CDPC lorsque ces mesures concernent la coopération en matière pénale;
 - e l'élaboration des avis dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'exécution des mandats demandés par le Comité des Ministres.
- 2 Le COSTER est composé d'un expert nommé par chaque Etat contractant. Il se réunit en session ordinaire une fois par an et en session extraordinaire à la demande du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe ou à la demande d'au moins un tiers des Etats contractants.



3 The COSTER will adopt its own Rules of Procedure. The expenses for the participation of Contracting States which are member States of the Council of Europe shall be borne by the Council of Europe. The Secretariat of the Council of Europe will assist the COSTER in carrying out its functions pursuant to this article.

4 The CDPC shall be kept periodically informed about the work of the COSTER."

Article 14

Article 14 of the Convention shall become Article 18.

Article 15

Article 15 of the Convention shall be deleted.

Article 16

1 Article 16 of the Convention shall become Article 19.

2 In the introductory sentence of new Article 19, the terms "member States of the Council" shall be replaced by the terms "Contracting States".

3 In paragraph b of new Article 19, the terms "or approval" shall be replaced by the terms "approval or accession".

4 In paragraph c of new Article 19, the number "11" shall read "14".

5 In paragraph d of new Article 19, the number "12" shall read "15".

6 Paragraphs e and f of new Article 19 shall be deleted.

7 Paragraph g of new Article 19 shall become paragraph e of this article and the number "14" shall read "18".

8 Paragraph h of new Article 19 shall be deleted.

Article 17

1 This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe signatories to the Convention, which may express their consent to be bound by:

- a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
- b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

2 Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 18

This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which all Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of Article 17.

Article 19

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
- c the date of entry into force of this Protocol, in accordance with Article 18;
- d any other act, notification or communication relating to this Protocol.



3 Le COSTER adopte son Règlement intérieur. Les dépenses relatives à la participation des Etats contractants qui sont membres du Conseil de l'Europe sont prises en charge par le Conseil de l'Europe. Le Secrétariat du Conseil de l'Europe assiste le COSTER dans l'exercice des fonctions découlant de cet article.

4 Le CDPC est tenu périodiquement informé des travaux du COSTER.»

Article 14

L'article 14 de la Convention devient l'article 18.

Article 15

L'article 15 de la Convention est supprimé.

Article 16

1 L'article 16 de la Convention devient l'article 19.

2 Dans la phrase introductive du nouvel article 19 les termes «aux Etats membres» sont remplacés par les termes «aux Etats contractants».

3 Au paragraphe b du nouvel article 19 les termes «ou d'approbation» sont remplacés par les termes «d'approbation ou d'adhésion».

4 Au paragraphe c du nouvel article 19 le chiffre «11» devient «14».

5 Au paragraphe d du nouvel article 19 le chiffre «12» devient «15».

6 Les paragraphes e et f du nouvel article 19 sont supprimés.

7 Le paragraphe g du nouvel article 19 devient le paragraphe e de cet article et le chiffre «14» devient «18».

8 Le paragraphe h du nouvel article 19 est supprimé.

Article 17

1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :

a signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou

b signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2 Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 18

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 17.

Article 19

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe :

a toute signature ;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;

c la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l'article 18 ;

d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.



In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 15th day of May 2003, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each of the signatory States.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 15 mai 2003, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.

Certified a true copy of the sole original document, in English and in French, deposited in the archives of the Council of Europe.

Copie certifiée conforme à l'exemplaire original unique en langues française et anglaise, déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.


Strasbourg, 23 September 2003

The Director General of Legal Affairs of the Council of Europe,

Le Directeur Général des Affaires Juridiques du Conseil de l'Europe,

Guy DE VEL

10



Handwritten signature



TRADUZIONE NON UFFICIALE

**Protocollo
di emendamento alla Convenzione europea per la
repressione del terrorismo**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

memori della Dichiarazione del 12 settembre 2001 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e della sua decisione del 21 settembre 2001 sulla lotta al terrorismo internazionale, come pure della Dichiarazione di Vilnius sulla cooperazione regionale e il consolidamento della stabilità democratica nella Grande Europa, adottata dal Comitato dei Ministri il 3 maggio 2002 in occasione della sua 110^a sessione a Vilnius;

memori della Raccomandazione 1550 (2002) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla lotta al terrorismo e il rispetto dei diritti dell'uomo;

memori della Risoluzione A/RES/51/210 dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sulle misure volte a eliminare il terrorismo internazionale e della dichiarazione annessa integrante la dichiarazione del 1994 sulle misure volte a eliminare il terrorismo internazionale e memori della Risoluzione A/RES/49/60 sulle misure volte a eliminare il terrorismo internazionale e la dichiarazione annessa sulle misure volte a eliminare il terrorismo internazionale;

desiderosi di rafforzare la lotta al terrorismo nel rispetto dei diritti dell'uomo e memori delle Linee guida sui diritti dell'uomo e la lotta al terrorismo adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa l'11 luglio 2002;

considerando a tal fine auspicabile la modifica della Convenzione europea per la repressione del terrorismo (STE n. 90) aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977 (qui di seguito «la Convenzione»);

considerando auspicabile aggiornare l'elenco delle convenzioni internazionali citate all'articolo 1 della Convenzione e predisporre una procedura semplificata che permetta l'aggiornamento successivo a seconda delle necessità;

considerando auspicabile rafforzare il controllo dell'applicazione della Convenzione;

considerando auspicabile una revisione delle regole in materia di riserve;

considerando auspicabile aprire la Convenzione alla firma da parte di tutti gli Stati interessati;

hanno convenuto quanto segue:



Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo

Art. 1

1. Il paragrafo introduttivo dell'articolo 1 della Convenzione diventa il paragrafo 1 del presente articolo. Nella lettera b di questo paragrafo, il termine «firmata» è sostituito con «conclusa» e le lettere c-f di questo paragrafo sono sostituite rispettivamente con:

- c) un reato che rientra nel campo di applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, inclusi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973;
 - d) un reato che rientra nel campo di applicazione della Convenzione internazionale contro la presa d'ostaggi, adottata a New York il 17 dicembre 1979;
 - e) un reato che rientra nel campo d'applicazione della Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari, adottata a Vienna il 3 marzo 1980;
 - f) i reati che rientrano nel campo d'applicazione del Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, conclusa a Montreal il 24 febbraio 1988.»
2. Il paragrafo 1 dell'articolo 1 della Convenzione è completato con le quattro lettere seguenti:
- g) un reato che rientra nel campo d'applicazione della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, conclusa a Roma il 10 marzo 1988;
 - h) un reato che rientra nel campo d'applicazione del Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, conclusa a Roma il 10 marzo 1988;
 - i) un reato che rientra nel campo d'applicazione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata a New York il 15 dicembre 1997;
 - j) un reato che rientra nel campo d'applicazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, adottata a New York il 9 dicembre 1999.»
3. Il testo dell'articolo 1 della Convenzione è completato con il paragrafo seguente:
- «2. Nella misura in cui non rientri nelle convenzioni elencate al paragrafo 1, quanto sopra si applica, ai fini dell'extradizione fra Stati contraenti, non solo in caso di commissione di tali reati principali da parte di un autore materiale principale, ma anche:
- a) al tentativo di commettere uno di tali reati principali;
 - b) alla complicità in uno di tali reati principali o al tentativo di commetterne uno;
 - c) all'organizzazione o all'ordine a terzi di commettere o di tentare di commettere uno di tali reati principali.»



Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo

Art. 2

Il paragrafo 3 dell'articolo 2 della Convenzione è sostituito con il seguente tenore:

«3. La stessa disposizione trova applicazione per:

- a. il tentativo di commettere uno di tali reati principali;
- b. la complicità in uno di tali reati principali o il tentativo di commetterne uno;
- c. l'organizzazione o l'ordine a terzi di commettere o di tentare di commettere uno di tali reati principali.»

Art. 3

1. Il testo dell'articolo 4 della Convenzione diventa il paragrafo 1 del presente articolo e alla fine del paragrafo è aggiunto un nuovo periodo del tenore seguente:

«Gli Stati contraenti si impegnano a considerare tali reati come reati passibili di estradizione in tutti i trattati di estradizione stipulati successivamente fra di loro.»

2. Il testo dell'articolo 4 della Convenzione è completato con il paragrafo seguente:

«2. Quando uno Stato contraente per cui l'extradizione dipende dall'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato contraente con cui non ha stipulato un trattato di estradizione può, a sua discrezione, considerare tale Convenzione come base giuridica per l'extradizione in relazione a uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 1 o 2.»

Art. 4

1. Il testo dell'articolo 5 della Convenzione diventa il paragrafo 1 del presente articolo.

2. Il testo dell'articolo 5 della Convenzione è completato con i paragrafi seguenti:

«2. Nulla nella presente Convenzione va interpretato come imposizione di un obbligo di estradizione quando la persona oggetto della richiesta di estradizione rischia di essere sottoposta a tortura.

3. Nulla nella presente Convenzione va interpretato come imposizione di un obbligo di estradizione se la persona oggetto della richiesta di estradizione rischia di essere sottoposta a pena di morte ovvero, qualora la legislazione dello Stato che riceve la richiesta non preveda l'ergastolo, all'ergastolo senza possibilità di libertà provvisoria, tranne nel caso in cui, ai sensi dei trattati di estradizione applicabili, lo Stato richiesto sia tenuto all'extradizione se lo Stato richiedente fornisce assicurazioni ritenute sufficienti dallo Stato richiesto che la pena di morte non verrà pronunciata o, nel caso in cui fosse pronunciata, non sarà eseguita, ovvero che la persona interessata non sarà oggetto di condanna all'ergastolo senza possibilità di libertà provvisoria.»



Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo

Art. 5

Dopo l'articolo 8 della Convenzione è introdotto un nuovo articolo del tenore seguente:

«Art. 9

Gli Stati contraenti possono concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali al fine di integrare le disposizioni della presente Convenzione o di agevolare l'applicazione dei principi in essa contenuti.»

Art. 6

1. L'articolo 9 della Convenzione diventa l'articolo 10.
2. Il testo del paragrafo 1 del nuovo articolo 10 è modificato come segue:
«Il Comitato Europeo sui Problemi relativi alla Criminalità (CDPC) ha il compito di seguire l'applicazione della presente Convenzione. Il CDPC:
 - a) è tenuto al corrente in merito all'applicazione della Convenzione;
 - b) formula proposte al fine di agevolare o migliorare l'applicazione della Convenzione;
 - c) formula raccomandazioni al Comitato dei Ministri in merito alle proposte di emendamenti alla Convenzione ed esprime la sua opinione su ogni proposta di emendamenti alla Convenzione presentata da uno Stato contraente in conformità con gli articoli 12 e 13;
 - d) su richiesta di uno degli Stati contraenti, esprime un'opinione su ogni questione relativa all'applicazione della Convenzione;
 - e) fa quanto necessario per facilitare una composizione amichevole delle difficoltà che potrebbero insorgere nel corso dell'esecuzione della Convenzione;
 - f) formula raccomandazioni al Comitato dei Ministri in merito all'invito rivolto agli Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla Convenzione, conformemente all'articolo 14 paragrafo 3;
 - g) presenta ogni anno al Comitato dei Ministri una relazione sui seguiti dati al presente articolo nell'applicare la Convenzione.»
3. Il paragrafo 2 del nuovo articolo 10 è stralciato.

Art. 7

1. L'articolo 10 della Convenzione diventa l'articolo 11.
2. Al primo periodo del paragrafo 1 del nuovo articolo 11 l'espressione «nell'ambito dell'articolo 9 paragrafo 2» è sostituita con «né nell'ambito dell'articolo 10 paragrafo 1 lettera e né tramite negoziati». Nel secondo periodo di questo paragrafo l'espressione «i due arbitri nomineranno un terzo arbitro» è sostituita con «gli arbitri nomineranno un altro arbitro, presidente del tribunale». Sono stralciati i periodi seguenti di questo paragrafo.



Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo

3. Il paragrafo 2 del nuovo articolo 11 diventa il paragrafo 6 del presente articolo. Dopo il secondo periodo è aggiunto il periodo «Qualora non si raggiunga la maggioranza, il voto decisivo spetterà al presidente» e, nell'ultimo periodo, l'espressione «La sua sentenza» è sostituita dall'espressione «La sentenza del tribunale».

4. Il testo del nuovo articolo 11 è completato con i seguenti paragrafi:

«2. In caso di controversie che coinvolgano Stati contraenti che sono membri del Consiglio d'Europa, qualora uno Stato contraente non abbia nominato il proprio arbitro ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo entro tre mesi dalla richiesta di arbitrato, un arbitro è nominato dal Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo su richiesta dell'altro Stato contraente.

3. In caso di controversie che coinvolgano qualsiasi Stato contraente che non sia membro del Consiglio d'Europa, qualora uno Stato contraente non abbia nominato il proprio arbitro ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo entro tre mesi dalla richiesta di arbitrato, un arbitro è nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta dell'altro Stato contraente.

4. Nei casi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo in cui il Presidente della Corte interessato sia cittadino di uno Stato contraente parte alla controversia, tale funzione incombe al Vicepresidente della Corte o, nel caso in cui il Vicepresidente sia cittadino di uno Stato contraente parte alla controversia, al giudice della Corte più anziano che non sia cittadino di uno degli Stati contraenti parte alla controversia.

5. Le procedure di cui ai precedenti paragrafi 2 o 3 e 4 si applicano, *mutatis mutandis*, qualora gli arbitri non concordino sulla nomina di un arbitro, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.»

Art. 8

Dopo il nuovo articolo 11, è aggiunto un nuovo articolo del tenore seguente:

«Art. 12

1. Gli emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da qualsiasi Stato contraente o dal Comitato dei Ministri. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa comunica le proposte di emendamento agli Stati contraenti.
2. Dopo aver consultato gli Stati contraenti non membri e, qualora necessario, il CDPC, il Comitato dei Ministri può adottare l'emendamento in conformità con la maggioranza prevista dall'articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa sottopone ogni emendamento adottato agli Stati contraenti per l'accettazione.
3. Ogni emendamento adottato in conformità con il precedente paragrafo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla notifica dell'accettazione di tutti gli Stati contraenti al Segretario Generale.»



Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo

Art. 9

Dopo il nuovo articolo 12, è aggiunto un nuovo articolo del tenore seguente:

«Art. 13

1. Al fine di aggiornare l'elenco dei trattati di cui all'articolo 1 paragrafo 1, gli emendamenti possono essere proposti da ogni Stato contraente o dal Comitato dei Ministri. Tali proposte di emendamento riguardano soltanto i trattati conclusi all'interno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che trattano in maniera specifica di terrorismo internazionale e che sono già entrati in vigore. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa comunica le proposte di emendamento agli Stati contraenti.
2. Dopo aver consultato gli Stati contraenti non membri e, qualora necessario, il CDPC, il Comitato dei Ministri può adottare un emendamento proposto dalla maggioranza prevista dall'articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d'Europa. L'emendamento entra in vigore un anno dopo la data in cui è stato trasmesso agli Stati contraenti. In tale periodo, qualsiasi Stato contraente può comunicare al Segretario Generale le eventuali obiezioni all'entrata in vigore dell'emendamento nei suoi confronti.
3. Qualora un terzo degli Stati contraenti notifichi al Segretario Generale un'obiezione all'entrata in vigore dell'emendamento, l'emendamento non entra in vigore.
4. Qualora meno di un terzo degli Stati contraenti notifichi un'obiezione, l'emendamento entra in vigore per gli Stati contraenti che non hanno comunicato obiezioni.
5. Una volta che un emendamento sia entrato in vigore in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo e uno Stato contraente abbia notificato un'obiezione ad esso, tale emendamento entra in vigore nei confronti dello Stato contraente interessato il primo giorno del mese successivo alla data in cui esso abbia comunicato la sua accettazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.»

Art. 10

1. L'articolo 11 della Convenzione diventa l'articolo 14.
2. Nel primo periodo del paragrafo 1 del nuovo articolo 14 l'espressione «degli Stati osservatori» è aggiunta dopo «Stati membri»; il secondo periodo ha il tenore seguente: «Sarà soggetta a ratifica, accettazione, approvazione o adesione» e, nel terzo periodo, l'espressione «o approvazione» è sostituita con «, approvazione o adesione».
3. Il testo del nuovo articolo 14 è completato dal paragrafo seguente:
«3. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato il CDPC, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa diverso da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo ad aderire alla Convenzione. La decisione è adottata dalla maggioranza prevista dall'articolo 20 lettera d dello Statuto del Consi-

1422



Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo

glio d'Europa e con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto di essere presenti in seno al Comitato dei Ministri.»

4. Il paragrafo 3 del nuovo articolo 14 diventa il paragrafo 4 del medesimo articolo e l'espressione «o approvi» è sostituita con «, approvi o vi aderisca» e il termine «approvazione» è sostituito con l'espressione «, approvazione o adesione».

Art. 11

1. L'articolo 12 della Convenzione diventa l'articolo 15.

2. Nel primo periodo del paragrafo 1 del nuovo articolo 15 l'espressione «o approvazione» è sostituita con «, approvazione o adesione».

3. Nel primo periodo del paragrafo 2 del nuovo articolo 15 l'espressione «o approvazione» è sostituita con «, approvazione o adesione».

Art. 12

1. Le riserve alla Convenzione formulate prima dell'apertura alla firma del presente Protocollo non sono applicabili alla Convenzione emendata dal presente Protocollo.

2. L'articolo 13 della Convenzione diventa l'articolo 16.

3. Nel primo periodo del paragrafo 1 del nuovo articolo 16, prima del termine «può» è aggiunta l'espressione «Stato contraente alla Convenzione in data 15 maggio 2003» e, dopo il termine «approvazione», è aggiunta l'espressione «del Protocollo di emendamento alla Convenzione». Dopo l'espressione «ragioni politiche» è aggiunto il seguente secondo periodo: «Lo Stato contraente si impegna ad applicare tale riserva caso per caso, con decisione debitamente motivata e tenendo in dovuta considerazione, nel valutare la natura del reato, ogni aspetto particolarmente grave del reato, incluso;». Il resto del primo periodo è stralciato ad eccezione delle lettere a, b e c.

4. Il testo del nuovo articolo 16 è completato dal paragrafo seguente:

«2. Nell'applicare il paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato contraente indica i reati a cui si applica la sua riserva.»

5. Il paragrafo 2 del nuovo articolo 16 diventa il paragrafo 3 di detto articolo. Nel primo periodo di questo paragrafo, dopo il termine «Stato» è aggiunto il termine «contraente» e l'espressione «precedente paragrafo» è sostituita con «paragrafo 1».

6. Il paragrafo 3 del nuovo articolo 16 diventa il paragrafo 4 di detto articolo. Nel primo periodo di questo paragrafo dopo il termine «Stato» è aggiunto il termine «contraente».

7. Il testo del nuovo articolo 16 è completato con i seguenti paragrafi:

«5. Le riserve di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono valide per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, emendata nei confronti dello Stato interessato. Tali riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi della stessa durata.»



Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo

6. Dodici mesi prima della data di scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica tale scadenza allo Stato contraente interessato. Non oltre tre mesi prima della scadenza, lo Stato contraente comunica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa se intende mantenere, emendare o ritirare la sua riserva. Quando uno Stato contraente comunica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che mantiene la riserva, fornisce una spiegazione sui motivi che ne giustificano il mantenimento. In mancanza di notifica dello Stato contraente interessato, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa comunica a quello Stato contraente che la sua riserva si considera automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. La mancata comunicazione dallo Stato contraente interessato della sua intenzione di mantenere o modificare la sua riserva prima della data di scadenza di tale periodo fa decadere la riserva.

7. Qualora uno Stato contraente non estradi una persona in applicazione di una riserva apposta in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo, dopo aver ricevuto una richiesta di estradizione da un altro Stato contraente, sottopone il caso, senza eccezioni di sorta e senza indebito ritardo, alle sue autorità competenti ai fini dei procedimenti penali, tranne nel caso in cui lo Stato richiedente e quello che riceve la richiesta non concordino diversamente. Le autorità competenti, ai fini dei procedimenti penali nello Stato che riceve la richiesta, adottano le proprie decisioni nel modo previsto dalla legislazione di tale Stato per un qualsiasi reato di natura grave. Lo Stato che riceve la richiesta comunica, senza indebito ritardo, l'esito finale dei procedimenti allo Stato richiedente e al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che a sua volta lo inoltra alla Conferenza di cui all'articolo 17.

8. La decisione di respingere la richiesta di estradizione, in base al paragrafo 1 del presente articolo, è tempestivamente inoltrata allo Stato richiedente. Qualora, entro un lasso di tempo ragionevole, nello Stato che riceve la richiesta non sia stata adottata alcuna decisione giudiziaria nel merito in conformità al paragrafo 7, lo Stato richiedente può comunicare tale circostanza al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che sottopone la questione alla Conferenza prevista nell'articolo 17. Quest'ultima esamina la questione ed esprime un'opinione sulla conformità del rifiuto alla Convenzione emendata e la presenta al Comitato dei Ministri ai fini di una dichiarazione in materia. Nell'espletare le sue funzioni ai sensi del presente paragrafo, il Comitato dei Ministri si riunisce in seduta riservata agli Stati contraenti.»

Art. 13

Dopo il nuovo articolo 16 è aggiunto un nuovo articolo del tenore seguente:

«Art. 17

1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 10, è convocata una Conferenza degli Stati contraenti contro il terrorismo (di seguito definita «COSTER») incaricata di garantire:
 - a) l'uso e il funzionamento efficaci della presente Convenzione emendata, compresa l'identificazione di eventuali problemi ad essa relativi, in stretto contatto con il CDPC;



Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo

- b) l'esame delle riserve formulate in conformità all'articolo 16 e in particolare la procedura prevista all'articolo 16 paragrafo 8;
 - c) lo scambio di informazioni sugli sviluppi giuridici e politici relativi alla lotta al terrorismo;
 - d) l'esame, su richiesta del Comitato dei Ministri, dei provvedimenti adottati in seno al Consiglio d'Europa nel settore della lotta al terrorismo e, ove opportuno, le proposte di provvedimenti addizionali necessari a migliorare la cooperazione internazionale in materia di lotta contro il terrorismo, consultando il CDPC quando questi provvedimenti concernono la cooperazione in materia penale;
 - e) la preparazione di opinioni e l'esecuzione del mandato conferito al Comitato dei Ministri.
2. La COSTER si compone di un esperto nominato da ciascuno degli Stati contraenti. Si riunisce di norma una volta all'anno nonché in seduta straordinaria su richiesta del Segretario Generale del Consiglio d'Europa o di almeno un terzo degli Stati contraenti.
 3. La COSTER adotta il proprio regolamento interno. Le spese di partecipazione degli Stati contraenti che sono Stati membri del Consiglio d'Europa sono a carico del Consiglio d'Europa. Il Segretariato del Consiglio d'Europa coadiuva la COSTER nello svolgimento delle sue funzioni, in conformità con il presente articolo.
 4. Il CDPC è periodicamente informato sul lavoro svolto dalla COSTER.»

Art. 14

L'articolo 14 della Convenzione diventa l'articolo 18.

Art. 15

L'articolo 15 della Convenzione è stralciato.

Art. 16

1. L'articolo 16 della Convenzione diventa l'articolo 19.
2. Nel periodo introduttivo del nuovo articolo 19 l'espressione «agli Stati membri» è sostituita con «agli Stati contraenti».
3. Alla lettera b del nuovo articolo 19 il termine «approvazione» è sostituito con «approvazione o adesione».
4. Alla lettera c del nuovo articolo 19 il numero «11» diventa «14».
5. Alla lettera d del nuovo articolo 19 il numero «12» diventa «15».
6. Le lettere e e f del nuovo articolo 19 sono stralciate.



Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo

7. La lettera g del nuovo articolo 19 diventa la lettera e di questo articolo e il numero «14» diventa «18».
8. La lettera h del nuovo articolo 19 è stralciata.

Art. 17

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione che possono esprimere il loro consenso a essere vincolati dalla:

- a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione: oppure
- b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 18

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese seguente allo scadere di un termine di tre mesi dalla data in cui tutti gli Stati parte alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 17.

Art. 19

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a) ogni firma;
- b) ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) la data d'entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all'articolo 18;
- d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

In fede di che, i firmatari, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 15 maggio 2003, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno Stato firmatario.





Council of Europe Treaty Series - No. 198

Council of Europe Convention
on Laundering, Search, Seizure
and Confiscation of the Proceeds
from Crime and on the Financing
of Terrorism

Warsaw, 16.V.2005



2 CETS 198 – *Laundering of the Proceeds from Crime and Financing of Terrorism*, 16.V.2005

Preamble

The member States of the Council of Europe and the other Signatories hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Convinced of the need to pursue a common criminal policy aimed at the protection of society;

Considering that the fight against serious crime, which has become an increasingly international problem, calls for the use of modern and effective methods on an international scale;

Believing that one of these methods consists in depriving criminals of the proceeds from crime and instrumentalities;

Considering that for the attainment of this aim a well-functioning system of international co-operation also must be established;

Bearing in mind the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime (ETS No. 141 – hereinafter referred to as “the 1990 Convention”);

Recalling also Resolution 1373(2001) on threats to international peace and security caused by terrorist acts adopted by the Security Council of the United Nations on 28 September 2001, and particularly its paragraph 3.d;

Recalling the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted by the General Assembly of the United Nations on 9 December 1999 and particularly its Articles 2 and 4, which oblige States Parties to establish the financing of terrorism as a criminal offence;

Convinced of the necessity to take immediate steps to ratify and to implement fully the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, cited above,

Have agreed as follows:



3 CETS 198 – *Laundrying of the Proceeds from Crime and Financing of Terrorism*, 16.V.2005

Chapter I – Use of terms

Article 1 – Use of terms

For the purposes of this Convention:

- a “proceeds” means any economic advantage, derived from or obtained, directly or indirectly, from criminal offences. It may consist of any property as defined in sub-paragraph b of this article;
- b “property” includes property of any description, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, and legal documents or instruments evidencing title to or interest in such property;
- c “instrumentalities” means any property used or intended to be used, in any manner, wholly or in part, to commit a criminal offence or criminal offences;
- d “confiscation” means a penalty or a measure, ordered by a court following proceedings in relation to a criminal offence or criminal offences resulting in the final deprivation of property;
- e “predicate offence” means any criminal offence as a result of which proceeds were generated that may become the subject of an offence as defined in Article 9 of this Convention.
- f “financial intelligence unit” (hereinafter referred to as “FIU”) means a central, national agency responsible for receiving (and, as permitted, requesting), analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information
 - i concerning suspected proceeds and potential financing of terrorism, or
 - ii required by national legislation or regulation,in order to combat money laundering and financing of terrorism;
- g “freezing” or “seizure” means temporarily prohibiting the transfer, destruction, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority;
- h “financing of terrorism” means the acts set out in Article 2 of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, cited above.



4. CETS 198 – *Laundering of the Proceeds from Crime and Financing of Terrorism*, 16.V.2005

Chapter II – Financing of terrorism

Article 2 – Application of the Convention to the financing of terrorism

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to apply the provisions contained in Chapters III, IV and V of this Convention to the financing of terrorism.
- 2 In particular, each Party shall ensure that it is able to search, trace, identify, freeze, seize and confiscate property, of a licit or illicit origin, used or allocated to be used by any means, in whole or in part, for the financing of terrorism, or the proceeds of this offence, and to provide co-operation to this end to the widest possible extent.

Chapter III – Measures to be taken at national level

Section 1 – General provisions

Article 3 – Confiscation measures

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to confiscate instrumentalities and proceeds or property the value of which corresponds to such proceeds and laundered property.
- 2 Provided that paragraph 1 of this article applies to money laundering and to the categories of offences in the appendix to the Convention, each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that paragraph 1 of this article applies
 - a only in so far as the offence is punishable by deprivation of liberty or a detention order for a maximum of more than one year. However, each Party may make a declaration on this provision in respect of the confiscation of the proceeds from tax offences for the sole purpose of being able to confiscate such proceeds, both nationally and through international cooperation, under national and international tax-debt recovery legislation; and/or
 - b only to a list of specified offences.
- 3 Parties may provide for mandatory confiscation in respect of offences which are subject to the confiscation regime. Parties may in particular include in this provision the offences of money laundering, drug trafficking, trafficking in human beings and any other serious offence.
- 4 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to require that, in respect of a serious offence or offences as defined by national law, an offender demonstrates the origin of alleged proceeds or other property liable to confiscation to the extent that such a requirement is consistent with the principles of its domestic law.



5 CETS 198 – *Laundering of the Proceeds from Crime and Financing of Terrorism, 16.V.2005*

Article 4 – Investigative and provisional measures

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to identify, trace, freeze or seize rapidly property which is liable to confiscation pursuant to Article 3, in order in particular to facilitate the enforcement of a later confiscation.

Article 5 – Freezing, seizure and confiscation

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that the measures to freeze, seize and confiscate also encompass:

- a the property into which the proceeds have been transformed or converted;
- b property acquired from legitimate sources, if proceeds have been intermingled, in whole or in part, with such property, up to the assessed value of the intermingled proceeds;
- c income or other benefits derived from proceeds, from property into which proceeds of crime have been transformed or converted or from property with which proceeds of crime have been intermingled, up to the assessed value of the intermingled proceeds, in the same manner and to the same extent as proceeds.

Article 6 – Management of frozen or seized property

Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure proper management of frozen or seized property in accordance with Articles 4 and 5 of this Convention.

Article 7 – Investigative powers and techniques

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized in order to carry out the actions referred to in Articles 3, 4 and 5. A Party shall not decline to act under the provisions of this article on grounds of bank secrecy.
- 2 Without prejudice to paragraph 1, each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to:
 - a determine whether a natural or legal person is a holder or beneficial owner of one or more accounts, of whatever nature, in any bank located in its territory and, if so obtain all of the details of the identified accounts;
 - b obtain the particulars of specified bank accounts and of banking operations which have been carried out during a specified period through one or more specified accounts, including the particulars of any sending or recipient account;



6 CETS 198 – *Laundering of the Proceeds from Crime and Financing of Terrorism, 16.V.2005*

- c monitor, during a specified period, the banking operations that are being carried out through one or more identified accounts; and,
- d ensure that banks do not disclose to the bank customer concerned or to other third persons that information has been sought or obtained in accordance with sub-paragraphs a, b, or c, or that an investigation is being carried out.

Parties shall consider extending this provision to accounts held in non-bank financial institutions.

- 3 Each Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to enable it to use special investigative techniques facilitating the identification and tracing of proceeds and the gathering of evidence related thereto, such as observation, interception of telecommunications, access to computer systems and order to produce specific documents.

Article 8 – Legal remedies

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that interested parties affected by measures under Articles 3, 4 and 5 and such other provisions in this Section as are relevant, shall have effective legal remedies in order to preserve their rights.

Article 9 – Laundering offences

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as offences under its domestic law, when committed intentionally:
 - a the conversion or transfer of property, knowing that such property is proceeds, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of his actions;
 - b the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of, property, knowing that such property is proceeds;and, subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system;
 - c the acquisition, possession or use of property, knowing, at the time of receipt, that such property was proceeds;
 - d participation in, association or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the offences established in accordance with this article.



7 CETS 198 – *Laundering of the Proceeds from Crime and Financing of Terrorism*, 16.V.2005

- 2 For the purposes of implementing or applying paragraph 1 of this article:
 - a it shall not matter whether the predicate offence was subject to the criminal jurisdiction of the Party;
 - b it may be provided that the offences set forth in that paragraph do not apply to the persons who committed the predicate offence;
 - c knowledge, intent or purpose required as an element of an offence set forth in that paragraph may be inferred from objective, factual circumstances.
- 3 Each Party may adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as an offence under its domestic law all or some of the acts referred to in paragraph 1 of this Article, in either or both of the following cases where the offender
 - a suspected that the property was proceeds,
 - b ought to have assumed that the property was proceeds.
- 4 Provided that paragraph 1 of this article applies to the categories of predicate offences in the appendix to the Convention, each State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that paragraph 1 of this article applies:
 - a only in so far as the predicate offence is punishable by deprivation of liberty or a detention order for a maximum of more than one year, or for those Parties that have a minimum threshold for offences in their legal system, in so far as the offence is punishable by deprivation of liberty or a detention order for a minimum of more than six months; and/or
 - b only to a list of specified predicate offences; and/or
 - c to a category of serious offences in the national law of the Party.
- 5 Each Party shall ensure that a prior or simultaneous conviction for the predicate offence is not a prerequisite for a conviction for money laundering.
- 6 Each Party shall ensure that a conviction for money laundering under this Article is possible where it is proved that the property, the object of paragraph 1.a or b of this article, originated from a predicate offence, without it being necessary to establish precisely which offence.
- 7 Each Party shall ensure that predicate offences for money laundering extend to conduct that occurred in another State, which constitutes an offence in that State, and which would have constituted a predicate offence had it occurred domestically. Each Party may provide that the only prerequisite is that the conduct would have constituted a predicate offence had it occurred domestically.



Article 10 – Corporate liability

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that legal persons can be held liable for the criminal offences of money laundering established in accordance with this Convention, committed for their benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on:
 - a a power of representation of the legal person; or
 - b an authority to take decisions on behalf of the legal person; or
 - c an authority to exercise control within the legal person,as well as for involvement of such a natural person as accessory or instigator in the above-mentioned offences.
- 2 Apart from the cases already provided for in paragraph 1, each Party shall take the necessary measures to ensure that a legal person can be held liable where the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 has made possible the commission of the criminal offences mentioned in paragraph 1 for the benefit of that legal person by a natural person under its authority.
- 3 Liability of a legal person under this Article shall not exclude criminal proceedings against natural persons who are perpetrators, instigators of, or accessories to, the criminal offences mentioned in paragraph 1.
- 4 Each Party shall ensure that legal persons held liable in accordance with this Article, shall be subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions.

Article 11 – Previous decisions

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to provide for the possibility of taking into account, when determining the penalty, final decisions against a natural or legal person taken in another Party in relation to offences established in accordance with this Convention.

Section 2 - Financial intelligence unit (FIU) and prevention**Article 12 – Financial intelligence unit (FIU)**

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish an FIU as defined in this Convention.
- 2 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that its FIU has access, directly or indirectly, on a timely basis to the financial, administrative and law enforcement information that it requires to properly undertake its functions, including the analysis of suspicious transaction reports.



Article 13 – Measures to prevent money laundering

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to institute a comprehensive domestic regulatory and supervisory or monitoring regime to prevent money laundering and shall take due account of applicable international standards, including in particular the recommendations adopted by the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).
- 2 In that respect, each Party shall adopt, in particular, such legislative and other measures as may be necessary to:
 - a require legal and natural persons which engage in activities which are particularly likely to be used for money laundering purposes, and as far as these activities are concerned, to:
 - i identify and verify the identity of their customers and, where applicable, their ultimate beneficial owners, and to conduct ongoing due diligence on the business relationship, while taking into account a risk based approach;
 - ii report suspicions on money laundering subject to safeguard;
 - iii take supporting measures, such as record keeping on customer identification and transactions, training of personnel and the establishment of internal policies and procedures, and if appropriate, adapted to their size and nature of business;
 - b prohibit, as appropriate, the persons referred to in sub-paragraph a from disclosing the fact that a suspicious transaction report or related information has been transmitted or that a money laundering investigation is being or may be carried out;
 - c ensure that the persons referred to in sub-paragraph a are subject to effective systems for monitoring, and where applicable supervision, with a view to ensure their compliance with the requirements to combat money laundering, where appropriate on a risk sensitive basis.
- 3 In that respect, each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to detect the significant physical cross border transportation of cash and appropriate bearer negotiable instruments.



10 CETS 198 – *Laundrying of the Proceeds from Crime and Financing of Terrorism, 16.V.2005*

Article 14 – Postponement of domestic suspicious transactions

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to permit urgent action to be taken by the FIU or, as appropriate, by any other competent authorities or body, when there is a suspicion that a transaction is related to money laundering, to suspend or withhold consent to a transaction going ahead in order to analyse the transaction and confirm the suspicion. Each party may restrict such a measure to cases where a suspicious transaction report has been submitted. The maximum duration of any suspension or withholding of consent to a transaction shall be subject to any relevant provisions in national law.

Chapter IV – International co-operation

Section 1 – Principles of international co-operation

Article 15 – General principles and measures for international co-operation

- 1 The Parties shall mutually co-operate with each other to the widest extent possible for the purposes of investigations and proceedings aiming at the confiscation of instrumentalities and proceeds.
- 2 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to enable it to comply, under the conditions provided for in this chapter, with requests:
 - a for confiscation of specific items of property representing proceeds or instrumentalities, as well as for confiscation of proceeds consisting in a requirement to pay a sum of money corresponding to the value of proceeds;
 - b for investigative assistance and provisional measures with a view to either form of confiscation referred to under a above.
- 3 Investigative assistance and provisional measures sought in paragraph 2.b shall be carried out as permitted by and in accordance with the internal law of the requested Party. Where the request concerning one of these measures specifies formalities or procedures which are necessary under the law of the requesting Party, even if unfamiliar to the requested Party, the latter shall comply with such requests to the extent that the action sought is not contrary to the fundamental principles of its law.
- 4 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure that the requests coming from other Parties in order to identify, trace, freeze or seize the proceeds and instrumentalities, receive the same priority as those made in the framework of internal procedures.



11 CETS 198 – *Laundering of the Proceeds from Crime and Financing of Terrorism*, 16.V.2005

Section 2 – Investigative assistance

Article 16 – Obligation to assist

The Parties shall afford each other, upon request, the widest possible measure of assistance in the identification and tracing of instrumentalities, proceeds and other property liable to confiscation. Such assistance shall include any measure providing and securing evidence as to the existence, location or movement, nature, legal status or value of the aforementioned property.

Article 17 – Requests for information on bank accounts

- 1 Each Party shall, under the conditions set out in this article, take the measures necessary to determine, in answer to a request sent by another Party, whether a natural or legal person that is the subject of a criminal investigation holds or controls one or more accounts, of whatever nature, in any bank located in its territory and, if so, provide the particulars of the identified accounts.
- 2 The obligation set out in this article shall apply only to the extent that the information is in the possession of the bank keeping the account.
- 3 In addition to the requirements of Article 37, the requesting party shall, in the request:
 - a state why it considers that the requested information is likely to be of substantial value for the purpose of the criminal investigation into the offence;
 - b state on what grounds it presumes that banks in the requested Party hold the account and specify, to the widest extent possible, which banks and/or accounts may be involved; and
 - c include any additional information available which may facilitate the execution of the request.
- 4 The requested Party may make the execution of such a request dependant on the same conditions as it applies in respect of requests for search and seizure.
- 5 Each State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that this article applies only to the categories of offences specified in the list contained in the appendix to this Convention.
- 6 Parties may extend this provision to accounts held in non-bank financial institutions. Such extension may be made subject to the principle of reciprocity.



12 CETS 198 – *Laundering of the Proceeds from Crime and Financing of Terrorism*, 16.V.2005

Article 18 – Requests for information on banking transactions

- 1 On request by another Party, the requested Party shall provide the particulars of specified bank accounts and of banking operations which have been carried out during a specified period through one or more accounts specified in the request, including the particulars of any sending or recipient account.
- 2 The obligation set out in this Article shall apply only to the extent that the information is in the possession of the bank holding the account.
- 3 In addition to the requirements of Article 37, the requesting Party shall in its request indicate why it considers the requested information relevant for the purpose of the criminal investigation into the offence.
- 4 The requested Party may make the execution of such a request dependant on the same conditions as it applies in respect of requests for search and seizure.
- 5 Parties may extend this provision to accounts held in non-bank financial institutions. Such extension may be made subject to the principle of reciprocity.

Article 19 – Requests for the monitoring of banking transactions

- 1 Each Party shall ensure that, at the request of another Party, it is able to monitor, during a specified period, the banking operations that are being carried out through one or more accounts specified in the request and communicate the results thereof to the requesting Party.
- 2 In addition to the requirements of Article 37, the requesting Party shall in its request indicate why it considers the requested information relevant for the purpose of the criminal investigation into the offence.
- 3 The decision to monitor shall be taken in each individual case by the competent authorities of the requested Party, with due regard for the national law of that Party.
- 4 The practical details regarding the monitoring shall be agreed between the competent authorities of the requesting and requested Parties.
- 5 Parties may extend this provision to accounts held in non-bank financial institutions.

Article 20 – Spontaneous information

Without prejudice to its own investigations or proceedings, a Party may without prior request forward to another Party information on instrumentalities and proceeds, when it considers that the disclosure of such information might assist the receiving Party in initiating or carrying out investigations or proceedings or might lead to a request by that Party under this chapter.



13 CETS 198 – *Laundering of the Proceeds from Crime and Financing of Terrorism*, 16.V.2005

Section 3 – Provisional measures

Article 21 – Obligation to take provisional measures

- 1 At the request of another Party which has instituted criminal proceedings or proceedings for the purpose of confiscation, a Party shall take the necessary provisional measures, such as freezing or seizing, to prevent any dealing in, transfer or disposal of property which, at a later stage, may be the subject of a request for confiscation or which might be such as to satisfy the request.
- 2 A Party which has received a request for confiscation pursuant to Article 23 shall, if so requested, take the measures mentioned in paragraph 1 of this article in respect of any property which is the subject of the request or which might be such as to satisfy the request.

Article 22 – Execution of provisional measures

- 1 After the execution of the provisional measures requested in conformity with paragraph 1 of Article 21, the requesting Party shall provide spontaneously and as soon as possible to the requested Party all information which may question or modify the extent of these measures. The requesting Party shall also provide without delays all complementary information requested by the requested Party and which is necessary for the implementation of and the follow up to the provisional measures.
- 2 Before lifting any provisional measure taken pursuant to this article, the requested Party shall, wherever possible, give the requesting Party an opportunity to present its reasons in favour of continuing the measure.

Section 4 – Confiscation

Article 23 – Obligation to confiscate

- 1 A Party, which has received a request made by another Party for confiscation concerning instrumentalities or proceeds, situated in its territory, shall:
 - a enforce a confiscation order made by a court of a requesting Party in relation to such instrumentalities or proceeds; or
 - b submit the request to its competent authorities for the purpose of obtaining an order of confiscation and, if such order is granted, enforce it.
- 2 For the purposes of applying paragraph 1.b of this article, any Party shall whenever necessary have competence to institute confiscation proceedings under its own law.
- 3 The provisions of paragraph 1 of this article shall also apply to confiscation consisting in a requirement to pay a sum of money corresponding to the value of proceeds, if property on which the confiscation can be enforced is located in the requested Party. In such cases, when enforcing confiscation pursuant to paragraph 1, the requested Party shall, if payment is not obtained, realise the claim on any property available for that purpose.



14 CETS 198 – *Laundrying of the Proceeds from Crime and Financing of Terrorism*, 16.V.2005

- 4 If a request for confiscation concerns a specific item of property, the Parties may agree that the requested Party may enforce the confiscation in the form of a requirement to pay a sum of money corresponding to the value of the property.
- 5 The Parties shall co-operate to the widest extent possible under their domestic law with those Parties which request the execution of measures equivalent to confiscation leading to the deprivation of property, which are not criminal sanctions, in so far as such measures are ordered by a judicial authority of the requesting Party in relation to a criminal offence, provided that it has been established that the property constitutes proceeds or other property in the meaning of Article 5 of this Convention.

Article 24 – Execution of confiscation

- 1 The procedures for obtaining and enforcing the confiscation under Article 23 shall be governed by the law of the requested Party.
- 2 The requested Party shall be bound by the findings as to the facts in so far as they are stated in a conviction or judicial decision of the requesting Party or in so far as such conviction or judicial decision is implicitly based on them.
- 3 Each State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that paragraph 2 of this article applies only subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system.
- 4 If the confiscation consists in the requirement to pay a sum of money, the competent authority of the requested Party shall convert the amount thereof into the currency of that Party at the rate of exchange ruling at the time when the decision to enforce the confiscation is taken.
- 5 In the case of Article 23, paragraph 1.a, the requesting Party alone shall have the right to decide on any application for review of the confiscation order.

Article 25 – Confiscated property

- 1 Property confiscated by a Party pursuant to Articles 23 and 24 of this Convention, shall be disposed of by that Party in accordance with its domestic law and administrative procedures.
- 2 When acting on the request made by another Party in accordance with Articles 23 and 24 of this Convention, Parties shall, to the extent permitted by domestic law and if so requested, give priority consideration to returning the confiscated property to the requesting Party so that it can give compensation to the victims of the crime or return such property to their legitimate owners.
- 3 When acting on the request made by another Party in accordance with Articles 23 and 24 of this Convention, a Party may give special consideration to concluding agreements or arrangements on sharing with other Parties, on a regular or case-by-case basis, such property, in accordance with its domestic law or administrative procedures.



Article 26 – Right of enforcement and maximum amount of confiscation

- 1 A request for confiscation made under Articles 23 and 24 does not affect the right of the requesting Party to enforce itself the confiscation order.
- 2 Nothing in this Convention shall be so interpreted as to permit the total value of the confiscation to exceed the amount of the sum of money specified in the confiscation order. If a Party finds that this might occur, the Parties concerned shall enter into consultations to avoid such an effect.

Article 27 – Imprisonment in default

The requested Party shall not impose imprisonment in default or any other measure restricting the liberty of a person as a result of a request under Article 23, if the requesting Party has so specified in the request.

Section 5 – Refusal and postponement of co-operation**Article 28 – Grounds for refusal**

- 1 Co-operation under this chapter may be refused if:
 - a the action sought would be contrary to the fundamental principles of the legal system of the requested Party; or
 - b the execution of the request is likely to prejudice the sovereignty, security, ordre public or other essential interests of the requested Party; or
 - c in the opinion of the requested Party, the importance of the case to which the request relates does not justify the taking of the action sought; or
 - d the offence to which the request relates is a fiscal offence, with the exception of the financing of terrorism;
 - e the offence to which the request relates is a political offence, with the exception of the financing of terrorism; or
 - f the requested Party considers that compliance with the action sought would be contrary to the principle of *ne bis in idem*; or
 - g the offence to which the request relates would not be an offence under the law of the requested Party if committed within its jurisdiction. However, this ground for refusal applies to co-operation under Section 2 only in so far as the assistance sought involves coercive action. Where dual criminality is required for co-operation under this chapter, that requirement shall be deemed to be satisfied regardless of whether both Parties place the offence within the same category of offences or denominate the offence by the same terminology, provided that both Parties criminalise the conduct underlying the offence.



16

CETS 198 – *Laundering of the Proceeds from Crime and Financing of Terrorism*, 16.V.2005

- 2 Co-operation under Section 2, in so far as the assistance sought involves coercive action, and under Section 3 of this chapter, may also be refused if the measures sought could not be taken under the domestic law of the requested Party for the purposes of investigations or proceedings, had it been a similar domestic case.
- 3 Where the law of the requested Party so requires, co-operation under Section 2, in so far as the assistance sought involves coercive action, and under Section 3 of this chapter may also be refused if the measures sought or any other measures having similar effects would not be permitted under the law of the requesting Party, or, as regards the competent authorities of the requesting Party, if the request is not authorised by either a judge or another judicial authority, including public prosecutors, any of these authorities acting in relation to criminal offences.
- 4 Co-operation under Section 4 of this chapter may also be refused if:
 - a under the law of the requested Party confiscation is not provided for in respect of the type of offence to which the request relates; or
 - b without prejudice to the obligation pursuant to Article 23, paragraph 3, it would be contrary to the principles of the domestic law of the requested Party concerning the limits of confiscation in respect of the relationship between an offence and:
 - i an economic advantage that might be qualified as its proceeds; or
 - ii property that might be qualified as its instrumentalities; or
 - c under the law of the requested Party confiscation may no longer be imposed or enforced because of the lapse of time; or
 - d without prejudice to Article 23, paragraph 5, the request does not relate to a previous conviction, or a decision of a judicial nature or a statement in such a decision that an offence or several offences have been committed, on the basis of which the confiscation has been ordered or is sought; or
 - e confiscation is either not enforceable in the requesting Party, or it is still subject to ordinary means of appeal; or
 - f the request relates to a confiscation order resulting from a decision rendered in absentia of the person against whom the order was issued and, in the opinion of the requested Party, the proceedings conducted by the requesting Party leading to such decision did not satisfy the minimum rights of defence recognised as due to everyone against whom a criminal charge is made.
- 5 For the purpose of paragraph 4.f of this article a decision is not considered to have been rendered *in absentia* if:
 - a it has been confirmed or pronounced after opposition by the person concerned; or
 - b it has been rendered on appeal, provided that the appeal was lodged by the person concerned.



17

CETS 198 – Laundering of the Proceeds from Crime and Financing of Terrorism, 16.V.2005

- 6 When considering, for the purposes of paragraph 4.f of this article if the minimum rights of defence have been satisfied, the requested Party shall take into account the fact that the person concerned has deliberately sought to evade justice or the fact that that person, having had the possibility of lodging a legal remedy against the decision made *in absentia*, elected not to do so. The same will apply when the person concerned, having been duly served with the summons to appear, elected not to do so nor to ask for adjournment.
- 7 A Party shall not invoke bank secrecy as a ground to refuse any co-operation under this chapter. Where its domestic law so requires, a Party may require that a request for co-operation which would involve the lifting of bank secrecy be authorised by either a judge or another judicial authority, including public prosecutors, any of these authorities acting in relation to criminal offences.
- 8 Without prejudice to the ground for refusal provided for in paragraph 1.a of this article:
 - a the fact that the person under investigation or subjected to a confiscation order by the authorities of the requesting Party is a legal person shall not be invoked by the requested Party as an obstacle to affording any co-operation under this chapter;
 - b the fact that the natural person against whom an order of confiscation of proceeds has been issued has died or the fact that a legal person against whom an order of confiscation of proceeds has been issued has subsequently been dissolved shall not be invoked as an obstacle to render assistance in accordance with Article 23, paragraph 1.a.
 - c the fact that the person under investigation or subjected to a confiscation order by the authorities of the requesting Party is mentioned in the request both as the author of the underlying criminal offence and of the offence of money laundering, in accordance with Article 9.2.b of this Convention, shall not be invoked by the requested Party as an obstacle to affording any co-operation under this chapter.

Article 29 – Postponement

The requested Party may postpone action on a request if such action would prejudice investigations or proceedings by its authorities.

Article 30 – Partial or conditional granting of a request

Before refusing or postponing co-operation under this chapter, the requested Party shall, where appropriate after having consulted the requesting Party, consider whether the request may be granted partially or subject to such conditions as it deems necessary.

Section 6 – Notification and protection of third parties' rights**Article 31 – Notification of documents**

- 1 The Parties shall afford each other the widest measure of mutual assistance in the serving of judicial documents to persons affected by provisional measures and confiscation.



18 CETS 198 – *Laundering of the Proceeds from Crime and Financing of Terrorism*, 16.V.2005

- 2 Nothing in this article is intended to interfere with:
 - a the possibility of sending judicial documents, by postal channels, directly to persons abroad;
 - b the possibility for judicial officers, officials or other competent authorities of the Party of origin to effect service of judicial documents directly through the consular authorities of that Party or through judicial officers, officials or other competent authorities of the Party of destination,

unless the Party of destination makes a declaration to the contrary to the Secretary General of the Council of Europe at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

- 3 When serving judicial documents to persons abroad affected by provisional measures or confiscation orders issued in the sending Party, this Party shall indicate what legal remedies are available under its law to such persons.

Article 32 – Recognition of foreign decisions

- 1 When dealing with a request for co-operation under Sections 3 and 4, the requested Party shall recognise any judicial decision taken in the requesting Party regarding rights claimed by third parties.
- 2 Recognition may be refused if:
 - a third parties did not have adequate opportunity to assert their rights; or
 - b the decision is incompatible with a decision already taken in the requested Party on the same matter; or
 - c it is incompatible with the ordre public of the requested Party; or
 - d the decision was taken contrary to provisions on exclusive jurisdiction provided for by the law of the requested Party.

Section 7 – Procedural and other general rules

Article 33 – Central authority

- 1 The Parties shall designate a central authority or, if necessary, authorities, which shall be responsible for sending and answering requests made under this chapter, the execution of such requests or the transmission of them to the authorities competent for their execution.
- 2 Each Party shall, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, communicate to the Secretary General of the Council of Europe the names and addresses of the authorities designated in pursuance of paragraph 1 of this article.



19 CETS 198 – *Laundering of the Proceeds from Crime and Financing of Terrorism*, 16.V.2005

Article 34 – Direct communication

- 1 The central authorities shall communicate directly with one another.
- 2 In the event of urgency, requests or communications under this chapter may be sent directly by the judicial authorities, including public prosecutors, of the requesting Party to such authorities of the requested Party. In such cases a copy shall be sent at the same time to the central authority of the requested Party through the central authority of the requesting Party.
- 3 Any request or communication under paragraphs 1 and 2 of this article may be made through the International Criminal Police Organisation (Interpol).
- 4 Where a request is made pursuant to paragraph 2 of this article and the authority is not competent to deal with the request, it shall refer the request to the competent national authority and inform directly the requesting Party that it has done so.
- 5 Requests or communications under Section 2 of this chapter, which do not involve coercive action, may be directly transmitted by the competent authorities of the requesting Party to the competent authorities of the requested Party.
- 6 Draft requests or communications under this chapter may be sent directly by the judicial authorities of the requesting Party to such authorities of the requested Party prior to a formal request to ensure that it can be dealt with efficiently upon receipt and contains sufficient information and supporting documentation for it to meet the requirements of the legislation of the requested Party.

Article 35 – Form of request and languages

- 1 All requests under this chapter shall be made in writing. They may be transmitted electronically, or by any other means of telecommunication, provided that the requesting Party is prepared, upon request, to produce at any time a written record of such communication and the original. However each Party may, at any time, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, indicate the conditions in which it is ready to accept and execute requests received electronically or by any other means of communication.
- 2 Subject to the provisions of paragraph 3 of this article, translations of the requests or supporting documents shall not be required.
- 3 At the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, any State or the European Community may communicate to the Secretary General of the Council of Europe a declaration that it reserves the right to require that requests made to it and documents supporting such requests be accompanied by a translation into its own language or into one of the official languages of the Council of Europe or into such one of these languages as it shall indicate. It may on that occasion declare its readiness to accept translations in any other language as it may specify. The other Parties may apply the reciprocity rule.



Article 36 – Legalisation

Documents transmitted in application of this chapter shall be exempt from all legalisation formalities.

Article 37 – Content of request

- 1 Any request for co-operation under this chapter shall specify:
 - a the authority making the request and the authority carrying out the investigations or proceedings;
 - b the object of and the reason for the request;
 - c the matters, including the relevant facts (such as date, place and circumstances of the offence) to which the investigations or proceedings relate, except in the case of a request for notification;
 - d in so far as the co-operation involves coercive action:
 - i the text of the statutory provisions or, where this is not possible, a statement of the relevant law applicable; and
 - ii an indication that the measure sought or any other measures having similar effects could be taken in the territory of the requesting Party under its own law;
 - e where necessary and in so far as possible:
 - i details of the person or persons concerned, including name, date and place of birth, nationality and location, and, in the case of a legal person, its seat; and
 - ii the property in relation to which co-operation is sought, its location, its connection with the person or persons concerned, any connection with the offence, as well as any available information about other persons, interests in the property; and
 - f any particular procedure the requesting Party wishes to be followed.
- 2 A request for provisional measures under Section 3 in relation to seizure of property on which a confiscation order consisting in the requirement to pay a sum of money may be realised shall also indicate a maximum amount for which recovery is sought in that property.
- 3 In addition to the indications mentioned in paragraph 1, any request under Section 4 shall contain:
 - a in the case of Article 23, paragraph 1.a:



- i a certified true copy of the confiscation order made by the court in the requesting Party and a statement of the grounds on the basis of which the order was made, if they are not indicated in the order itself;
 - ii an attestation by the competent authority of the requesting Party that the confiscation order is enforceable and not subject to ordinary means of appeal;
 - iii information as to the extent to which the enforcement of the order is requested; and
 - iv information as to the necessity of taking any provisional measures;
- b in the case of Article 23, paragraph 1.b, a statement of the facts relied upon by the requesting Party sufficient to enable the requested Party to seek the order under its domestic law;
 - c when third parties have had the opportunity to claim rights, documents demonstrating that this has been the case.

Article 38 – Defective requests

- 1 If a request does not comply with the provisions of this chapter or the information supplied is not sufficient to enable the requested Party to deal with the request, that Party may ask the requesting Party to amend the request or to complete it with additional information.
- 2 The requested Party may set a time-limit for the receipt of such amendments or information.
- 3 Pending receipt of the requested amendments or information in relation to a request under Section 4 of this chapter, the requested Party may take any of the measures referred to in Sections 2 or 3 of this chapter.

Article 39 – Plurality of requests

- 1 Where the requested Party receives more than one request under Sections 3 or 4 of this chapter in respect of the same person or property, the plurality of requests shall not prevent that Party from dealing with the requests involving the taking of provisional measures.
- 2 In the case of plurality of requests under Section 4 of this chapter, the requested Party shall consider consulting the requesting Parties.

Article 40 – Obligation to give reasons

The requested Party shall give reasons for any decision to refuse, postpone or make conditional any co-operation under this chapter.



Article 41 – Information

- 1 The requested Party shall promptly inform the requesting Party of:
 - a the action initiated on a request under this chapter;
 - b the final result of the action carried out on the basis of the request;
 - c a decision to refuse, postpone or make conditional, in whole or in part, any co-operation under this chapter;
 - d any circumstances which render impossible the carrying out of the action sought or are likely to delay it significantly; and
 - e in the event of provisional measures taken pursuant to a request under Sections 2 or 3 of this chapter, such provisions of its domestic law as would automatically lead to the lifting of the provisional measure.
- 2 The requesting Party shall promptly inform the requested Party of:
 - a any review, decision or any other fact by reason of which the confiscation order ceases to be wholly or partially enforceable; and
 - b any development, factual or legal, by reason of which any action under this chapter is no longer justified.
- 3 Where a Party, on the basis of the same confiscation order, requests confiscation in more than one Party, it shall inform all Parties which are affected by an enforcement of the order about the request.

Article 42 – Restriction of use

- 1 The requested Party may make the execution of a request dependent on the condition that the information or evidence obtained will not, without its prior consent, be used or transmitted by the authorities of the requesting Party for investigations or proceedings other than those specified in the request.
- 2 Each State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that, without its prior consent, information or evidence provided by it under this chapter may not be used or transmitted by the authorities of the requesting Party in investigations or proceedings other than those specified in the request.

Article 43 – Confidentiality

- 1 The requesting Party may require that the requested Party keep confidential the facts and substance of the request, except to the extent necessary to execute the request. If the requested Party cannot comply with the requirement of confidentiality, it shall promptly inform the requesting Party.



23 CETS 198 – *Laundering of the Proceeds from Crime and Financing of Terrorism*, 16.V.2005

- 2 The requesting Party shall, if not contrary to basic principles of its national law and if so requested, keep confidential any evidence and information provided by the requested Party, except to the extent that its disclosure is necessary for the investigations or proceedings described in the request.
- 3 Subject to the provisions of its domestic law, a Party which has received spontaneous information under Article 20 shall comply with any requirement of confidentiality as required by the Party which supplies the information. If the other Party cannot comply with such requirement, it shall promptly inform the transmitting Party.

Article 44 – Costs

The ordinary costs of complying with a request shall be borne by the requested Party. Where costs of a substantial or extraordinary nature are necessary to comply with a request, the Parties shall consult in order to agree the conditions on which the request is to be executed and how the costs shall be borne.

Article 45 – Damages

- 1 When legal action on liability for damages resulting from an act or omission in relation to co-operation under this chapter has been initiated by a person, the Parties concerned shall consider consulting each other, where appropriate, to determine how to apportion any sum of damages due.
- 2 A Party which has become subject of a litigation for damages shall endeavour to inform the other Party of such litigation if that Party might have an interest in the case.

Chapter V – Co-operation between FIUs

Article 46 – Co-operation between FIUs

- 1 Parties shall ensure that FIUs, as defined in this Convention, shall cooperate for the purpose of combating money laundering, to assemble and analyse, or, if appropriate, investigate within the FIU relevant information on any fact which might be an indication of money laundering in accordance with their national powers.
- 2 For the purposes of paragraph 1, each Party shall ensure that FIUs exchange, spontaneously or on request and either in accordance with this Convention or in accordance with existing or future memoranda of understanding compatible with this Convention, any accessible information that may be relevant to the processing or analysis of information or, if appropriate, to investigation by the FIU regarding financial transactions related to money laundering and the natural or legal persons involved.
- 3 Each Party shall ensure that the performance of the functions of the FIUs under this article shall not be affected by their internal status, regardless of whether they are administrative, law enforcement or judicial authorities.



24 CETS 198 – *Laundering of the Proceeds from Crime and Financing of Terrorism, 16.V.2005*

- 4 Each request made under this article shall be accompanied by a brief statement of the relevant facts known to the requesting FIU. The FIU shall specify in the request how the information sought will be used.
- 5 When a request is made in accordance with this article, the requested FIU shall provide all relevant information, including accessible financial information and requested law enforcement data, sought in the request, without the need for a formal letter of request under applicable conventions or agreements between the Parties.
- 6 An FIU may refuse to divulge information which could lead to impairment of a criminal investigation being conducted in the requested Party or, in exceptional circumstances, where divulging the information would be clearly disproportionate to the legitimate interests of a natural or legal person or the Party concerned or would otherwise not be in accordance with fundamental principles of national law of the requested Party. Any such refusal shall be appropriately explained to the FIU requesting the information.
- 7 Information or documents obtained under this article shall only be used for the purposes laid down in paragraph 1. Information supplied by a counterpart FIU shall not be disseminated to a third party, nor be used by the receiving FIU for purposes other than analysis, without prior consent of the supplying FIU.
- 8 When transmitting information or documents pursuant to this article, the transmitting FIU may impose restrictions and conditions on the use of information for purposes other than those stipulated in paragraph 7. The receiving FIU shall comply with any such restrictions and conditions.
- 9 Where a Party wishes to use transmitted information or documents for criminal investigations or prosecutions for the purposes laid down in paragraph 7, the transmitting FIU may not refuse its consent to such use unless it does so on the basis of restrictions under its national law or conditions referred to in paragraph 6. Any refusal to grant consent shall be appropriately explained.
- 10 FIUs shall undertake all necessary measures, including security measures, to ensure that information submitted under this article is not accessible by any other authorities, agencies or departments.
- 11 The information submitted shall be protected, in conformity with the Council of Europe Convention of 28 January 1981 for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (ETS No. 108) and taking account of Recommendation No R(87)15 of 15 September 1987 of the Committee of Ministers of the Council of Europe Regulating the Use of Personal Data in the Police Sector, by at least the same rules of confidentiality and protection of personal data as those that apply under the national legislation applicable to the requesting FIU.



25 CETS 198 – *Laundrying of the Proceeds from Crime and Financing of Terrorism, 16.V.2005*

- 12 The transmitting FIU may make reasonable enquiries as to the use made of information provided and the receiving FIU shall, whenever practicable, provide such feedback.
- 13 Parties shall indicate the unit which is an FIU within the meaning of this article.

Article 47 – International co-operation for postponement of suspicious transactions

- 1 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to permit urgent action to be initiated by a FIU, at the request of a foreign FIU, to suspend or withhold consent to a transaction going ahead for such periods and depending on the same conditions as apply in its domestic law in respect of the postponement of transactions.
- 2 The action referred to in paragraph 1 shall be taken where the requested FIU is satisfied, upon justification by the requesting FIU, that:
 - a the transaction is related to money laundering; and
 - b the transaction would have been suspended, or consent to the transaction going ahead would have been withheld, if the transaction had been the subject of a domestic suspicious transaction report.

Chapter VI – Monitoring mechanism and settlement of disputes

Article 48 – Monitoring mechanism and settlement of disputes

- 1 The Conference of the Parties (COP) shall be responsible for following the implementation of the Convention. The COP:
 - a shall monitor the proper implementation of the Convention by the Parties;
 - b shall, at the request of a Party, express an opinion on any question concerning the interpretation and application of the Convention.
- 2 The COP shall carry out the functions under paragraph 1.a above by using any available Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (Moneyval) public summaries (for Moneyval countries) and any available FATF public summaries (for FATF countries), supplemented by periodic self assessment questionnaires, as appropriate. The monitoring procedure will deal with areas covered by this Convention only in respect of those areas which are not covered by other relevant international standards on which mutual evaluations are carried out by the FATF and Moneyval.



- 3 If the COP concludes that it requires further information in the discharge of its functions, it shall liaise with the Party concerned, taking advantage, if so required by the COP, of the procedure and mechanism of Moneyval. The Party concerned shall then report back to the COP. The COP shall on this basis decide whether or not to carry out a more in-depth assessment of the position of the Party concerned. This may, but need not necessarily, involve, a country visit by an evaluation team.
- 4 In case of a dispute between Parties as to the interpretation or application of the Convention, they shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their choice, including submission of the dispute to the COP, to an arbitral tribunal whose decisions shall be binding upon the Parties, or to the International Court of Justice, as agreed upon by the Parties concerned.
- 5 The COP shall adopt its own rules of procedure.
- 6 The Secretary General of the Council of Europe shall convene the COP not later than one year following the entry into force of this Convention. Thereafter, regular meetings of the COP shall be held in accordance with the rules of procedure adopted by the COP.

Chapter VII – Final Provisions

Article 49 – Signature and entry into force

- 1 The Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, the European Community and non-member States which have participated in its elaboration. Such States or the European Community may express their consent to be bound by:
 - a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
 - b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
- 2 Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
- 3 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which 6 signatories, of which at least four are member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 1.
- 4 In respect of any Signatory which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the expression of its consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 1.
- 5 No Party to the 1990 Convention may ratify, accept or approve this Convention without considering itself bound by at least the provisions corresponding to the provisions of the 1990 Convention to which it is bound.



27 CETS 198 – *Laundrying of the Proceeds from Crime and Financing of Terrorism, 16.V.2005*

- 6 As from its entry into force, Parties to this Convention, which are at the same time Parties to the 1990 Convention:
 - a shall apply the provisions of this Convention in their mutual relationships;
 - b shall continue to apply the provisions of the 1990 Convention in their relations with other Parties to the said Convention, but not to the present Convention.

Article 50 – Accession to the Convention

- 1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting the Parties to the Convention, may invite any State not a member of the Council and not having participated in its elaboration to accede to this Convention, by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d. of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Parties entitled to sit on the Committee.
- 2 In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 51 – Territorial application

- 1 Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which the Convention shall apply.
- 2 Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of the Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 52 – Relationship to other conventions and agreements

- 1 This Convention does not affect the rights and undertakings of Parties derived from international multilateral instruments concerning special matters.
- 2 The Parties to this Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for the purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.



- 3 If two or more Parties have already concluded an agreement or treaty in respect of a subject which is dealt with in this Convention or otherwise have established their relations in respect of that subject, they shall be entitled to apply that agreement or treaty or to regulate these relations accordingly, in lieu of the Convention, if it facilitates international co-operation.
- 4 Parties which are members of the European Union shall, in their mutual relations, apply Community and European Union rules in so far as there are Community or European Union rules governing the particular subject concerned and applicable to the specific case, without prejudice to the object and purpose of the present Convention and without prejudice to its full application with other Parties.

Article 53 – Declarations and reservations

- 1 Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, make one or more of the declaration provided for in Article 3, paragraph 2, Article 9, paragraph 4, Article 17, paragraph 5, Article 24, paragraph 3, Article 31, paragraph 2, Article 35, paragraphs 1 and 3 and Article 42, paragraph 2.
- 2 Any State or the European Community may also, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General, reserve its right not to apply, in part or in whole, the provisions of Article 7, paragraph 2, sub-paragraph c; Article 9, paragraph 6; Article 46, paragraph 5; and Article 47.
- 3 Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare the manner in which it intends to apply Articles 17 and 19 of this Convention, particularly taking into account applicable international agreements in the field of international co-operation in criminal matters. It shall notify any changes in this information to the Secretary General of the Council of Europe.
- 4 Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare:
 - a that it will not apply Article 3, paragraph 4 of this Convention; or
 - b that it will apply Article 3, paragraph 4 of this Convention only partly; or
 - c the manner in which it intends to apply Article 3, paragraph 4 of this Convention.

It shall notify any changes in this information to the Secretary General of the Council of Europe.

- 5 No other reservation may be made.
- 6 Any Party which has made a reservation under this article may wholly or partly withdraw it by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall take effect on the date of receipt of such notification by the Secretary General.



- 7 A Party which has made a reservation in respect of a provision of the Convention may not claim the application of that provision by any other Party; it may, however, if its reservation is partial or conditional, claim the application of that provision in so far as it has itself accepted it.

Article 54 – Amendments

- 1 Amendments to the Convention may be proposed by any Party, and shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the member States of the Council of Europe, to the European Community and to every non-member State which has acceded to or has been invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 50.
- 2 Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European Committee on Crime Problems (CDPC) which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed amendment.
- 3 The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by the CDPC and may adopt the amendment by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe.
- 4 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.
- 5 Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall come into force on the thirtieth day after all Parties have informed the Secretary General of their acceptance thereof.
- 6 In order to update the categories of offences contained in the appendix, as well as amend Article 13, amendments may be proposed by any Party or by the Committee of Ministers. They shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the Parties.
- 7 After having consulted the Parties which are not members of the Council of Europe and, if necessary the CDPC, the Committee of Ministers may adopt an amendment proposed in accordance with paragraph 6 by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe. The amendment shall enter into force following the expiry of a period of one year after the date on which it has been forwarded to the Parties. During this period, any Party may notify the Secretary General of any objection to the entry into force of the amendment in its respect.
- 8 If one-third of the Parties notifies the Secretary General of an objection to the entry into force of the amendment, the amendment shall not enter into force.
- 9 If less than one-third of the Parties notifies an objection, the amendment shall enter into force for those Parties which have not notified an objection.



- 10 Once an amendment has entered into force in accordance with paragraphs 6 to 9 of this article and a Party has notified an objection to it, this amendment shall come into force in respect of the Party concerned on the first day of the month following the date on which it has notified the Secretary General of the Council of Europe of its acceptance. A Party which has made an objection may withdraw it at any time by notifying it to the Secretary General of the Council of Europe.
- 11 If an amendment has been adopted by the Committee of Ministers, a State or the European Community may not express their consent to be bound by the Convention, without accepting at the same time the amendment.

Article 55 – Denunciation

- 1 Any Party may, at any time, denounce the Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.
- 3 The present Convention shall, however, continue to apply to the enforcement under Article 23 of confiscation for which a request has been made in conformity with the provisions of the Convention before the date on which such a denunciation takes effect.

Article 56 – Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the European Community, the non-member States which have participated in the elaboration of the Convention, any State invited to accede to it and any other Party to the Convention of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of the Convention in accordance with Articles 49 and 50;
- d any declaration or reservation made under Article 53;
- e any other act, notification or communication relating to the Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Warsaw, this 16th day of May 2005, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the European Community, to the non-member States which have participated in the elaboration of the Convention and to any State invited to accede to it.



31 CETS 198 – *Laundering of the Proceeds from Crime and Financing of Terrorism*, 16.V.2005

Appendix

- a participation in an organised criminal group and racketeering;
- b terrorism, including financing of terrorism;
- c trafficking in human beings and migrant smuggling;
- d sexual exploitation, including sexual exploitation of children;
- e illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances;
- f illicit arms trafficking;
- g illicit trafficking in stolen and other goods;
- h corruption and bribery;
- i fraud;
- j counterfeiting currency;
- k counterfeiting and piracy of products;
- l environmental crime;
- m murder, grievous bodily injury;
- n kidnapping, illegal restraint and hostage-taking;
- o robbery or theft;
- p smuggling;
- q extortion;
- r forgery;
- s piracy; and
- t insider trading and market manipulation.



PER COPIA CONFORME



F. Cauter



TRADUZIONE NON UFFICIALE

Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione,

considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è quello di raggiungere una maggiore unità fra i suoi membri;

convinti della necessità di perseguire una politica criminale comune tendente alla protezione della società;

considerando che la lotta contro la grande criminalità, che costituisce sempre più un problema di carattere internazionale, richiede l'impiego di metodi moderni ed efficaci su scala internazionale;

ritenuto che uno di tali metodi consiste nel privare i criminali dei proventi dei reati e degli strumenti;

considerando che per il raggiungimento di tale fine deve essere anche creato un efficiente sistema di cooperazione internazionale;

Tenendo presente la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato del Consiglio d'Europa (ETS 141 – qui di seguito “la Convenzione del 1990”);

Ricordando anche la Risoluzione 1373(2001) adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 28 dicembre 2001, ed in particolare il paragrafo 3 d;

Ricordando la Convenzione Internazionale per la soppressione del finanziamento del terrorismo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1999 e in particolare gli articoli 2 e 4, che obbligano gli Stati parte a classificare il finanziamento del terrorismo come reato;

Convinti della necessità di prendere immediati provvedimenti al fine della ratifica e della piena attuazione della Convenzione Internazionale per la soppressione del finanziamento del terrorismo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1999,

hanno concordato quanto segue:



Capitolo I Definizioni

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

a. «provento» significa ogni vantaggio economico derivato od ottenuto, direttamente o indirettamente, da reati. Esso può consistere in qualsiasi valore patrimoniale, come definito nel sottoparagrafo b del presente articolo;

b. «valori patrimoniali» comprende valori patrimoniali in qualsiasi modo descritti, materiali o immateriali, mobili o immobili, nonché documenti legali o strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui predetti valori;

c. «strumenti» significa qualsiasi oggetto usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;

d. «confisca» significa una sanzione o misura, ordinata da un'autorità giudiziaria a seguito di una procedura per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un valore patrimoniale;

e. «reato presupposto» significa qualsiasi reato in conseguenza del quale si formano proventi che possono diventare oggetto di uno dei reati definiti all'articolo 9 della presente Convenzione.

f. «Unità di Intelligence Finanziaria» (di seguito definite «FIU») significa una agenzia centrale, nazionale, responsabile della ricezione (e, in quanto consentito, della richiesta), dell'analisi e della divulgazione alle autorità competenti, delle dichiarazioni di informazioni finanziarie

- (i) relative a beni che si sospettano essere proventi di reato e potenziali finanziamenti del terrorismo, o
- (ii) richieste dalla legislazione o dai regolamenti nazionali,

al fine di contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;

g. «congelamento» o «sequestro» significa il divieto temporaneo di trasferimento, distruzione, conversione, destinazione o movimento dei beni o la temporanea



assunzione della custodia o del controllo dei beni sulla base di un provvedimento emesso da una corte o altra autorità competente;

h. “finanziamento del terrorismo” significa la condotta definita nell’articolo 2 della Convenzione Internazionale sul finanziamento del Terrorismo sopra indicata.

Capitolo II

Finanziamento del Terrorismo

Articolo 2 - Applicazione della Convenzione al finanziamento del terrorismo

1. Ciascuna Parte prenderà le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per consentire di applicare le disposizioni previste dai Capitoli III, IV, e V di questa Convenzione al finanziamento del terrorismo.
2. In particolare, ciascuna Parte garantirà di essere in condizioni di perquisire, rintracciare, identificare, congelare, sequestrare e sottoporre a confisca i beni, di origine lecita ed illecita, usati o destinati ad essere usati con qualsiasi mezzo, in tutto o in parte, per il finanziamento del terrorismo, o i proventi di questo reato, e di fornire cooperazione a tal fine nella misura più ampia possibile

Capitolo III

Misure da adottare a livello nazionale

Sezione 1 - Disposizioni generali

Articolo 3 - Provvedimenti di Confisca

1. Ciascuna Parte prenderà le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentire di sottoporre a confisca gli strumenti e i proventi o i beni di valore corrispondente a tali proventi e i beni riciclati.
2. A condizione che il paragrafo 1 del presente articolo si applica al riciclaggio e alle categorie di reati di cui all’Appendice della Convenzione, ciascuna Parte potrà, al momento della firma o al momento del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente articolo si applica
 - a. soltanto in quanto il reato è punibile con la privazione della libertà o la reclusione per un periodo superiore nel massimo a un anno. Tuttavia, ciascuna Parte potrà fare una dichiarazione su questa disposizione in merito alla confisca dei proventi di reati fiscali al solo fine di poter confiscare tali



proventi, sia a livello nazionale che tramite la cooperazione internazionale, in virtù della legislazione sia nazionale che internazionale in materia di recupero del debito d'imposta; e/o

b. soltanto ad una lista di specifici reati.

3. Le Parti potranno prevedere la confisca obbligatoria per i reati oggetto del regime di confisca. Le Parti potranno in particolare includere in questa previsione i reati di riciclaggio, traffico di droga, tratta di esseri umani e qualsiasi altro reato grave.

4. Ciascuna Parte adotterà le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per richiedere che, rispetto ad un reato grave o reati così come definiti dalla legge nazionale, il reo dimostri l'origine dei presunti proventi o altri beni confiscabili nella misura in cui tale requisito sia conforme ai principi del diritto nazionale.

Articolo 4 - Provvedimenti investigativi e provvisori

Ciascuna Parte adotterà le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per identificare, rintracciare, congelare o sequestrare rapidamente i beni confiscabili ai sensi dell'articolo 3, al fine in particolare di facilitare l'esecuzione di una successiva confisca.

Articolo 5 - Congelamento, sequestro e confisca

Ciascuna Parte adotterà le misure legislative e di altra natura che possano essere necessarie a garantire che i provvedimenti di congelamento, sequestro e confisca riguardino anche:

- a. i beni nei quali tali proventi sono stati trasformati o convertiti;
- b. i beni acquisiti legittimamente, se i proventi sono stati interamente o parzialmente mischiati a tali beni, fino al valore stimato dei proventi mischiati;
- c. i redditi o altri benefici tratti da tali proventi, dai beni nei quali i proventi di reato sono stati trasformati o convertiti o dai beni con i quali i proventi di reato, fino al valore stimato dei proventi mischiati, allo stesso modo e nella stessa misura dei proventi.



Articolo 6 - Gestione dei beni congelati o sequestrati

Ciascuna parte adotterà le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per garantire una gestione adeguata dei beni conformemente agli articoli 4 e 5 della presente Convenzione.

Articolo 7 - Poteri e tecniche investigative

1. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura necessarie per conferire alle proprie autorità giudiziarie o alle altre competenti autorità la facoltà di ordinare che documenti bancari, finanziari o commerciali siano messi a disposizione o siano sottoposti a sequestro al fine di attuare i provvedimenti di cui agli articoli 3, 4 e 5. Ciascuna Parte non potrà rifiutarsi di agire a norma delle disposizioni del presente articolo opponendo il segreto bancario.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, ciascuna Parte adotterà le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie che le consentano di:

- a. stabilire se una persona fisica o giuridica detiene o controlla uno o diversi conti, di qualunque natura, in una banca qualsiasi situata sul proprio territorio ed in tal caso, di ottenere tutte le informazioni riguardanti i conti identificati;
- b. ottenere i dettagli su specifici conti bancari e sulle operazioni bancarie effettuate in un determinato periodo o su uno o diversi conti determinati, comprese le informazioni riguardanti ciascun conto di emissione o ricevente;
- c. monitorare, durante un determinato periodo, le operazioni bancarie effettuate su uno o diversi conti identificati; e,
- d. fare in modo che le banche non rivelino al cliente interessato o a terzi le informazioni richieste o ottenute conformemente alle lettere a, b, o c, o che è in corso un'indagine.

Le Parti valuteranno la possibilità di estendere questa disposizione ai conti detenuti presso istituti finanziari non bancari.

3. Ciascuna Parte prenderà le misure legislative e di altra natura necessarie per consentirle di impiegare tecniche investigative che facilitino l'identificazione e l'aumento di proventi, nonché la raccolta delle relative prove. Le predette tecniche possono comprendere provvedimenti intesi alla sorveglianza di conti bancari, osservazioni, intercettazioni di telecomunicazioni, accesso a sistemi computerizzati e ordini di produrre determinati documenti.

Articolo 8 - Mezzi giuridici di tutela

Ciascuna Parte prenderà le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie ad assicurare che le persone interessate dalle misure di cui agli articoli 3, 4 e 5 e da quelle previste da ogni altra disposizione pertinente della presente Sezione, dispongono di effettivi rimedi giuridici a tutela dei propri diritti.



Articolo 9 – Reati di riciclaggio

1. Ciascuna Parte prenderà le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come reato secondo la propria legge interna, quando il fatto è commesso intenzionalmente:

a. la conversione o il trasferimento di valori patrimoniali, sapendo che essi sono proventi, allo scopo di occultare o dissimulare l'illecita provenienza dei valori patrimoniali stessi o aiutare persone coinvolte nella commissione del reato principale a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei loro atti;

b. l'occultamento o la dissimulazione della natura, dell'origine, dell'ubicazione, di atti di disposizione o del movimento di valori patrimoniali, nonché dei diritti di proprietà e degli altri diritti ad essi relativi, sapendo che detti valori patrimoniali sono proventi;

e, fatti salvi i suoi principi costituzionali e i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico:

c. l'acquisizione, il possesso o l'uso di valori patrimoniali sapendo, nel momento in cui sono ricevuti, che essi sono proventi di reato;

d. la partecipazione nella commissione di reati che sono stati previsti a norma del presente articolo, l'associazione o il complotto, allo scopo di commettere tali reati, il tentativo di commetterli, nonché l'assistenza, l'istigazione, il favoreggiamento e la prestazione di consigli per la loro commissione.

2. Al fine di dare attuazione o applicazione al paragrafo 1 del presente articolo:

a. è irrilevante il fatto che la Parte abbia o non abbia giurisdizione penale in relazione al reato principale;

b. può prevedersi che i reati di cui al predetto paragrafo non si applicano alle persone che hanno commesso il reato principale;

c. la consapevolezza, l'intenzione e il fine, richiesti come elementi di uno dei reati di cui al predetto paragrafo, possono essere dedotti da circostanze obiettive e di fatto.

3. Ciascuna Parte può adottare le misure che ritiene necessarie per prevedere come reato, secondo la propria legge interna, la totalità o a una parte degli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in uno o nella totalità dei seguenti casi in cui il reo:



a. sospettava che i valori patrimoniali costituivano proventi di reato;

b. avrebbe dovuto presumere che i valori patrimoniali costituivano proventi di reato;

4.A condizione che il paragrafo 1 del presente articolo si applichi alle categorie di reati presupposti di cui all'Appendice della Convenzione, ciascuna Parte, al momento della firma o all'atto del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, può, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto:

- a. ai reati presupposti puniti con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza di una durata massima superiore ad un anno, o, per le Parti il cui ordinamento giuridico prevede per i reati una soglia minima, ai reati puniti con una pena privativa della libertà o con un'altra misura di sicurezza di una durata minima superiore a sei mesi: e/o
- b. soltanto ad una lista di reati presupposti specifici; e/o
- c. ad una categoria di reati gravi nel diritto nazionale della Parte.

5.Ciascuna Parte garantirà che una condanna per riciclaggio sia possibile in assenza di condanna precedente o simultanea per il reato presupposto.

6.Ciascuna parte garantirà che una condanna per riciclaggio ai sensi del presente articolo sia possibile laddove viene provato che i beni, oggetto del paragrafo 1.a o b del presente articolo, provengano da un reato presupposto senza la necessità di stabilire precisamente quale reato.

7.Ciascuna Parte garantirà che i reati presupposti per il riciclaggio si estendano a condotte che si sono verificate in un altro Stato, che costituiscono un reato in quello Stato, e che avrebbe costituito un reato presupposto se si fosse verificato in patria. Ciascuna Parte può prevedere che l'unico requisito indispensabile sia che la condotta avrebbe costituito un reato presupposto se si fosse verificato in patria.

Articolo 10 – Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuna Parte adotterà le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per garantire che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati penali di riciclaggio accertati conformemente alla presente Convenzione, commessi a loro vantaggio da una persona fisica che abbia agito sia a titolo personale, che come parte di un organo della persona giuridica, e che occupa una posizione dominante all'interno della persona giuridica, sulla base di:



- a. un potere di rappresentanza della persona giuridica; o
- b. un'autorità a prendere decisioni per conto della persona giuridica; o
- c. un'autorità ad esercitare il controllo all'interno della persona giuridica;

nonché per il coinvolgimento di tale persona fisica come favoreggiatori o istigatore dei summenzionati reati.

2. A parte i casi già previsti al paragrafo 1, ciascuna Parte adotterà le misure necessarie per garantire che una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile laddove la mancanza di supervisione o controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la perpetrazione dei reati penali di cui al paragrafo 1 a vantaggio di quella persona giuridica da parte di una persona fisica sotto la sua autorità.

3. La responsabilità di una persona giuridica conformemente al presente articolo non esclude il procedimento penale a carico delle persone fisiche che sono autori, istigatori o favoreggiatori dei reati penali di cui al paragrafo 1.

4. Ciascuna Parte garantirà che le persone giuridiche ritenute responsabili conformemente al presente Articolo, saranno sottoposte a sanzioni penali o non penali efficaci, proporzionate e dissuasive, comprese le sanzioni pecuniarie.

Articolo 11 – Decisioni precedenti

Ciascuna Parte adotterà le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere la possibilità di tenere conto, nel momento in cui si stabilisce la pena, delle decisioni definitive a carico di una persona fisica o giuridica pronunciate in un altro Stato Parte relativamente ai reati accertati conformemente alla presente Convenzione.

Sezione 2 – Unità di Intelligence Finanziaria (FIU) e prevenzione

Articolo 12 – Unità di Intelligence Finanziaria (FIU)

1. Ciascuna Parte adotterà le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per istituire una FIU così come definito nella presente Convenzione.

2. Ciascuna Parte adotterà le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per garantire che la sua FIU abbia accesso, direttamente o indirettamente, con cadenze opportunamente stabilite, alle informazioni finanziarie, amministrative e delle forze dell'ordine che ritiene adatte per svolgere le sue funzioni, compresa l'analisi di denunce di operazioni sospette.



Articolo 13 – Misure per prevenire il riciclaggio

1. Ciascuna Parte adotterà le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per istituire un sistema normativo e di sorveglianza o di monitoraggio nazionale completo per prevenire il riciclaggio e prenderà in debita considerazione gli standard nazionali applicabili, comprese in particolare le raccomandazioni adottate dal Gruppo di Azione Finanziaria sul riciclaggio (GAFI).

2. A tale riguardo, ciascuna Parte adotterà in particolare le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per:

- a. richiedere alle persone giuridiche e fisiche dedite ad attività che si prestano particolarmente alle finalità del riciclaggio, e per quanto riguarda queste attività di:
 - i. individuare e verificare l'identità dei loro clienti e, ove opportuno, il suo beneficiario definitivo e di vigilare costantemente sul rapporto di affari, tenendo conto dei rischi;
 - ii. denunciare i sospetti di riciclaggio con le opportune garanzie;
 - iii. adottare misure di accompagnamento quali la conservazione dei dati sulla identificazione dei clienti sulle transazioni, la formazione del personale e l'istituzione di procedure e politiche interne, e, ove opportuno, adatte alla loro dimensione ed alla natura della loro attività;
- b. evitare, ove opportuno, alle persone di cui al paragrafo a. di rivelare il fatto che una denuncia di una transazione sospetta è stata trasmessa o che una indagine sul riciclaggio è in corso o può essere effettuata;
- c. garantire che le persone di cui al sub-paragrafo a siano sottoposte ad efficaci sistemi di monitoraggio, e ove opportuno di supervisione, al fine di assicurare il loro rispetto dei requisiti per combattere il riciclaggio, tenendo debitamente conto dei rischi.

3. A tale riguardo, ciascuna Parte adotterà le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per individuare significativi trasporti transfrontalieri di denaro contante e di adeguati titoli al portatore trasferibili.

Articolo 14 – Differimento delle transazioni nazionali sospette

Ciascuna Parte adotterà le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentire alla FIU o, ove opportuno, ad altre autorità o organi competenti, di intraprendere azioni urgenti quando c'è il sospetto che una transazione sia legata a riciclaggio, per sospendere o negare il consenso ad una transazione di procedere, al fine di analizzare la transazione e confermare il sospetto. Ciascuna Parte può limitare tale misura ai casi in cui è stata presentata



una denuncia su transazione sospetta. La durata massima di una sospensione o di un rifiuto di consenso ad una transazione sarà sottoposta alle disposizioni nel diritto nazionale del caso.

Capitolo IV – Cooperazione internazionale

Sezione 1 – Principi di cooperazione internazionale

Articolo 15 – Principi generali e misure di cooperazione internazionale

1. Le Parti cooperano reciprocamente fra di loro nella misura più ampia possibile ai fini delle indagini e delle procedure per la confisca di strumenti e di proventi.

2. Ciascuna Parte prenderà le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di eseguire, alle condizioni previste dal presente capitolo, le richieste:

a. di confisca di valori patrimoniali specifici consistenti in proventi o strumenti nonché di confisca di proventi consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro pari al valore dei proventi;

b. di assistenza nelle indagini e di misure provvisorie ai fini dell'una o dell'altra forma di confisca di cui alla lettera a che precede.

3. L'assistenza nelle indagini e le misure provvisorie richieste nel paragrafo 2.b saranno compiute nei limiti permessi da e conformemente al diritto interno della Parte richiesta. Laddove la richiesta riguardante una di queste misure specifici formalità o procedure che sono necessarie ai sensi del diritto della Parte richiedente, benché poco conosciuta dalla Parte richiesta, quest'ultima si conformerà a tali richieste nella misura in cui l'azione non sia contraria ai principi fondamentali del suo diritto.

4. Ciascuna Parte adotterà le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per garantire che le richieste provenienti da altre Parti al fine di individuare, rintracciare, congelare o sequestrare i proventi e mezzi, riceva la stessa priorità di quelle presentate nell'ambito di procedimenti interni.

Sezione 2 – Assistenza nelle indagini

Articolo 16 – Obbligo di prestare assistenza

Le Parti, a richiesta, si prestano la più ampia assistenza possibile per identificare e rintracciare gli strumenti, i proventi e gli altri valori patrimoniali suscettibili di confisca. Rientrano nell'assistenza tutte le misure per acquisire e assicurare la prova



dell'esistenza, dell'ubicazione, del movimento, della natura, dello statuto giuridico e dell'ammontare dei valori patrimoniali sopra indicati.

Articolo 17 – Richiesta di informazioni sui conti bancari

1. Ciascuna parte, conformemente alle condizioni previste nel presente articolo, adotterà le misure necessarie per determinare, in risposta ad una richiesta inviata da un'altra Parte, se una persona fisica o giuridica che è oggetto di una indagine penale detiene o controlla uno o più conti, di qualunque natura, in qualunque banca situata sul suo territorio e, in tal caso, fornirà i dati dei conti individuati.

2. L'obbligo previsto nel presente articolo si applicherà solo nella misura in cui l'informazione è in possesso della banca che gestisce il conto.

3. Oltre ai requisiti dell'Articolo 37, la Parte richiedente è tenuta, nella richiesta a:

- a. dichiarare perché ritiene che l'informazione richiesta verosimilmente abbia un valore fondamentale ai fini dell'indagine penale sul reato;
- b. dichiarare i motivi per i quali presume che le banche nella Parte richiesta gestiscono il conto e specificare, nel modo più esauriente possibile, quali banche e/o conti possono essere coinvolti; e
- c. inserire ogni ulteriore informazione disponibile che può agevolare l'esecuzione della richiesta.

4. La Parte richiesta può subordinare l'esecuzione di tale richiesta alle stesse condizioni applicate per le richieste di perquisizione e sequestro.

5. Ciascuna Parte, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, può, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il presente articolo si applica solo alle categorie di reato specificate nella lista contenuta nell'Appendice.

6. Le Parti possono estendere la presente disposizione ai conti detenuti in istituti finanziari non bancari. Tale estensione può essere applicata fatto salvo il principio di reciprocità.

Articolo 18 – Richieste di informazioni sulle transazioni bancarie

1. Su richiesta di un'altra Parte, la Parte richiesta fornirà i dettagli di specifici conti bancari e di operazioni bancarie effettuate in un determinato periodo attraverso uno o più conti specificati nella richiesta, compresi i dati di ogni conto di emissione o di ricezione.



2. L'obbligo previsto nel presente Articolo si applicherà solo nella misura in cui le informazioni sono in possesso della banca che detiene il conto.

3. Oltre ai requisiti dell'Articolo 37, la Parte richiedente indicherà nella sua richiesta perché ritiene le informazioni richieste utili ai fini dell'indagine penale sul reato.

4. La Parte richiesta può subordinare l'esecuzione alle stesse condizioni di quelle applicate per le richieste di perquisizione e sequestro.

5. Le Parti possono estendere la presente disposizione ai conti detenuti in istituti finanziari non bancari. Tale estensione può essere applicata fatto salvo il principio di reciprocità.

Articolo 19 – Richieste di monitoraggio di transazioni bancarie

1. Ciascuna Parte assicurerà che, su richiesta di un'altra Parte, è in grado di monitorare, durante un determinato periodo, le operazioni bancarie effettuate attraverso uno o più conti specificati nella richiesta e comunicare i risultati di ciò alla Parte richiedente.

2. Oltre ai requisiti dell'Articolo 37, la Parte richiedente indicherà nella sua richiesta perché ritiene le informazioni richieste utili ai fini dell'indagine penale sul reato.

3. La decisione di monitorare verrà presa in ogni singolo caso dalle autorità competenti della Parte richiesta, tenendo in debita considerazione il diritto nazionale di questa Parte.

4. I dettagli pratici relativi al monitoraggio saranno concordati tra le autorità competenti delle Parti richiedenti e richieste.

Articolo 20 – Informazioni spontanee

Senza pregiudicare le proprie indagini o le proprie procedure, ciascuna Parte, senza esserne stata preventivamente richiesta, può trasmettere a un'altra Parte informazioni su strumenti o su proventi se ritiene che la comunicazione di tali informazioni potrebbe aiutare la Parte ricevente ad iniziare o a svolgere indagini o procedure, ovvero potrebbe portare a una richiesta di quest'ultima Parte ai sensi delle disposizioni del presente capitolo.

Sezione 3 – Misure provvisorie

Articolo 21 – Obbligo d'ordinare misure provvisorie

1. A richiesta di un'altra Parte che abbia avviato una procedura penale o un'azione per fini di confisca, ciascuna Parte prende le necessarie misure provvisorie, come il



congelamento o il sequestro, allo scopo di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o alienazione di valori patrimoniali che, in un momento successivo, potrebbero formare oggetto di richiesta di confisca o potrebbero servire a soddisfare tale richiesta.

2. La Parte che ha ricevuto una richiesta di confisca a norma dell'articolo 13, se richiesta, adotta le misure indicate nel paragrafo 1 del presente articolo relativamente ai valori patrimoniali che formino oggetto della richiesta o che potrebbero servire a soddisfare la stessa.

Articolo 22 – Esecuzione delle misure provvisorie

1. Dopo l'esecuzione delle misure provvisorie richieste conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 21, la Parte richiedente fornirà spontaneamente tutte le informazioni che possono mettere in dubbio o modificare la portata di queste misure. Inoltre la Parte richiedente fornirà tempestivamente tutte le informazioni complementari richieste dalla Parte richiesta e che sono necessarie per l'attuazione ed il seguito delle misure provvisorie.

2. Prima di revocare qualsiasi misura provvisoria a norma del presente articolo, in tutti i casi in cui è possibile, la Parte richiesta dà alla Parte richiedente la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura.

Sezione 4 – Confisca

Articolo 23 – Obbligo di confisca

1. La Parte che ha ricevuto da un'altra Parte una richiesta di confisca di strumenti o di proventi situati sul proprio territorio:

a. esegue l'ordine di confisca emesso dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente con riferimento a tali strumenti o proventi; oppure

b. sottopone la richiesta alle proprie competenti autorità allo scopo di ottenere un ordine di confisca e, se questo è ottenuto, lo esegue.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1b del presente articolo, ciascuna Parte è, quando sia necessario, competente per avviare procedure di confisca in base alla propria legge.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano anche in caso di confisca consistente nell'obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi, se i valori patrimoniali che possono essere oggetto dell'esecuzione della confisca si trovano sul territorio della Parte richiesta. In tali casi, quando l'esecuzione della confisca avviene a norma del paragrafo 1, la Parte richiesta, qualora



non sia ottenuto il pagamento, soddisfa i propri diritti su qualsiasi valore patrimoniale disponibile a tale scopo.

4. Se la richiesta di confisca riguarda un valore patrimoniale specifico, le Parti possono decidere che la Parte richiesta esegua la confisca sotto forma d'obbligo di pagamento di una somma di denaro corrispondente all'ammontare del valore patrimoniale.

5. Le Parti forniranno la massima cooperazione possibile conformemente al loro diritto nazionale alle Parti che richiedono l'esecuzione di misure equivalenti alla confisca che portano alla privazione del bene, che non sono sanzioni penali, nella misura in cui tali misure sono disposte da una autorità giudiziaria della Parte richiedente relativamente ad un reato penale, a condizione che sia stato accertato che il bene costituisce provento o altro bene nell'accezione dell'articolo 5 della presente Convenzione.

Articolo 24 – Esecuzione della confisca

1. Le procedure per ottenere ed eseguire la confisca prevista dall'articolo 23 sono disciplinate dalla legge della Parte richiesta.

2. La Parte richiesta è vincolata dagli accertamenti relativi ai fatti nei limiti in cui essi siano stabiliti in una sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria della Parte richiedente, o nei limiti in cui questa sentenza o decisione giudiziaria sia fondata su tali fatti.

3. Ciascuna Parte, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, può, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 2 del presente articolo si applica soltanto subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.

4. Se la confisca consiste nell'obbligo di pagare una somma di denaro, la competente autorità della Parte richiesta converte il relativo importo nella propria valuta al tasso di cambio in vigore nel momento in cui è presa la decisione di eseguire la confisca.

5. Nel caso dell'articolo 23 paragrafo 1a, soltanto la Parte richiedente ha diritto di decidere su eventuali richieste di revisione della decisione di confisca.

Articolo 25 – Valori patrimoniali confiscati

1. Il bene confiscato da una Parte ai sensi degli Articoli 23 e 24 della presente Convenzione, sarà trasferito da questa Parte conformemente al suo diritto interno e le sue procedure amministrative.

2. Quando agiscono su richiesta avanzata da un'altra Parte conformemente agli Articoli 23 e 24 della presente Convenzione, le Parti, nella misura consentita dal diritto interno e se ciò viene richiesto, daranno priorità alla restituzione del bene



confiscato alla Parte richiedente affinché possa risarcire le vittime del reato o restituire tale bene ai suoi legittimi proprietari.

3. Quando agisce su richiesta avanzata da un'altra Parte conformemente agli Articoli 23 e 24 della presente Convenzione, una Parte può dare una considerazione particolare alla conclusione di accordi o intese condividendo con altre Parti, con cadenza regolare o caso per caso, tali beni, conformemente al suo diritto interno o procedure amministrative.

Articolo 26 – Diritto di esecuzione e importo massimo della confisca

1. La richiesta di confisca a norma degli Articoli 23 e 24 non pregiudica il diritto della Parte richiedente d'eseguire essa stessa l'ordine di confisca.

2. Nulla della presente Convenzione può essere interpretato in modo da consentire che il valore totale della confisca superi l'importo della somma di denaro specificato nell'ordine di confisca. Qualora una delle Parti ritenga che quanto sopra possa verificarsi, le Parti interessate si consultano allo scopo di evitarlo.

Articolo 27 – Pene detentive in caso di inadempienza

Se la Parte richiedente lo ha esplicitamente indicato nella richiesta, la Parte richiesta non può imporre pene detentive in caso d'inadempienza, né altre misure restrittive della libertà personale, come risultato di una richiesta fatta ai sensi dell'articolo 23.

Sezione 5 - Rifiuto e rinvio della cooperazione

Articolo 28 – Motivi di rifiuto

1. La cooperazione ai sensi del presente capitolo può essere rifiutata se:

- a. la misura richiesta fosse contraria ai principi fondamentali del sistema giuridico della Parte richiesta; o
- b. l'esecuzione della richiesta rischia di pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali della Parte richiesta; o
- c. la Parte richiesta ritiene che l'importanza del caso al quale la richiesta si riferisce non giustifica il compimento della misura richiesta; o
- d. il reato al quale si riferisce la richiesta è di natura fiscale ad eccezione del finanziamento del terrorismo;



e. il reato al quale si riferisce la richiesta è di natura politica, ad eccezione del finanziamento del terrorismo; o

f. la Parte richiesta ritiene che il compimento della misura richiesta sarebbe contrario al principio «ne bis in idem»; o

g. il reato al quale la richiesta si riferisce non costituirebbe reato secondo la legge della Parte richiesta se esso fosse stato commesso nell'ambito della sua giurisdizione. Tuttavia, tale motivo di rifiuto è applicabile alla cooperazione prevista dalla sezione 2 soltanto nei limiti in cui l'assistenza richiesta comporti misure coercitive. **Laddove ai fini della cooperazione è richiesta la doppia incriminabilità ai sensi del presente capitolo, tale requisito sarà ritenuto ottemperato a prescindere dal fatto che entrambe le parti pongono il reato nell'ambito della stessa categoria di reati o denominano il reato con la stessa terminologia, a condizione che entrambi le Parti penalizzino la condotta sottostante al reato.**

2. La cooperazione ai sensi della sezione 2, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti misure coercitive, e ai sensi della sezione 3 del presente capitolo può inoltre essere rifiutata se, qualora si trattasse di un caso interno analogo, la legge interna della Parte richiesta non consentirebbe l'adozione delle misure richieste ai fini di indagini o di procedure.

3. Quando la legge della Parte richiesta lo prevede, la cooperazione ai sensi della sezione 2, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti misure coercitive, e ai sensi della sezione 3 del presente capitolo può essere rifiutata, inoltre, se le misure richieste, o qualsiasi altra misura avente analoghi effetti, non fossero consentite dalla legge della Parte richiedente, oppure, per quanto riguarda le competenti autorità della Parte richiedente, se la richiesta non è autorizzata né da un giudice, né da altra autorità giudiziaria, comprese le procure pubbliche, che agiscano in relazione a un reato.

4. La cooperazione ai sensi della sezione 4 del presente capitolo può inoltre essere rifiutata se:

a. la legge della Parte richiesta non prevede la confisca per il tipo di reato al quale la richiesta stessa si riferisce; o

b. senza pregiudizio per l'obbligo fissato dall'articolo 13 paragrafo 3, essa fosse contraria ai principi dell'ordinamento interno della Parte richiesta relativi ai limiti della confisca determinati con riguardo al rapporto fra il reato e:

i. il vantaggio economico che potrebbe essere considerato come suo provento; oppure

ii. i valori patrimoniali che potrebbero essere considerati come strumenti; o



c. secondo la legge della Parte richiesta, la confisca non può essere ordinata o eseguita a causa della prescrizione; o

d. fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 5, la richiesta non si riferisce a una precedente condanna né a una decisione di natura giudiziaria, né a una dichiarazione, contenuta in una tale decisione, secondo la quale sono stati commessi uno o più reati, sulla base della quale la confisca è stata ordinata o richiesta; o

e. la confisca non è eseguibile nella Parte richiedente, o è ancora soggetta a rimedi ordinari di diritto; o

f. la richiesta si riferisce a un ordine di confisca avente origine da una decisione presa in assenza della persona contro la quale il provvedimento stesso è stato emesso e, a giudizio della Parte richiesta, la procedura avviata dalla Parte richiedente e che ha portato a tale decisione non ha rispettato i diritti minimi di difesa garantiti a favore di tutte le persone accusate di un reato.

5. Ai fini del paragrafo 4f del presente articolo, la decisione non è ritenuta presa in assenza se:

a. è stata confermata o presa dopo opposizione della persona interessata; o

b. è stata presa in sede di appello e l'appello è stato interposto dalla persona interessata.

6. Nel valutare, ai fini del paragrafo 4f del presente articolo, se i diritti minimi di difesa sono stati rispettati, la Parte richiesta tiene conto del fatto che la persona interessata abbia deliberatamente cercato di sottrarsi alla giustizia ovvero che tale persona, avendo avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione presa in sua assenza, ha scelto di non farlo. Lo stesso vale quando la persona interessata, cui la citazione a comparire è stata debitamente notificata, abbia deciso di non comparire o di non chiedere un rinvio.

7. Una Parte non può invocare il segreto bancario come motivo per rifiutarsi di cooperare a norma del presente capitolo. Se la propria legge interna così dispone, ciascuna Parte può richiedere che le richieste di cooperazione le quali comportino la rivelazione di segreti bancari venga autorizzata o da un giudice o da altra autorità giudiziaria, comprese le procure pubbliche, che agiscano in relazione ad un reato.

8. Senza pregiudicare il motivo di rifiuto previsto dal paragrafo 1a del presente articolo:

a. il fatto che la persona nei confronti della quale s'indaga o è stato emesso un ordine di confisca, da parte delle autorità della Parte richiedente, sia una persona giuridica non può essere invocato dalla Parte richiesta come impedimento a prestare qualsiasi cooperazione a norma del presente capitolo;



b. il fatto che una persona fisica contro la quale sia stato emesso un ordine di confisca di proventi sia deceduta in seguito, o il fatto che una persona giuridica contro la quale sia stato emesso un ordine di confisca di proventi sia stata sciolta in seguito, non può essere invocato come impedimento all'assistenza a norma dell'articolo 23 paragrafo 1a.

c. Il fatto che la persona indagata o sottoposta ad ordine di confisca da parte delle Autorità della Parte richiedente sia menzionata nella richiesta sia come autore del reato penale presupposto che del reato di riciclaggio, conformemente all'articolo 9.2b della presente Convenzione, non sarà invocato dalla Parte richiesta come un ostacolo alla cooperazione ai sensi del presente capitolo.

Articolo 29 – Rinvio

La Parte richiesta può rinviare l'esecuzione della richiesta qualora i relativi atti pregiudicassero indagini o procedimenti in corso da parte delle proprie autorità.

Articolo 30 – Accoglimento parziale o condizionato della richiesta

Prima di rifiutare o di rinviare la cooperazione ai sensi del presente capitolo, la Parte richiesta valuta, se del caso dopo essersi consultata con la Parte richiedente, se la richiesta possa essere accolta parzialmente o a determinate condizioni da essa ritenute necessarie.

Sezione 6 – Notificazione e tutela dei diritti dei terzi

Articolo 31 – Notificazione di documenti

1. Le Parti si prestano assistenza nella misura più ampia possibile per quanto riguarda la notificazione di documenti giudiziari alle persone interessate da misure provvisorie e da confisca.

2. Nulla del presente articolo può essere interpretato nel senso di ostacolare:

a. la possibilità di trasmettere documenti giudiziari per posta direttamente a persone all'estero;

b. la possibilità per gli ufficiali giudiziari, i funzionari e le altre competenti autorità della Parte d'origine di procedere alla notificazione di documenti giudiziari direttamente attraverso le autorità consolari della predetta Parte o attraverso gli ufficiali giudiziari, i funzionari e le altre competenti autorità della Parte di destinazione,



a meno che la Parte di destinazione non faccia una dichiarazione contraria al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione.

3. In caso di notificazione di documenti giudiziari a persone all'estero, interessate da misure provvisorie o da ordini di confisca decisi nella Parte d'origine, quest'ultima deve indicare i rimedi giuridici di cui, secondo la propria legge, le persone interessate possono avvalersi.

Articolo 32 – Riconoscimento delle decisioni straniere

1. Nell'esaminare le richieste di cooperazione ai sensi delle sezioni 3 e 4, la Parte richiama riconosce qualsiasi decisione giudiziaria presa nella Parte richiedente per quanto riguarda i diritti rivendicati dai terzi.

2. Il riconoscimento può essere rifiutato se:

- a. i terzi non hanno avuto sufficiente possibilità di far valere i propri diritti; o
- b. la decisione è incompatibile con altra decisione già presa nella Parte richiama sulla stessa questione; o
- c. esso è contrario all'ordine pubblico della Parte richiama; o
- d. la decisione è stata presa in violazione delle disposizioni della legge della Parte richiama in materia di competenza esclusiva.

Sezione 7 – Norme procedurali e altre norme generali

Articolo 33 – Autorità centrale

1. Le Parti designano un'autorità centrale o, se necessario, più autorità centrali competenti a trasmettere le richieste formulate ai sensi del presente capitolo, a risponderle e a eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione.

2. Ciascuna Parte, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, comunica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il nome e l'indirizzo delle autorità designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 34 – Comunicazione diretta

1. Le autorità centrali comunicano direttamente tra di loro.

2. In caso di urgenza, le richieste e le comunicazioni di cui al presente capitolo possono essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie, comprese le procure pubbliche, della Parte richiedente a tali autorità giudiziarie della Parte richiama. In questi casi copia



dell'atto deve essere contemporaneamente trasmessa all'autorità centrale della Parte richiesta per il tramite dell'autorità centrale della Parte richiedente.

3. Le richieste e le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere trasmesse per il tramite dell'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (Interpol).

4. Se la richiesta è fatta a norma del paragrafo 2 del presente articolo e l'autorità non è competente per darvi seguito, detta autorità la trasmette alla competente autorità nazionale informandone direttamente la Parte richiedente.

5. Le richieste o le comunicazioni di cui alla sezione 2 del presente capitolo, che non comportano misure coercitive, possono essere trasmesse dalle autorità competenti della Parte richiedente direttamente alle autorità competenti della Parte richiesta.

6. Le bozze di richieste o di comunicazioni ai sensi del presente capitolo possono essere inviate direttamente dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente a tali autorità della Parte richiesta prima di una richiesta formale per essere sicuri che essa possa essere trattata con efficienza quando verrà ricevuta e che contenga le informazioni ed i documenti necessari per essere conforme ai requisiti della legislazione della Parte richiesta.

Articolo 35 – Forma delle richieste e lingua

1. Tutte le richieste di cui al presente capitolo devono essere fatte per scritto. Possono essere trasmesse elettronicamente o attraverso ogni altro mezzo di telecomunicazione, a condizione che la Parte richiedente sia pronta a produrre in qualunque momento una traccia scritta dell'invio e dell'originale. In ogni caso, ciascuna Parte può, in qualunque momento con dichiarazione scritta inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare le condizioni in cui è pronta ad accettare ed ad eseguire le richieste ricevute per via elettronica o con qualunque altro mezzo di comunicazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, non è prescritta la traduzione delle richieste e degli allegati.

3. All'atto della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, ciascuna Parte può trasmettere al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione dalla quale risulti che si riserva il diritto di domandare che le richieste a essa trasmesse e gli allegati siano accompagnati da una traduzione nella propria lingua, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella di tali lingue che indicherà. La Parte in questione può, nella stessa occasione, dichiararsi pronta ad accettare traduzioni in qualsiasi altra lingua che indicherà. Le altre Parti possono applicare la regola della reciprocità.



Articolo 36 – Legalizzazione

I documenti trasmessi a norma del presente capitolo sono esenti da ogni formalità di legalizzazione.

Articolo 37 – Contenuto della richiesta

1. Ogni richiesta di cooperazione a norma del presente capitolo deve indicare specificatamente:

- a. l'autorità che fa la richiesta e quella che conduce le indagini o il procedimento;
- b. l'oggetto e i motivi della richiesta;
- c. la pratica, compresi i fatti rilevanti (come data, luoghi e circostanze del reato) delle indagini o della procedura, fatta eccezione per il caso di richiesta di notificazione;
- d. nella misura in cui la cooperazione comporta misure coercitive:
 - i. il testo delle disposizioni di legge oppure, se ciò non è possibile, il testo di una dichiarazione in merito alle disposizioni di legge applicabili; e
 - ii. l'indicazione che le misure richieste, o qualsiasi altra misura avente analoghi effetti, potrebbero essere adottate nel territorio della Parte richiedente, secondo la legge di tale Parte;
- e. se necessario, e per quanto possibile,
 - i. particolari relativi alla persona o alle persone interessate, compresi nomi, date e luoghi di nascita, nazionalità, luoghi in cui si trovano e, nel caso di persone giuridiche, le sedi; e
 - ii. i valori patrimoniali con riferimento ai quali viene richiesta la cooperazione, l'ubicazione, il rapporto con la persona o con le persone interessate; le eventuali relazioni con il reato, nonché tutte le informazioni disponibili in merito ad altre persone interessate ai valori patrimoniali stessi; e
- f. tutte le particolari procedure che la Parte richiedente desidera siano seguite.



2. La richiesta di misura provvisoria ai sensi della sezione 3, in relazione al sequestro di valori patrimoniali che potrebbero formare oggetto di ordine di confisca consistente nell'obbligo di pagare una somma di denaro, deve inoltre indicare l'importo massimo che si intende realizzare attraverso i valori patrimoniali in questione.

3. Oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 1, le richieste ai sensi della sezione 4 devono contenere:

a. nel caso dell'**articolo 23** paragrafo 1a:

i. una copia autentica dell'ordine di confisca emesso dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente e una dichiarazione dei motivi sulla base dei quali il provvedimento è stato emesso, se tali motivi non sono indicati nell'ordine stesso;

ii. una dichiarazione delle competenti autorità della Parte richiedente dalla quale risulti che l'ordine di confisca è eseguibile e non soggetto a rimedi giuridici ordinari;

iii. l'indicazione della misura nella quale l'esecuzione del provvedimento è richiesta; e

iv. informazioni sulla necessità di adottare misure provvisorie;

b. nel caso dell'**articolo 23** paragrafo 1b, un'esposizione dei fatti sui quali si basa la Parte richiedente, tale da consentire alla Parte richiesta di domandare il provvedimento secondo la propria legge interna;

c. se i terzi hanno avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, documenti che comprovino tale circostanza.

Articolo 38 – Richieste insufficienti

1. Se la richiesta non è conforme alle disposizioni del presente capitolo, ovvero le informazioni fornite non sono sufficienti a consentire alla Parte richiesta di trattare la richiesta medesima, detta Parte può domandare alla Parte richiedente di modificare la domanda o di completarla con ulteriori informazioni.

2. La Parte richiesta può fissare un termine per la ricezione di tali modifiche o informazioni.



3. In attesa delle modifiche o informazioni relative a una richiesta presentata ai sensi della sezione 4 del presente capitolo, la Parte richiesta può adottare le misure di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capitolo.

Articolo 39 – Pluralità di richieste

1. Se la Parte richiesta riceve più di una richiesta ai sensi della sezione 3 o 4 del presente capitolo con riferimento alla stessa persona o agli stessi valori patrimoniali, la pluralità di domande non impedisce a detta Parte di trattare le domande che comportino l'adozione di misure provvisorie.

2. In caso di pluralità di domande a norma della sezione 4 del presente capitolo, la Parte richiesta considera l'opportunità di consultarsi con le Parti richiedenti.

Articolo 40 – Obbligo di motivare

La Parte richiesta deve fornire i motivi per cui decide di negare, rinviare o sottoporre a condizioni qualsiasi cooperazione prevista dal presente capitolo.

Articolo 41 – Informazioni

1. La Parte richiesta informa immediatamente la Parte richiedente:

- a. dell'attività avviata a seguito di una richiesta presentata ai sensi del presente capitolo;
- b. del risultato finale degli atti compiuti sulla base della richiesta;
- c. della decisione di negare, rinviare o sottoporre a condizioni, in tutto o in parte, qualsiasi cooperazione ai sensi del presente capitolo;
- d. di qualsiasi circostanza che renda impossibile il compimento degli atti richiesti o che verosimilmente li ritarderà in modo sostanziale; e
- e. nel caso di misure provvisorie adottate a seguito di richiesta presentata ai sensi della sezione 2 o 3 del presente capitolo, delle disposizioni della propria legge interna che porterebbero automaticamente alla revoca della misura provvisoria.

2. La Parte richiedente informa immediatamente la Parte richiesta:

- a. di qualsiasi revisione, decisione o qualsiasi altro fatto in forza del quale l'ordine di confisca cessa di essere in tutto o in parte eseguibile; e



b. di qualsiasi cambiamento di fatto o di diritto, a seguito del quale gli atti a norma del presente capitolo non risultino più giustificati.

3. Se una Parte, sulla base di uno stesso ordine di confisca, richiede la confisca a più di una Parte, essa deve dare comunicazione della richiesta a tutte le Parti interessate all'esecuzione.

Articolo 42 – Limitazione dell'uso

1. La Parte richiesta può subordinare l'esecuzione di una richiesta alla condizione che le informazioni o le prove ottenute non siano, senza il suo preventivo consenso, usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta.

2. Ciascuna Parte può, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che, senza previo consenso, le informazioni o le prove da essa fornite a norma del presente capitolo non possono essere usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per fini d'indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

Articolo 43 – Riservatezza

1. La Parte richiedente può esigere che la Parte richiesta mantenga riservati i fatti e la sostanza della richiesta, tranne che nella misura necessaria all'esecuzione della domanda stessa. Se la Parte richiesta non può soddisfare la condizione della riservatezza, essa lo comunica immediatamente alla Parte richiedente.

2. La Parte richiedente, se ciò non è contrario ai principi fondamentali della legge nazionale e se ne viene fatta richiesta, mantiene riservate tutte le prove e le informazioni fornite dalla Parte richiesta, tranne che e nella misura in cui la rivelazione sia necessaria ai fini delle indagini o delle procedure indicate nella richiesta.

3. Fatte salve le disposizioni della legge interna, la Parte che ha ricevuto informazioni spontanee ai sensi dell'articolo 20 deve uniformarsi a tutte le condizioni di riservatezza chieste dalla Parte che ha fornito le informazioni. Se la Parte non può soddisfare tali requisiti, lo comunica immediatamente alla Parte trasmittente.

Articolo 44 – Spese

Le spese ordinarie d'esecuzione della richiesta sono a carico della Parte richiesta. Qualora siano necessarie spese notevoli o di natura straordinaria ai fini dell'esecuzione della richiesta, le Parti si consultano allo scopo di concordare le condizioni dell'esecuzione della richiesta e i criteri di ripartizione dei costi.



Articolo 45 – Danni e interessi

1. Qualora venga promossa azione legale per il riconoscimento della responsabilità per danni derivanti da azioni od omissioni relative alla cooperazione ai sensi del presente capitolo, le Parti interessate prevedono di consultarsi, nei casi in cui ciò sia opportuno, per fissare il criterio di ripartizione delle somme da versare a titolo di risarcimento.

2. La Parte che sia stata chiamata in causa per danni provvede a informare l'altra Parte se detta altra Parte possa avere interesse nella causa stessa.

Capitolo V – Cooperazione tra le FIU

Articolo 46 – Cooperazione tra le FIU

1. Le Parti garantiranno che le FIU, così come definite nella presente Convenzione, cooperino ai fini della lotta al riciclaggio, per raccogliere, analizzare, o, eventualmente ricercare all'interno della FIU, le informazioni del caso o qualunque altro fatto che possa rappresentare un indizio di riciclaggio conformemente ai loro poteri nazionali.

2. Ai fini del paragrafo 1, ciascuna Parte garantirà che le FIU scambino, sia spontaneamente o su richiesta e sia conformemente alla presente Convenzione che conformemente a protocolli di intesa esistenti o futuri compatibili con la presente Convenzione, ogni informazione accessibile che possa essere utile all'elaborazione o all'analisi di notizie o, eventualmente, all'indagine da parte della FIU in materia di transazioni finanziarie connesse al riciclaggio e sulle persone fisiche o giuridiche coinvolte.

3. Ciascuna Parte garantirà che lo svolgimento delle funzioni delle FIU conformemente al presente articolo non sia pregiudicato dal loro status interno, a prescindere dal fatto che siano delle autorità amministrative, delle forze dell'ordine o giudiziarie.

4. Ciascuna richiesta fatta ai sensi del presente articolo sarà accompagnata da una breve esposizione dei fatti del caso di cui la FIU richiedente è a conoscenza. La FIU specificherà nella richiesta come le informazioni richieste saranno utilizzate.

5. Quando una richiesta è fatta conformemente al presente articolo, la FIU richiedente fornirà tutte le informazioni del caso, comprese le informazioni finanziarie accessibili ed i dati delle forze di contrasto richieste, oggetto della richiesta, senza bisogno di una rogatoria formale conformemente alle convenzioni o accordi applicabili tra le Parti.

6. Una FIU può rifiutarsi di divulgare informazioni che possano danneggiare una indagine penale in corso nella Parte richiedente, o, in circostanze eccezionali, laddove la divulgazione delle informazioni sarebbe chiaramente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica o della Parte interessata o



altrimenti non sarebbe conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale della Parte richiessa. Ogni eventuale rifiuto sarà opportunamente spiegato alla FIU che richiede le informazioni.

7. Le informazioni o i documenti ottenuti ai sensi del presente articolo saranno usati esclusivamente ai fini previsti nel paragrafo 1. Le informazioni fornite da una FIU omologa non saranno divulgate ad una terza Parte, né saranno usate dalla FIU ricevente per fini diversi dall'analisi, senza il preventivo consenso della FIU che le fornisce.

8. Al momento della trasmissione di informazioni o documenti ai sensi del presente articolo, la FIU di trasmissione può imporre delle restrizioni e delle condizioni all'uso delle informazioni per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 7. La FIU di ricezione si atterrà ad ogni restrizione e condizione di tale natura.

9. Laddove una Parte desideri utilizzare le informazioni o i documenti trasmessi per indagini o procedimenti penali ai fini previsti dal paragrafo 7, la FIU di trasmissione non può rifiutare il suo consenso ad un tale uso a meno che non lo faccia in base a restrizioni previste dal suo diritto nazionale o a condizioni di cui al paragrafo 6. Ogni eventuale rifiuto a concedere il consenso sarà opportunamente spiegato.

10. Le FIU adotteranno tutte le misure necessarie, comprese misure di sicurezza, per garantire che le informazioni inoltrate ai sensi del presente articolo non siano accessibili ad altre autorità, enti o dipartimenti.

11. Le informazioni inoltrate saranno protette, conformemente alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 per la Protezione degli individui in materia di elaborazione automatica dei dati personali (ETS n. 108) ed in considerazione della Raccomandazione n° R(87)15 del 15 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che disciplina l'uso dei dati personali nel settore di polizia, almeno dalle stesse norme di riservatezza e tutela dei dati personali di quelle che si applicano nella legislazione nazionale applicabili alla FIU richiedente.

12. La FIU di trasmissione può fare delle indagini discrete in merito all'uso fatto delle informazioni fornite e la FIU di ricezione fornirà, laddove ciò è fattibile, tali informazioni di ritorno.

13. Le Parti indicheranno l'unità che è una FIU ai sensi del presente articolo.

Articolo 47 – Cooperazione internazionale per il differimento di transazioni sospette.

1. Ciascuna Parte adotterà le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per consentire l'avvio di azioni urgenti da parte di una FIU, su richiesta di una FIU straniera, per sospendere o negare il consenso all'avanzamento di una



transazione per la stessa durata ed in base alle stesse condizioni che si applicano nel suo diritto interno in materia di differimento delle transazioni.

2. L'azione di cui al paragrafo 1 sarà intrapresa laddove la FIU richiesta sia persuasa, su giustificazione della FIU richiedente, che:

- a. la transazione riguarda il riciclaggio; e
- b. la transazione sarebbe stata sospesa, o il consenso all'avanzamento della transazione sarebbe stato rifiutato, se la transazione fosse stata oggetto di una denuncia interna di transazione sospetta.

CAPITOLO VI Monitoraggio

Articolo 48 – Meccanismi di controllo e di composizione delle controversie

1. La Conferenza delle Parti (CDP) sarà responsabile del controllo dell'attuazione della Convenzione. La CDP:

- a. controllerà la corretta attuazione della Convenzione da parte delle Parti;
- b. su richiesta di una Parte, esprimerà un parere su qualunque quesito riguardante l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione

2. La CDP adempirà alle funzioni ai sensi del paragrafo 1.a di cui sopra usando qualunque riassunto pubblico disponibile del Comitato ristretto di esperti sulla valutazione di misure anti-riciclaggio (MONEYVAL) (per i paesi MONEYVAL) e qualunque riassunto pubblico del GAFI (per i paesi GAFI), accompagnati eventualmente da questionari di autovalutazione periodica. La procedura di controllo riguarderà esclusivamente i settori coperti dalla presente Convenzione che non sono già coperti da altre norme internazionali per le quali le valutazioni reciproche sono effettuate dal GAFI e dal MONEYVAL.

3. Se la CDP conclude che sono necessarie ulteriori informazioni per adempiere alle sue funzioni, farà da collegamento con la Parte interessata, avvalendosi, se ciò è richiesto dalla CDP, della procedura e del meccanismo del MONEYVAL. La Parte interessata riferirà allora alla CDP. La CDP su tale base, deciderà se compiere o meno una valutazione più approfondita sulla posizione della Parte interessata. Ciò può, ma non necessariamente, comportare una ispezione del paese da parte di un gruppo di valutazione.

4. In caso di controversia tra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione, esse cercheranno una composizione della controversia attraverso il negoziato o qualunque altro mezzo pacifico di loro scelta, compresa la presentazione della controversia alla CDP, ad un tribunale arbitrale le cui decisioni saranno vincolanti per le Parti, o alla Corte Internazionale di Giustizia, come concordato dalle Parti interessate.



5. La CDP adotterà le proprie Norme di Procedura.

6. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa convocherà la CDP al massimo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito, si terranno conformemente alle norme di procedura adottate dalla CDP.

Capitolo VII – Disposizioni finali

Articolo 49 – Firma ed entrata in vigore

1. La **Convenzione** è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, della **Comunità europea** e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione. Gli Stati o la **Comunità europea** possono esprimere il proprio consenso ad essere vincolati mediante:

- a. firma senza riserva di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione;
- b. firma con riserva di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione, seguita da ratificazione, d'accettazione o d'approvazione.

2. Gli strumenti di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente **Convenzione** entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data alla quale 6 firmatari, dei quali almeno quattro devono essere Stati membri del Consiglio d'Europa, abbiano espresso il consenso a essere vincolati alla **Convenzione** secondo le disposizioni del paragrafo 1.

4. Nei riguardi degli Stati firmatari che esprimono successivamente il consenso a essere vincolati da essa, la **Convenzione** questa entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data alla quale essi hanno espresso il consenso a essere vincolati **dalla Convenzione** secondo le disposizioni del paragrafo 1.

5. Nessuna Parte contraente alla **Convenzione** del 1990 può ratificare, accettare o approvare la presente **Convenzione** senza considerarsi vincolata almeno dalle disposizioni corrispondenti alle disposizioni della **Convenzione** del 1990 alle quali era vincolata.

6. A partire dalla sua entrata in vigore, le Parti alla presente **Convenzione**, che sono contemporaneamente Parti alla **Convenzione** del 1990:

- a. applicheranno le disposizioni della presente **Convenzione** nelle loro relazioni reciproche;



- b. continueranno ad applicare le disposizioni della Convenzione del 1990 nelle loro relazioni con altre Parti a detta Convenzione, ma non alla presente Convenzione.

Articolo 50 – Adesione alla Convenzione

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato le Parti contraenti della Convenzione, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio, che non abbia partecipato alla sua elaborazione, ad accedere alla Convenzione, in virtù di decisione presa con maggioranza prevista dall'articolo 20d dello Statuto del Consiglio d'Europa e con il voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di far parte del Comitato.

2. Riguardo agli Stati che hanno aderito, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 51 – Applicazione territoriale

1. Ogni Parte può designare, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, il territorio o i territori cui si applica la Convenzione.

2. Ogni Parte può in qualunque altro momento, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della Convenzione a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Riguardo a tale territorio la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della predetta dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei precedenti due paragrafi può, per quanto concerne i territori indicati nella medesima, essere ritirata inviando comunicazione diretta al Segretario Generale. Il ritiro ha effetto il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale.

Articolo 52 – Relazione con altre convenzioni e accordi

1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali multilaterali su materie specifiche.

2. Le Parti alla Convenzione possono concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali sulle materie oggetto della presente Convenzione, allo scopo d'integrare o rafforzare le sue disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.



3. Se due o più Parti contraenti hanno già concluso un accordo o un trattato su una materia oggetto della Convenzione, o hanno altrimenti stabilito i loro rapporti per quanto riguarda tale materia, dette Parti hanno facoltà di applicare l'accordo o il trattato, ovvero di regolare i predetti rapporti secondo quanto concordato invece che secondo la presente Convenzione, se ciò facilita la cooperazione internazionale.

4. Nelle loro relazioni reciproche, le Parti che sono membri dell'Unione europea applicheranno le norme della Comunità e dell'Unione europea e conseguentemente applicheranno le norme derivanti dalla presente Convenzione solo nella misura in cui non c'è nessuna norma della Comunità o dell'Unione europea che disciplini la particolare materia in questione ed applicabile al caso specifico.

Articolo 53 – Dichiarazioni e riserve

1. Ciascuno Stato o la Comunità europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, dichiarare di fare uso di una o più riserve previste dall'articolo 3 paragrafo 2, dall'articolo 9 paragrafo 4, dall'articolo 17 paragrafo 5, dall'articolo 24 paragrafo 3, dall'articolo 31 paragrafo 2 e dall'articolo 35 paragrafi 1 e 3 e articolo 42, paragrafo 2.

2. Qualunque Stato o la Comunità europea può anche, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c, dell'articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 46, paragrafo 5 e dell'articolo 47.

3. Qualunque Stato o la Comunità europea possono, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare la modalità con la quale intendono applicare gli articoli 17 e 19 della presente Convenzione, in particolare prendendo in considerazione gli accordi internazionali applicabili nel settore della cooperazione internazionale in materia penale. Comunicherà qualunque cambiamento di queste informazioni al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

4. Qualunque Stato o la Comunità europea può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare:

- a. che non applicherà l'articolo 3, paragrafo 4 della presente Convenzione; o
- b. che applicherà l'articolo 3, paragrafo 4 della presente Convenzione solo parzialmente; o
- c. la modalità con la quale intende applicare l'articolo 3, paragrafo 4 della presente Convenzione.

Comunicherà qualunque cambiamento di queste informazioni al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.



5. Nessun'altra riserva o **dichiarazione** è ammessa.

2. La Parte che abbia formulato **una dichiarazione o una riserva** a norma del paragrafo precedente può ritirarla del tutto o in parte inviando comunicazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto alla data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale.

3. La Parte che abbia formulato **una dichiarazione o una riserva** a proposito di una disposizione **della Convenzione** non può richiedere l'applicazione di tale disposizione a un'altra Parte; essa può tuttavia, se la riserva è parziale o condizionata, chiedere l'applicazione della disposizione nei limiti in cui essa stessa l'abbia accettata.

Articolo 54 – Modificazioni

1. Modificazioni della **Convenzione** possono essere proposte da qualsiasi Parte contraente e devono essere comunicate dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, **alla Comunità europea** e a ogni Stato non membro che abbia aderito, o sia stato inviato ad aderire, alla presente Convenzione a norma dell'**articolo 50**.

2. Ogni modificazione proposta da una Parte contraente è comunicata al Comitato Europeo per i Problemi Criminali, che sottopone il parere sulla modificazione proposta al Comitato dei Ministri.

3. Il Comitato dei Ministri esamina la modificazione proposta e il parere fornito dal Comitato Europeo per i Problemi Criminali e può adottare la modificazione **con la maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa**.

4. Il testo di ogni modificazione adottato dal Comitato dei Ministri a norma del paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti contraenti per accettazione.

5. Ogni modificazione adottata a norma del paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data nella quale tutte le Parti abbiano comunicato al Segretario Generale la propria accettazione della stessa.

6. Al fine di aggiornare le categorie di reato contenute nell'Appendice, nonché di emendare l'articolo 13, le **modificazioni** possono essere proposte da qualunque Parte o dal Comitato dei Ministri. Esse saranno comunicate dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa agli Stati contraenti.

7. Previa consultazione delle Parti non contraenti, e, se necessario del Comitato europeo sui problemi della criminalità, il Comitato dei Ministri può adottare una modificazione proposta con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa. La modificazione entrerà in vigore al termine di un periodo di un anno dalla data in cui è stata inoltrata alle Parti. Durante questo periodo, qualunque Parte può comunicare al Segretario Generale qualunque eccezione all'entrata in vigore della modificazione nei suoi confronti.



8. Se un terzo delle Parti comunica al Segretario Generale una eccezione all'entrata in vigore della modificazione, la modificazione non entrerà in vigore.

9. Se meno di un terzo delle Parti comunica una eccezione, la modificazione entrerà in vigore per quelle Parti che non hanno comunicato una eccezione.

10. Una volta che una modificazione è entrata in vigore conformemente ai paragrafi da 6 a 9 del presente articolo e che una Parte ha comunicato una eccezione ad essa, questa modificazione entrerà in vigore nei confronti della Parte interessata il primo giorno del mese successivo alla data in cui essa ha comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa la sua accettazione. Una Parte che ha fatto una eccezione può ritirarla in qualunque momento comunicandolo al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

11. Se un emendamento è stato adottato dal Comitato dei Ministri, uno Stato o la Comunità europea non possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, senza accettare contemporaneamente l'emendamento.

Articolo 55 – Denuncia

1. Ciascuna Parte contraente può in qualsiasi momento denunciare la Convenzione mediante atto diretto al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale.

3. La presente Convenzione, in ogni caso, permane in vigore per quanto riguarda l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 23, delle confische delle quali sia stata fatta richiesta in conformità alle disposizioni della Convenzione, prima della data alla quale la denuncia ha effetto.

Articolo 56 – Comunicazioni

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa provvede a comunicare agli Stati membri del Consiglio e qualunque altra Parte alla Convenzione:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione a norma degli articoli 49 e 50;
- d. ogni dichiarazione o riserva formulata in base all'articolo 53 paragrafo 1;



e. ogni altro atto, notificazione o comunicazione relativo alla **Convenzione**.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Varsavia, il 16 maggio 2005, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, **alla Comunità europea**, a ogni Stato non membro che abbia partecipato all'elaborazione della **Convenzione** e a ogni Stato invitato ad aderirvi.



APPENDICE

- Partecipazione ad un gruppo di criminalità organizzata e di racket;
- Terrorismo, compreso il finanziamento del terrorismo;
- Traffico di esseri umani e contrabbando di emigrati;
- Sfruttamento sessuale, compreso lo sfruttamento sessuale dei bambini;
- Traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
- Traffico illecito di armi;
- Traffico illecito di beni rubati e di altri beni;
- Corruzione;
- Truffa;
- Contraffazione di valuta;
- Contraffazione e riproduzione abusiva di prodotti;
- Reati contro l'ambiente;
- Omicidio, lesioni personali gravi;
- Rapimento, sequestro, presa di ostaggi;
- Rapina e furto;
- Contrabbando;
- Estorsione;
- Contraffazione;
- Riproduzione abusiva; e
- *Insider trading* e manipolazione del mercato.



PAGINA BIANCA

€ 11,80



17PDL0033811